

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **CXXVIII**

n. **14**

## **R E L A Z I O N E**

### **SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA**

**(Anno 2013)**

*(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*

*Presentata dal difensore civico della regione Valle d'Aosta*

---

*Trasmessa alla Presidenza il 25 marzo 2014*

---

PAGINA BIANCA

## INDICE

PRESENTAZIONE .....	Pag.	9
LA DIFESA CIVICA VALDOSTANA NEL PANORAMA INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE .....	»	11
1. Il panorama internazionale e nazionale della difesa civica ..	»	11
2. La difesa civica in Valle d'Aosta .....	»	14
L'ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CITTADINO .....	»	17
1. La metodologia adottata .....	»	17
2. Il bilancio generale dell'attività .....	»	19
3. I casi più significativi .....	»	25
4. Proposte di miglioramento normativo e amministrativo più significative .....	»	44
L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI .....	»	53
1. Sede e orari di apertura al pubblico .....	»	53
2. Lo staff .....	»	53
3. Le risorse strumentali .....	»	53
4. Le attività complementari .....	»	54
4.1 Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione .....	»	54
4.2 Le altre attività .....	»	57
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .....	»	59
APPENDICE .....	»	65
ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale .....	»	69
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative .....	»	81
ALLEGATO 3 – Carta di Ancona – 18 dicembre 2013 .....	»	91

ALLEGATO 4 – Risoluzione n. 48/134 del 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite .....	Pag.	93
ALLEGATO 5 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa .....	»	101
ALLEGATO 6 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ..	»	105
ALLEGATO 7 – Risoluzione n. 1959 del 2013 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa .....	»	109
ALLEGATO 8 – Accordo quadro di collaborazione .....	»	113
ALLEGATO 9 – Elenco dei Comuni convenzionati .....	»	117
ALLEGATO 10 – Elenco delle Comunità montane convenzionate .....	»	120
ALLEGATO 11 – Elenco attività complementari .....	»	121
ALLEGATO 12 – Regione autonoma Valle d'Aosta .....	»	127
ALLEGATO 13 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi .....	»	139
ALLEGATO 14 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta .....	»	141
ALLEGATO 15 – Comuni convenzionati .....	»	147
1 – Comune di Allein .....	»	147
2 – Comune di Aosta .....	»	147
3 – Comune di Arnad .....	»	151
4 – Comune di Arvier .....	»	151
5 – Comune di Avise .....	»	151
6 – Comune di Ayas .....	»	152
7 – Comune di Aymavilles .....	»	152
8 – Comune di Bard .....	»	152
9 – Comune di Bionaz .....	»	152
10 – Comune di Brissogne .....	»	153
11 – Comune di Brusson .....	»	154
12 – Comune di Challand-Saint-Anselme .....	»	154
13 – Comune di Challand-Saint-Victor .....	»	154
14 – Comune di Chambave .....	»	154
15 – Comune di Chamois .....	»	154
16 – Comune di Champdepraz .....	»	154
17 – Comune di Champorcher .....	»	155
18 – Comune di Charvensod .....	»	155
19 – Comune di Châtillon .....	»	156
20 – Comune di Cogne .....	»	156



21 – Comune di Donnas .....	<i>Pag.</i> 156
22 – Comune di Doues .....	» 157
23 – Comune di Émarèse .....	» 157
24 – Comune di Étroubles .....	» 157
25 – Comune di Fénis .....	» 157
26 – Comune di Fontainemore .....	» 158
27 – Comune di Gaby .....	» 158
28 – Comune di Gignod .....	» 158
29 – Comune di Gressan .....	» 159
30 – Comune di Gressoney-La-Trinité.....	» 159
31 – Comune di Gressoney-Saint-Jean .....	» 159
32 – Comune di Hône .....	» 159
33 – Comune di Introd .....	» 160
34 – Comune di Issime .....	» 160
35 – Comune di Issogne .....	» 160
36 – Comune di Jovençan .....	» 160
37 – Comune di La Thuile .....	» 160
38 – Comune di La Magdaleine .....	» 160
39 – Comune di La Salle .....	» 161
40 – Comune di Lillianes .....	» 161
41 – Comune di Montjovet .....	» 161
42 – Comune di Morgex .....	» 161
43 – Comune di Nus .....	» 162
44 – Comune di Ollomont .....	» 162
45 – Comune di Perloz .....	» 162
46 – Comune di Pollein .....	» 163
47 – Comune di Pont-Saint-Martin .....	» 163
48 – Comune di Pontboset .....	» 163
49 – Comune di Pontey .....	» 163
50 – Comune di Pré-Saint-Didier .....	» 163
51 – Comune di Quart .....	» 164
52 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame .....	» 164
53 – Comune di Rhêmes-Saint-George .....	» 164
54 – Comune di Roisan .....	» 164
55 – Comune di Saint-Christophe .....	» 164
56 – Comune di Saint-Denis .....	» 164
57 – Comune di Saint-Marcel .....	» 165
58 – Comune di Saint-Nicolas .....	» 165
59 – Comune di Saint-Oyen .....	» 165
60 – Comune di Saint-Pierre .....	» 165
61 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses .....	» 166
62 – Comune di Saint-Vincent .....	» 166
63 – Comune di Sarre .....	» 166

64 – Comune di Torgnon .....	Pag.	167
65 – Comune di Valgrisenche .....	»	167
66 – Comune di Valpelline .....	»	167
67 – Comune di Valsavarenche .....	»	167
68 – Comune di Valtournenche .....	»	168
69 – Comune di Verrayes .....	»	168
70 – Comune di Verrès .....	»	168
71 – Comune di Villeneuve .....	»	168
ALLEGATO 16 – Comunità montane convenzionate .....	»	169
1 – Comunità montana Évançon .....	»	169
2 – Comunità montana Grand Combin .....	»	169
3 – Comunità montana Grand Paradis .....	»	169
4 – Comunità montana Mont Émilius .....	»	169
5 – Comunità montana Mont Rose .....	»	170
6 – Comunità montana Monte Cervino .....	»	170
7 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc .....	»	170
8 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys .....	»	170
ALLEGATO 17 – Amministrazioni periferiche dello Stato ..	»	171
ALLEGATO 18 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell'accesso ai documenti amministrativi ....	»	175
ALLEGATO 19 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza .	»	177
ALLEGATO 20 – Questioni tra privati .....	»	181
ALLEGATO 21 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo .....	»	185

*La presente relazione sull'attività svolta nell'anno 2013 dal Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta viene inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché al Presidente del Consiglio comunale di Aosta, ai Sindaci dei Comuni convenzionati (Allein, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Donnas, Doues, Émarèse, Étroubles, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Perloz, Pollein, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Pontey, Pré-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verrès e Villeneuve) e ai Presidenti delle Comunità montane convenzionate (Évançon, Grand Combin, Grand Paradis, Mont Émilis, Mont Rose, Monte Cervino, Valdigne-Mont Blanc e Walser-Alta Valle del Lys) secondo quanto previsto dalle rispettive convenzioni.*

*Il Difensore civico  
Enrico Formento Dojot*

*Ufficio del Difensore civico  
della Regione autonoma Valle d'Aosta  
Via Festaz, 52 (4° piano)  
11100 AOSTA*

*Tel. 0165-238868 / 262214  
Fax 0165-32690  
E-mail: [difensore.civico@consiglio.vda.it](mailto:difensore.civico@consiglio.vda.it)  
Sito internet [www.consiglio.vda.it](http://www.consiglio.vda.it)  
nella sezione Difensore civico*

PAGINA BIANCA

**Presentazione****PRESENTAZIONE**

Ho il piacere di presentare la relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'anno 2013, la seconda relazione annuale del mio mandato. Sono stato, infatti, eletto il 21 dicembre 2011 e ho assunto la carica di Difensore civico in data 1° febbraio 2012.

Seguendo la precedente impostazione, l'arco temporale di riferimento di questa relazione ha ad oggetto l'attività svolta da questo Ufficio nell'anno solare 2013.

Dal punto di vista metodologico, anche in questo secondo anno di attività ho ricevuto personalmente, salvo rare eccezioni, i cittadini che si sono rivolti alla difesa civica.

Ho inoltre cercato di diffondere la cultura della difesa civica, accettando di buon grado la partecipazione ad interviste e programmi dei mezzi di comunicazione.

Analogamente, ho consolidato i contatti con i colleghi delle altre Regioni, partecipando agli incontri periodicamente previsti.

Ho altresì confermato le iniziative presso le Scuole superiori di secondo grado, proponendo un ciclo di lezioni che si sono svolte in primavera e in autunno.

Questa relazione, trasmessa ai competenti organi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, e dall'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si colloca in continuità con le precedenti, e segnatamente con quelle dei sei anni precedenti, di cui gli ultimi due esercizi sono stati rappresentati dal sottoscritto, proponendosi di costituire, oltre che uno strumento di consuntivazione dell'attività effettuata, un documento idoneo a contribuire al miglioramento della gestione della cosa pubblica, principalmente in termini di azione amministrativa, ma anche di azione normativa.

In tale prospettiva, la struttura della relazione riproduce fondamentalmente quella dei sei precedenti rapporti.

Il primo capitolo iscrive perciò l'attività istituzionale del Difensore civico valdostano nell'ambito del sistema ordinamentale e organizzativo che contraddistingue la difesa civica in Italia, illustrando brevemente le novità più significative intervenute a livello internazionale, nazionale e locale.

Il cuore della relazione è rappresentato dal secondo capitolo, nel quale vengono esposti e commentati i casi trattati più significativi, dai quali sono ricavabili anche indicazioni di carattere generale per il miglioramento dell'attività amministrativa e normativa, talora oggetto di separate proposte, cui si aggiungono semplici contenuti statistici volti a facilitare

**Presentazione**

la comprensione riassuntiva del lavoro e a comparare l'esercizio in esame con quelli dei quattro ultimi anni.

Nel terzo capitolo vengono descritte, da una parte, l'organizzazione dell'Ufficio e, dall'altra, le restanti attività intraprese per esercitare in modo proficuo la funzione e promuovere la conoscenza del servizio.

La relazione termina con alcune considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Mi sia consentito, infine, esprimere un sentito ringraziamento a quanti si sono adoperati per concorrere al buon funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, in particolare al Presidente del Consiglio regionale e ai Membri dell'Ufficio di Presidenza e della Prima Commissione consiliare per il sostegno fornito.

Un ricordo particolare e affettuoso va ancora, in questo momento, ad Alberto Cerise, Presidente del Consiglio della Valle, prematuramente scomparso, che mi aveva accolto all'inizio del mio mandato e con il quale avevo già instaurato un rapporto franco e fattivo.

Estendo i ringraziamenti al Segretario generale, ai Dirigenti e al personale del Consiglio della Valle per la collaborazione prestata; agli Amministratori dei Comuni e delle Comunità montane già convenzionati e ai Consigli dei Comuni di Challand-Saint-Anselme, Gressoney-La-Trinité e La Magdeleine, per avere assicurato anche ai loro amministrati il servizio di difesa civica riponendo fiducia nell'Ufficio regionale, nonché ai Consigli municipali dei Comuni di Ayas, Bionaz, Chambave, La Salle, Morgex e Saint-Vincent per aver perfezionato in corso d'anno le procedure per il convenzionamento avviate nel 2012, e inoltre all'Assemblea comunale del Comune di Antey-Saint-André il cui convenzionamento è stato perfezionato nel gennaio 2014; ad ogni persona che ha intrattenuto positivi rapporti con l'Ufficio del Difensore civico; e, da ultimo, ma non per ultimi, ai miei collaboratori, per il qualificato apporto professionale e la collaborazione prestata.

Enrico Formento Dojot

## LA DIFESA CIVICA VALDOSTANA NEL PANORAMA INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE

### 1. Il panorama internazionale e nazionale della difesa civica.

Nell'anno in commento non è intervenuta alcuna modifica dell'ordinamento giuridico statale in materia di difesa civica, mentre è stata istituita la figura del *Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale* di cui si tratterà più ampiamente nella relazione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

In attesa di un'auspicata riforma che, partendo dall'assunto dell'obbligatorietà del servizio, possa operare una sistemazione armonica dell'Istituto, colmando in particolare due lacune, ovvero la mancanza di un Difensore civico nazionale, che lascia del tutto privi di tutela i cittadini nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato, e l'assenza di una disciplina organica che assicuri l'omogeneità della funzione, così ovviando anche alla soppressione della figura del Difensore civico comunale, non resta che prendere atto dello stato esistente, cercando di porvi rimedio, almeno parzialmente, con gli strumenti offerti dalla normativa vigente.

In tale contesto si colloca la *Carta di Ancona* (Allegato 3), dichiarazione adottata dal Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il 18 dicembre 2013. Tale atto raccomanda, *in primis*, al Parlamento nazionale “*di adeguarsi*” ai documenti internazionali delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e degli altri Organismi regionali “*istituendo un sistema di difesa civica a livello nazionale e su tutto il territorio regionale, valutando se conferire al Difensore civico nazionale mandato generale come sancito dai documenti internazionali sopra evidenziati e di prevedere livelli uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale, attraverso l'individuazione di livelli essenziali per la difesa civica in ottemperanza alle garanzie riconosciute dall'istituto a livello internazionale*” e “*di prevedere livelli essenziali per l'esercizio dei diritti di cittadinanza ed in particolare per quelli procedurali, affidando alla difesa civica il compito di monitorarne l'applicazione*”. Alle Regioni invece raccomanda di prevedere “*il Difensore civico ove non costituito e di riflettere sull'adeguamento dei propri ordinamenti all'esigenza sancita dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa*” e “*normative ed una gestione delle proprie risorse che garantisca il rispetto dei criteri di autonomia e di indipendenza anche funzionale, amministrativa e contabile del Difensore civico, in conformità con quanto sancito dai documenti internazionali in merito*”.

**Capitolo I**

La posizione espressa dal citato Coordinamento nazionale trova autorevole avallo in numerosi documenti internazionali adottati dalle Nazioni unite, dal Consiglio d'Europa – Istituzione che da sempre attraverso gli atti del Congresso dei Poteri locali e regionali considera l'Ufficio del Difensore civico essenziale per la buona amministrazione, sulla base dei principi formulati dal Congresso stesso nella Risoluzione n. 80 del 1999, ampiamente illustrati nella relazione di questo Ufficio relativa al 2007 – e dall'Unione europea.

Significative paiono, in questa prospettiva, la Risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea delle Nazioni Unite (Allegato 4) e la Risoluzione 327/11 nonché la Raccomandazione n. 309/2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa (Allegati 5 e 6), ampiamente illustrate nella relazione di questo Ufficio relativa al 2012, e la Risoluzione n. 1959/2013 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Allegato 7) che raccomandano l'istituzione di un Difensore civico nazionale, con mandato generale su tutte le controversie nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e invitano altresì a garantire al Difensore civico autonomia e indipendenza formale e funzionale, dotandolo di strutture, mezzi e personale adeguati allo svolgimento del proprio compito.

Inoltre, sia l'Unione europea che il Consiglio d'Europa impongono agli Stati che chiedono di fare parte delle due Organizzazioni di rispondere ad una serie di parametri di democraticità e rispetto dei diritti fondamentali, fra cui l'istituzione del Difensore civico. L'Italia, uno degli Stati fondatori di entrambe le Organizzazioni, non solo è priva di tale figura a livello nazionale, ma anche di un sistema di difesa civica omogeneo in tutte le Regioni.

Il Coordinamento nazionale ha, anche nel corso del 2013, concretamente operato per accrescere il ruolo e il peso della difesa civica, reclamando come si è visto, da un lato, la nomina del Difensore civico nazionale, dall'altro, in carenza di ciò, la piena legittimazione del Coordinamento medesimo a rappresentare la difesa civica quale idoneo e naturale interlocutore presso le Istituzioni.

Per converso, sul versante degli ordinamenti delle Regioni – cui, giova ricordarlo, va ascritto il merito di avere introdotto e sviluppato la difesa civica in Italia – provengono segnali di carattere contrastante.

Da un lato, l'Assemblea legislativa delle Marche ha provveduto, con la legge regionale 14 ottobre 2013, n. 34, a modificare, perfezionandone i contenuti, la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (normativa ampiamente illustrata nella relazione di questo Ufficio relativa al 2008) istitutiva dell'*Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini – Ombudsman*, che aveva rappresentato con la sua approvazione una novità nell'ordinamento italiano in quanto aveva rafforzato la tutela extragiudiziale dei cittadini ottimizzando l'utilizzo delle risorse disponibili tramite l'accorpamento delle funzioni in una



**Capitolo I**

figura unica di garanzia della tutela dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei gestori di servizi pubblici, dei detenuti e dei minori. Tra le principali modifiche apportate sono da segnalare una maggiore definizione delle competenze, l'ampliamento delle funzioni legate alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alla luce dei rapporti con il Garante nazionale; viene altresì introdotto il concetto di tutela della qualità della vita con particolare attenzione alla salute, al gioco, ai luoghi di relazione, ai diritti collegati alla partecipazione alla vita pubblica attraverso la cittadinanza attiva nonché novità relative al rapporto con gli Istituti penitenziari; infine, è stata introdotta la possibilità da parte degli Enti locali marchigiani di accedere, tramite convenzione, alle funzioni espletate dall'*Ombudsman* per ottenere la difesa civica in loco.

Così anche l'Assemblea legislativa della Regione Veneto, a fine anno, ha approvato la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, con la quale istituisce il *Garante regionale dei diritti della persona*, figura che ad inizio della prossima legislatura raggrupperà, in ambito regionale, sia le funzioni sin qui svolte dal *Difensore civico* (istituito ex legge regionale n. 28/1988) e dal *Pubblico Tutore dei minori* (istituito ex legge regionale n. 42/1988), sia quelle, di nuova istituzione, di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale. Questo nuovo Istituto garantirà pertanto, secondo procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le Pubbliche Amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici; promuoverà, proteggerà e faciliterà il perseguimento dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nonché dei diritti delle persone private della libertà personale. Riconosciuta l'importanza dei due Organismi di tutela già esistenti, che hanno nel corso degli anni dato prova della loro efficacia, con la nuova normativa l'Assemblea regionale veneta, ha voluto, solo a parziale riforma di dette due figure e con la finalità dichiarata di sottolinearne l'indipendenza e l'autonomia dal potere amministrativo, di valorizzarne e ampliarne la competenza e la capacità di intervento, in un'ottica di razionalizzazione della spesa e di potenziamento delle garanzie a tutela del cittadino. Tale nuova normativa prevede altresì all'articolo 19 che “*Fino all'insediamento del Garante le funzioni di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sono esercitate dal titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori*”.

Dall'altro lato, l'Assemblea consiliare della Regione Molise – allineatasi alla gran parte delle altre Regioni, con l'elezione del primo Difensore civico, nominato nel 2007, ma divenuto pienamente operativo nel 2008 – ha, con l'approvazione della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 25 (*Norme urgenti per l'ulteriore riduzione dei costi della politica*), abolito la legge regionale 14 aprile 2000, n. 26 (*Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico*) sancendo di fatto la cessazione dall'incarico del Difensore civico in carica dall'entrata in vigore della nuova norma.

**Capitolo I**

È stato infine dato impulso alla funzione di Garanzia dei detenuti; oltre a quanto già illustrato per le Regioni Marche e Veneto, è da rammentare l'elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Comune di Firenze – attuale Coordinatore del Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti –, all'Istituto regionale toscano, mentre in ambito territoriale è da segnalare la nomina di alcuni nuovi Garanti.

**2. La difesa civica in Valle d'Aosta.**

Come questo Ufficio ha avuto modo di illustrare compiutamente più volte in passato, la crisi che ha investito la difesa civica locale, a seguito della soppressione del Difensore civico comunale nel territorio nazionale, non ha riguardato in alcun modo la nostra Regione, ove la tutela non giurisdizionale dei diritti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni è assicurata dal solo Difensore civico regionale, in virtù dell'applicazione di quella disposizione della legge regionale che, calandosi perfettamente nella realtà valdostana, accorda agli Enti locali la possibilità di convenzionarsi con il Consiglio della Valle per avvalersi di questo Ufficio.

Nel corso del 2013 hanno offerto ai loro amministratori il servizio di difesa civica sia i Comuni di Ayas, Bionaz, Challand-Saint-Anselme, Chambave, Gressoney-La-Trinité, La Salle, Morgex e Saint-Vincent, che avevano già deliberato il convenzionamento nel corso del 2012, perfezionando nell'esercizio in esame tali procedure, sia il Comune di La Magdeleine, che ha intrapreso e perfezionato il convenzionamento nel corso del 2013, mentre il Comune di Antey-Saint-André pur avendo, verso fine anno, approvato la bozza di convenzione ha ultimato l'iter procedurale a gennaio 2014.

Per completezza di informazione si ricorda altresì che a metà anno sono stati contattati per le vie brevi i Sindaci dei Comuni non ancora convenzionati al fine di sensibilizzarli sui vantaggi derivanti dall'utilizzo dell'organo regionale di difesa civica.

Pertanto gli Enti locali convenzionati ammontano a fine 2013, a 79, di cui 71 Comuni e 8 Comunità montane (Allegati 9 e 10) ai quali ad inizio 2014 si è aggiunto il Comune di Antey-Saint-André. L'obiettivo di fornire il servizio di difesa civica a tutti i cittadini valdostani è pertanto quasi raggiunto.

La legge regionale che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico è stata modificata dalla novella introdotta dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, entrata in vigore il 17 agosto 2011.

Si ricorda, come già illustrato nella relazione relativa al 2013, che per quanto interessa in questa sede, la legge di riforma, dopo avere inserito alcune disposizioni volte ad adeguare, tenendo conto delle esperienze più avanzate, il funzionamento dell'Ufficio alle esigenze

**Capitolo I,**

emerse nella prassi applicativa, amplia significativamente, alla luce del mutato quadro ordinamentale, l'ambito soggettivo di operatività del Difensore civico, esteso, oltre che ai tradizionali concessionari di pubblici servizi, ai soggetti che gestiscono questi ultimi ad altro titolo, completando il novero dei privati che, svolgendo servizi di rilevanza pubblica, sono destinatari di interventi di difesa civica. La nuova legge ha accresciuto le competenze del Difensore civico anche in un'altra direzione, attribuendo al medesimo le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, che verranno trattate in distinta relazione sull'attività svolta a tale titolo, così come disposto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, novellato dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

PAGINA BIANCA

**Capitolo 2**

## L'ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CITTADINO

### 1. La metodologia adottata.

I criteri metodologici adottati restano invariati, rispetto alla relazione concernente l'anno 2012, in quanto ritenuti rispondenti all'attività dell'Ufficio; essi sono finalizzati a contemperare l'esigenza di non tradire alcune caratteristiche fondamentali della difesa civica, ossia l'immediatezza e l'informalità degli interventi e il contatto diretto con i cittadini, con quella di assicurare la trasparenza della funzione mediante l'esplicitazione scritta dell'attività svolta e degli esiti della medesima, tanto a beneficio dei cittadini quanto delle Amministrazioni, e sono stati illustrati compiutamente nella relazione del mio predecessore relativa all'attività svolta nell'anno 2007.

Anche per facilitare la lettura di quanti sono interessati agli aspetti di metodo, se ne riportano i contenuti, adattati in funzione dell'esperienza.

#### ***A – Generalità.***

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento di difesa civica possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei cittadini; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

#### ***B – La fase dell'iniziativa.***

Le richieste possono essere presentate dai cittadini con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax e messaggio di posta elettronica.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione e che le dimensioni del territorio regionale consentono un sufficientemente comodo accesso all'Ufficio del Difensore civico, è facile comprendere che la modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Difensore civico o dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Difensore civico può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il cittadino abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata

**Capitolo 2**

correttamente, oppure intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema o infine, più semplicemente, ottiene le indicazioni richieste per rapportarsi in modo efficace con i pubblici uffici.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Difensore civico.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il cittadino si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con un'Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Difensore civico competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al cittadino cercando di comunicare con gli Enti interessati per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'Ufficio — non riguardando le Amministrazioni pubbliche — non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del cittadino che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il cittadino verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio d'azione.

Le richieste sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'ordine di accesso del soggetto che le ha presentate.

***C — La fase istruttoria.***

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria — che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) — diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

**Capitolo 2*****D – La fase conclusiva.***

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione, che possono essere disattese con rappresentazione scritta delle motivazioni del dissenso.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'Ente, sulla scorta di quanto consigliato nella Dichiarazione adottata in occasione del VI° seminario dei Difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi candidati, tenutosi a Strasburgo nei giorni 14-16 ottobre 2007.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

**2. Il bilancio generale dell'attività.**

Nel corso dell'esercizio 2013 l'Ufficio ha trattato 507 casi, di cui 40 non conclusi nel 2012.


I casi non ancora conclusi ammontano a 31, di cui 1 aperto nel 2009, 3 nel 2012 e 27 nel 2013.

Il confronto con i dati riferiti ai quattro anni precedenti, riportato nella tabella 1, rivela un ulteriore incremento della casistica trattata nel corso dell'anno (ivi compresi quindi i casi non conclusi negli anni precedenti), quantificabile intorno al 12% in relazione al 2012, che, a sua volta, aveva registrato un aumento intorno al 25% in relazione al 2011; per quanto riguarda i casi nuovi, cioè iniziati nel 2013, l'incremento rispetto al 2012 è quantificabile intorno al 5%.

**Capitolo 2****TABELLA 1 – Casi trattati dal 2009 al 2013.**

Anno	Numero casi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2009	383	351	32
2010	436	388	48
2011	326	322	4
2012	450	410	40
2013	507	476	31

Il grafico successivo descrive l'andamento della casistica per ciascun mese degli anni considerati.


**GRAFICO 1 – Casi trattati dal 2009 al 2013 – Distribuzione per mese.**



**Capitolo 2**

L'incidenza della casistica riferita agli Enti locali sull'attività complessiva è rappresentata nel grafico che segue, dal quale si può evincere un notevole incremento dei casi trattati, pari a circa il 67%, anche se tale aumento non è da ascrivere all'ampliamento delle Amministrazioni locali convenzionate, pari a nove unità, che hanno in realtà inciso in minima parte sul numero complessivo dei casi trattati relativi a tali Amministrazioni.

**GRAFICO 2 – Incidenza della casistica relativa agli Enti locali convenzionati sull'insieme dei casi trattati dal 2009 al 2013.**



Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 2, confermativa della prevalenza della Regione, accompagnata dalla ormai tradizionalmente rilevante presenza dei Comuni, notevolmente accresciuta nel corso di questo ultimo esercizio. Quanto alle richieste improprie, ovvero quelle che hanno ad oggetto questioni tra privati, di cui l'Ufficio si trova comunque ad occuparsi pur non avendo alcuna possibilità di intervento a tutela del cittadino, la loro entità, in termini percentuali, leggermente aumentato rispetto a quello dell'anno passato, è tuttavia espressiva di una sufficiente conoscenza, da parte dell'utenza, delle funzioni tipiche del servizio di difesa civica.

**Capitolo 2**

**TABELLA 2 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti  
Anno 2013.**

Enti	Casi	%
1 – Regione autonoma Valle d'Aosta	180	32%
2 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi	18	3%
3 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	63	11%
4 – Comuni convenzionati	149	26%
5 – Comunità montane convenzionate	5	1%
6 – Amministrazioni periferiche dello Stato	29	5%
7 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	44	8%
8 – <i>Questioni tra privati</i>	81	14%
<b>Totale</b>	<b>569*</b>	<b>100%</b>
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali.		

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge in misura significativa che le aree tematiche (Tabella 3) che più frequentemente determinano l'oggetto dell'istanza riguardano il settore dell'organizzazione, segnatamente in ordine al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente pubblico (141 casi), nonché quello dell'ordinamento, a carattere trasversale, nell'ambito del quale si ricomprendono, tra le altre, citando le materie più rilevanti in termini numerici, le sanzioni amministrative, la circolazione stradale e i tributi. Interessante anche l'incremento dei casi relativi alle attività economiche, passati da tre a quattordici.

Il settore dell'assistenza sociale nell'esercizio in esame ha subito un decremento: trattasi di 99 casi, di cui, principalmente, per provvidenze economiche (24 casi), per emergenza abitativa (20 casi), per edilizia popolare (9 casi), per la previdenza e assistenza (12 casi). Ha inciso particolarmente a determinare detto decremento il settore dell'assistenza e previdenza, ridottosi di oltre due terzi.

**Capitolo 2**

Il decremento delle tematiche afferenti all'ambiente e alla sanità è, in sostanza, il risultato del venire meno dell'apporto di alcune istanze collettive presenti nel corso dell'esercizio precedente.

Rilevante, infine, anche l'incremento delle istanze rivolte agli Enti locali, che hanno toccato ambiti diversi, con prevalenza delle materie afferenti ai tributi locali, alle sanzioni amministrative, al rapporto di lavoro e agli espropri.

**TABELLA 3 – Suddivisione dei casi per area tematica.**

Aree tematiche	Casi	%
1 – Accesso ai documenti amministrativi	14	3%
2 – Agricoltura e risorse naturali	3	1%
3 – Ambiente	13	2%
4 – Assetto del territorio	60	12%
5 – Attività economiche	14	3%
6 – Edilizia residenziale pubblica	29	6%
7 – Istruzione, cultura e formazione professionale	14	3%
8 – Ordinamento	124	25%
9 – Organizzazione	141	28%
10 – Politiche sociali	48	9%
11 – Previdenza e assistenza	12	2%
12 – Sanità	14	3%
13 – Trasporti e viabilità	15	3%
14 – Turismo e sport	1	0%

N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali e altre una pluralità di materie.

Nella parte finale, dedicata alle considerazioni conclusive e di sistema, cui si rimanda, sono illustrate le osservazioni di carattere generale che il Difensore civico svolge, traendole dai casi sottoposti alla sua attenzione.

**Capitolo 2**

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20); come già per l'anno 2012 è stata predisposta un'apposita tabella concernente le proposte di miglioramento amministrativo (Allegato 21).

Di seguito si riporta una descrizione analitica dei casi che sono parsi più significativi.

La selezione operata si propone di fornire uno spaccato del ruolo complessivamente svolto da questo Ufficio per dare concretezza alla duplice finalità della sua azione: quella della tutela dei cittadini e quella del miglioramento dell'attività amministrativa.

La casistica qui rendicontata si riferisce, pertanto, a questioni giuridicamente complesse, in cui l'Ufficio ha fornito il proprio contributo ai fini di una corretta applicazione della normativa, a situazioni in cui ha consentito al cittadino di acquisire certezza in ordine al corretto operato della Pubblica Amministrazione o alle modalità per far valere le proprie richieste, a vicende in cui ha sollecitato l'esame delle istanze inoltrate dall'utenza al fine di ottenere la definizione dei procedimenti amministrativi, a vicende in cui ha aperto un confronto dialettico per conciliare le diverse posizioni delle parti, a situazioni in cui ha stimolato l'esercizio dei poteri di autotutela.

Segue una separata descrizione delle proposte specificamente formulate per migliorare l'attività degli apparati pubblici, mentre altre proposte possono essere ricavate indirettamente dai commenti alle singole fattispecie. Sono state illustrate, data la loro rilevanza, anche proposte il cui esito si situa nel corso del primo mese del 2014.

I casi e le proposte di miglioramento illustrati sono ordinati per Amministrazioni destinatarie dell'intervento, e, all'interno delle medesime, per articolazioni strutturali (fanno eccezione le richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, che, in virtù della peculiarità della disciplina che le riguarda – in termini di Amministrazioni assoggettate alla competenza del Difensore civico regionale, di formalità del procedimento e di rapporti con il ricorso giurisdizionale – sono state considerate unitariamente).

La classificazione seguita è sembrata quella maggiormente funzionale alle esigenze di quanti possono essere interessati alle specificità dei singoli casi o delle proposte di miglioramento, mentre l'elencazione complessiva degli stessi utilizza un sottocriterio diverso, basato sulle aree di intervento e, nell'ambito di queste, sulle singole materie, con l'eccezione, anche qui, delle richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

**Capitolo 2****3. I casi più significativi.****REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA****PRESIDENZA DELLA REGIONE**

**Caso n. 119 – Presidenza della Regione** – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa al Comune di Aosta.

**Caso n. 176 – Reclutamento di personale di categoria A – graduatoria permanente – soppressione – accesso – avviamento tramite Centri per l'impiego e selezione pubblica – Presidenza della Regione.**

Si è rivolta al Difensore civico una cittadina, per rappresentare quanto segue.

Assunta a tempo determinato come bidella (categoria contrattuale A), richiede se risponda al vero che la graduatoria permanente del personale ausiliario regionale (A.T.A.R.) è stata soppressa.

Il Difensore civico replica affermativamente.

Infatti, l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2/2013 ha sostituito l'articolo 41, comma 1, della legge regionale 22/2010, omettendo la salvezza della norma regionale pregressa, che prevedeva la graduatoria permanente e prescrivendo, quali modalità di reclutamento per il personale di categoria A, l'avviamento tramite i Centri per l'impiego e la procedura ordinaria di selezione pubblica.

**Casi nn. 364 e 416 – Sanzione amministrativa – termine per la conclusione del procedimento – Presidenza della Regione.**

Un cittadino informa che, a seguito del verbale della Guardia di Finanza da cui ha preso avvio una contestazione amministrativa a suo carico, gli atti sono stati trasmessi all'Ufficio Sanzioni amministrative della Regione.

A conferma di ciò egli è stato più volte contattato telefonicamente dalla Struttura e lo stesso verbale redatto dai finanzieri riportava il termine entro il quale egli avrebbe potuto presentare memorie difensive.

Non avendo più ricevuto notizie da oltre tre mesi, il cittadino si è rivolto al Difensore civico chiedendone l'intervento.

**Capitolo 2**

A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Amministrazione pubblica ha comunicato che, *medio tempore*, era intervenuta ordinanza di archiviazione del verbale di accertamento della violazione amministrativa.

**ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA E POLITICHE DEL LAVORO<sup>1</sup>**

**Caso n. 83 – Contributi per l'esercizio di attività informativa e redazionale – procedimento concluso prima della pubblicazione di deliberazione di riduzione – riduzione – non opera – Assessorato Attività produttive<sup>2</sup>.**

Si è presentata una cittadina, amministratore di società, rappresentando quanto segue.

Con apposita deliberazione, la Giunta regionale ha concesso alla predetta società un contributo a sostegno delle spese di investimento preventivate per l'acquisto di beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività informativa e redazionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11/2008.

Con nota successiva, la Struttura competente dell'Assessorato Attività produttive ha precisato che il contributo sopra citato è stato ricalcolato nella misura ridotta al 20% delle spese ammissibili anziché nella misura massima del 30%, in base a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1952 in data 5 ottobre 2012, che prevedeva la riduzione di dieci punti percentuali dell'intensità massima di aiuto di tutte le leggi regionali aventi ad oggetto contributi economici di qualsiasi genere, espressi in percentuale.

Tale ultima deliberazione estendeva la prefata riduzione anche alle istruttorie in corso, non ancora concluse con il provvedimento di concessione della sovvenzione economica, alla data di pubblicazione della deliberazione medesima.

Interveniva il Difensore civico per sottolineare che, nel caso di specie, l'istruttoria appariva già conclusa, essendo intervenuto il provvedimento di concessione, come da deliberazione sopra rammentata.

La cittadina informava l'Ufficio della conclusione ad essa favorevole della vicenda.

**ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA**

**Caso n. 89 – Iscrizione di alunni presso scuole dell'infanzia e primaria – discrasia nell'ambito di plesso scolastico – ingresso di contingente di alunni fino alla concorrenza del numero di obbligati – Assessorato Istruzione e Cultura / Comune di Sarre.**

<sup>1</sup> A far data dal 1° settembre 2013, l'Assessorato Attività produttive ha assunto questa nuova denominazione, con l'entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale n. 1255 del 26 luglio 2013.

<sup>2</sup> L'intervento ha avuto luogo prima del 1° settembre 2013, data dalla quale l'Assessorato Attività produttive ha assunto la seguente nuova denominazione Assessorato Attività produttive, energia e politiche del Lavoro.

**Capitolo 2**

Si è presentata una cittadina, per comunicare quanto segue.

Con deliberazione della Giunta n. 139/2009, il Comune di Sarre ha stabilito i criteri di ripartizione degli alunni nelle scuole del territorio.

Per quanto riguarda, in particolare, una sola frazione, ha stabilito limitazioni più stringenti.

In particolare, ai sensi del punto 2. del deliberato, *“nel plesso di scuola materna e di scuola primaria della frazione, non sono ammesse in ogni caso iscrizioni di alunni provenienti da una diversa zona di competenza territoriale, fatto salvo per l'eventuale presenza nel plesso stesso di fratelli e/o sorelle”*.

La cittadina ritiene che tale limitazione crei una discrasia in ordine all'assegnazione degli insegnanti e criticità per gli alunni.

Il Difensore civico ha contattato la Sovrintendente agli Studi della Regione.

Dall'incontro, è scaturita una possibile soluzione che si riteneva potesse soddisfare anche le esigenze del Comune, nel senso di ammettere, in entrata, un contingente di alunni, fino alla concorrenza del numero degli obbligati.

Il Difensore civico suggeriva, a tale fine, un'integrazione del punto 2. della suddetta deliberazione.

Il Comune riscontrava positivamente la proposta.

**Caso n. 314 – Prova di accertamento linguistico per docenti – in ambito concorsuale – validità per lo stesso ordine scolastico – in apposita prova – valido anche per ordine inferiore – Assessorato Istruzione e Cultura.**

Si è rivolta al Difensore civico una cittadina, per rappresentare quanto segue.

Ha superato la prova di accertamento della lingua francese nel corso di procedura concorsuale per il reclutamento di docenti per la scuola primaria.

Paventa che tale titolo, sentito l'Assessorato Istruzione e Cultura, non sarebbe valido ai fini dell'insegnamento nella scuola dell'infanzia.

A seguito degli opportuni approfondimenti, il Difensore civico ha rilevato che l'articolo 7, comma 2, della legge regionale 12/1993, prevede l'esonero dalla prova di accertamento linguistico per coloro che abbiano superato la prova suddetta in occasione di precedente concorso relativo ad insegnamenti dello stesso ordine scolastico. La scuola dell'infanzia appartiene a diverso ordine scolastico rispetto alla scuola primaria.

Il superamento della prova nel corso dell'apposita sessione al di fuori di procedure concorsuali ha invece validità per tutti gli ordini di scuola.

**Capitolo 2**

Si tratta della stessa tipologia di esame, ma, nel caso di concorso, la commissione esaminatrice per le prove di merito è integrata dal componente esperto in lingua francese ai fini dello specifico concorso, mentre nel caso di sessione extra concorsuale, la commissione è costituita esclusivamente ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua.

**ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI**

**Casi nn. 127, 132, 149 e 161 – Medici dipendenti – partecipazione a commissioni per accertamento di invalidità – attività esterna all'Azienda – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.**

Si sono rivolti a questo Ufficio alcuni dirigenti medici dipendenti dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, per rappresentare quanto segue.

Presidente e componenti della Commissione regionale invalidi civili, hanno ricevuto una nota aziendale, con cui veniva loro comunicata la trattenuta del 5% sui compensi corrisposti a tale titolo, retroattivamente dall'anno 2011, in base a nota dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, con la quale veniva operata l'assimilazione dell'attività in parola alla libera professione *intramoenia*.

In particolare, si trattava dell'applicazione dell'articolo 58 C.C.N.L. 8 giugno 2000 dell'area medico-veterinaria.

Il Difensore civico inoltrava nota all'Azienda, nella quale esplicitava quanto di seguito.

La norma pattizia pareva riguardare attività poste in essere dal Dirigente, in base ad apposita convenzione con un Ente terzo; nel caso di specie, la nomina era avvenuta con decreto del Presidente della Regione e non era stata stipulata alcuna convenzione tra la Regione e l'Azienda.

Inoltre, l'attività in parola sembrava rientrare nell'alveo del successivo articolo 60, comma 1, lettera c), che riguarda la partecipazione a commissioni presso Enti e Ministeri (tra cui sono indicate, a titolo esemplificativo, le commissioni invalidi civili), in ordine alla quale non viene prevista trattenuta.

Con apposita nota, l'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali comunicava la definizione della questione, nel senso prospettato dai cittadini.

**Casi nn. 140 e 166 – Indebito su provvidenze in materia di invalidità rimborso – rateizzazione – termini – dichiarazione di reddito presunto per l'anno in corso – efficacia – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.**

Una cittadina si è presentata presso il Difensore civico, per rammostrare quanto segue.



**Capitolo 2**

Invalida, ha dichiarato, su richiesta della Struttura competente in materia, il reddito presunto dell'anno in corso, specificando di superare l'importo massimo previsto ai fini del riconoscimento della provvidenza economica ricollegata all'invalidità.

La Struttura continuava ad erogare l'indennità, salvo poi richiederne il rimborso, proprio in ragione del citato superamento.

Il Difensore civico, a seguito della lagnanza della cittadina, segnalava alla Struttura, a titolo di miglioramento amministrativo, che la dichiarazione di reddito presunto in corso d'anno non era prevista dalle norme di legge; se introdotta, comunque, doveva rispondere alla *ratio* del monitoraggio, appunto, in corso d'anno. Quindi, in caso di superamento del reddito, avrebbe dovuto comportare la sospensione della provvidenza, cosa non avvenuta nel caso di specie, nonostante la diligenza della cittadina.

La Struttura prendeva atto delle osservazioni del Difensore civico e provvedeva a modificare la prassi dell'Ufficio, sospendendo, d'ora in avanti, le provvidenze in caso di reddito presunto eccedente.

Riguardo all'indebito, comunque costituitosi, la Struttura riteneva di poter concedere una rateizzazione massima per i successivi cinque anni, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge regionale 30/2009.

Il Difensore civico rappresentava come il termine quinquennale fosse da ritenersi derogato dall'articolo 3, comma 7bis, della legge regionale 11/1999, che, in tema di provvidenze economiche concernenti l'invalidità, consente la rateizzazione decennale. La Struttura rivedeva la sua posizione e consentiva la rateizzazione decennale.

## **ENTI, ISTITUTI, AZIENDE, CONSORZI DIPENDENTI DALLA REGIONE E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI**

### **AGENZIA REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA VALLE D'AOSTA**

**Caso n. 221 – Alienazione di immobili di proprietà A.R.E.R. (ex I.A.C.P.) – intervenuta usucapione – diritto di prelazione non sussiste – A.R.E.R.**

Si è presentato un cittadino, rappresentando la seguente vicenda.

Nel 1990 ha ricevuto, in seguito a donazione, un immobile sito nel Comune di Aosta che il donatore aveva acquistato dall'ex I.A.C.P., oggi A.R.E.R.

Avendo intenzione di vendere il predetto immobile, il cittadino è venuto a sapere dell'esistenza di un diritto di prelazione a favore dell'A.R.E.R., e che tale diritto poteva

**Capitolo 2**

essere estinto, a norma di legge, soltanto dietro pagamento di una somma di denaro a favore dell'Agenzia.

Ha pertanto chiesto l'intervento del Difensore civico per un approfondimento della questione rappresentata.

Ai sensi dell'articolo 28, commi 7, 9 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (*Testo unico e disposizioni generali sull'edilizia popolare ed economica. Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica*), l'alloggio acquistato da un assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica non può essere alienato a nessun titolo per un periodo di 10 anni, né su di esso, in tale lasso di tempo, può essere costituito alcun diritto reale di godimento. Allo scadere del decennio, in caso di alienazione, l'assegnatario deve darne comunicazione all'Istituto competente che potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione. Poiché l'assegnatario non aveva comunicato all'Istituto allora competente l'intenzione di donare l'immobile, e poiché la donazione, a parere di questo Ufficio, deve considerarsi atto di alienazione del bene, anche se senza corrispettivo economico, la donazione era da ritenersi nulla, ai sensi di quanto disposto proprio dall'articolo 28, comma 11 della citata norma. Si è dunque ritenuto che il donatario, che si era sempre comportato *uti dominus* nei confronti del bene, l'avesse acquisito per usucapione.

Neppure sussisteva, contrariamente a quanto richiesto dall'A.R.E.R., il diritto al pagamento della somma prevista dalla legge 24 dicembre 1993, articolo 1, comma 25, perché l'Agenzia rinunciava all'esercizio del diritto di prelazione. L'usucapione infatti determina un acquisto della proprietà a titolo originario, e quindi essa si consolida in capo al proprietario libera da ogni vincolo preesistente.

Gli esiti dello studio sono stati comunicati sia all'istante che alla direzione dell'A.R.E.R.

**AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA**

**Casi nn. 127, 132, 149 e 161 – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta** – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

**Caso n. 137 – Ticket su prestazioni sanitarie – su esame successivo eventuale – non debenza – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.**

**Capitolo 2**

Ha contattato questo Ufficio un cittadino, anche per conto della figlia minore, rappresentando quanto segue.

Il cittadino e la figlia minore sono stati sottoposti ad esame sanitario con esito negativo.

Il successivo esame, pur richiesto dal medico curante, non si è quindi rivelato necessario.

I cittadini, tuttavia, hanno pagato la tariffazione completa, come confermato da nota dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Hanno richiesto l'intervento del Difensore civico, che, a sua volta, ha richiesto chiarimenti all'Ente.

L'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, in un primo tempo, riferiva che il ticket viene pagato in base alla prescrizione del medico di base. Quindi, se il medico di base prescrive entrambi gli esami, il cittadino paga due ticket, anche se, in caso di negatività del primo esame, non si procede al secondo.

Il motivo stava nel fatto che entrambi gli esami devono essere eseguiti sullo stesso campione di urine. Il che comporta che, qualora il medico di base prescrivesse solo il primo esame e si rendesse, come avviene nella stragrande maggioranza dei casi, necessario il secondo, il cittadino dovrebbe tornare dal medico di base e farsi prescrivere nuovamente entrambi gli esami. Ciò, in quanto il primo campione, nel frattempo, diviene inutilizzabile.

Inoltre, l'Azienda precisava che una diversa regolamentazione si sarebbe rivelata di difficile attuazione e onerosa per la cittadinanza.

Il Difensore civico replicava che risultava incongruo onerare il cittadino per una prestazione non eseguita, anche in relazione al principio dell'equa partecipazione dell'utenza alla spesa sanitaria.

A seguito della replica, l'Azienda comunicava di avere individuato la soluzione al problema, che consente di non onerare il cittadino per una prestazione non eseguita, attraverso il rimborso del relativo ticket.

**Casi nn. 366 e 414 – Corso di qualificazione professionale – limite di età non superiore a 35 anni – coincide con il compleanno – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.**

Si sono presentati presso l'Ufficio due cittadini, in relazione a quanto segue.

Un bando per corso di qualificazione professionale per servizi di soccorso prevede che i candidati non abbiano oltre 35 anni di età.

I cittadini domandano se possano essere ammessi anche coloro che abbiano già compiuto i 35 anni e non ancora i 36 anni.

**Capitolo 2**

Il Difensore civico spiega che la questione è stata oggetto di due diverse posizioni in giurisprudenza.

Al fine di dirimere il contrasto, è intervenuto il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, con sentenza n. 21 in data 2 dicembre 2011, che ha equiparato il requisito dell'età non superiore a un certo numero di anni al compleanno.

Il Difensore civico ritiene, quindi, che i cittadini non abbiano molte possibilità di vittoria in sede di eventuale giudizio, in quanto, pur se la decisione del Consiglio di Stato non costituisce vincolo, essa rappresenta una linea assai autorevole di indirizzo, provenendo dall'Adunanza plenaria.

I cittadini hanno preso atto.

**COMUNI CONVENZIONATI****COMUNE DI AOSTA****Casi nn. 31 e 188-196 – Servizio di sgombero neve su strade comunali – obblighi dell'Amministrazione – Comune di Aosta.**

Alcuni cittadini si sono rivolti al Difensore civico lamentando che sulla strada su cui si affacciano le loro abitazioni non veniva effettuata né la manutenzione ordinaria né lo sgombero neve durante i mesi invernali, con conseguenti gravi disagi per i residenti nella zona (fra i quali vi è anche un disabile grave), che soprattutto nei mesi invernali vedevano notevolmente limitata la possibilità di spostarsi e di farsi raggiungere anche dai mezzi di soccorso. Chiedevano altresì quale fosse la natura della strada in oggetto, riferendo di aver appreso informalmente dagli Uffici comunali che si trattava di strada vicinale privata, ma che l'Amministrazione regionale aveva effettuato a proprie spese diversi interventi sulla stessa.

Il Difensore civico ha dunque inviato nota scritta al Servizio Viabilità del Comune di Aosta chiedendo chiarimenti in merito alla problematica rappresentata dagli istanti.

L'Amministrazione comunale ha risposto nei termini previsti riferendo di aver provveduto alla progettazione dei lavori di sistemazione della strada oggetto dell'istanza, lavori che erano poi stati eseguiti dall'Amministrazione regionale, precisando inoltre che tale via di comunicazione era inizialmente di natura privata, divenendo pubblica soltanto nel 2008 (sebbene risultasse ancora classificata come vicinale), con l'approvazione di apposita variante non sostanziale al Piano regolatore generale. L'Ufficio contattato ha infine comunicato di aver inserito la strada tra quelle oggetto di “*manutenzione stradale*”, e che pertanto avrebbe effettuato sulla stessa anche lo sgombero neve.

**Capitolo 2**

Il Difensore civico, preso atto della positiva conclusione della vicenda, ha dunque comunicato ai cittadini quanto appreso dal Comune, provvedendo ad archiviare la pratica.

**Casi nn. 59, 119 e 392 – Sanzioni amministrative per contravvenzioni al Codice della Strada – insolvenza – fermo amministrativo – termini – Comune di Aosta / Maggioli Tributi S.p.A. / Presidenza della Regione.**

Un cittadino ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di ottenere la rateizzazione del pagamento di sanzioni notificate dalla Polizia municipale di Aosta. Riferiva l'istante di aver ricevuto notifica di fermo amministrativo per una prima multa, mentre per altre contravvenzioni più vecchie ha ricevuto unicamente notifiche di pagamento. Chiedeva altresì se circolando con la vettura in fermo amministrativo, in caso di danno, l'assicurazione avrebbe coperto i danni.

Il Difensore civico rispondeva negativamente a tale ultima domanda e, informatosi per le vie brevi presso il Comando dei Vigili urbani, otteneva i seguenti chiarimenti.

Il regolamento comunale vigente non prevede la possibilità di rateizzazione (sebbene previsto in passato). Per cui dopo la ricezione dell'ingiunzione di pagamento, si considera avviata la procedura esecutiva volta al recupero delle somme dovute. Al fine di poter togliere il fermo amministrativo, dunque, il debitore deve pagare tutte le somme dovute a titolo di sanzione, pena il sequestro del veicolo e la sua vendita all'asta.

Chiarita la situazione, il cittadino ha voluto sapere se, saldando il debito riferito al fermo amministrativo, la Pubblica Amministrazione può, in esecuzione di altro debito pregresso, ottenere un nuovo fermo amministrativo del veicolo.

In questo caso il Difensore civico ha risposto affermativamente evidenziando come la Pubblica Amministrazione, anche al fine di evitare un danno erariale, sia obbligata a ricercare ogni possibile mezzo per recuperare le somme a debito.

Il Difensore civico ha altresì informato il cittadino che il fermo amministrativo non ha termini, nel senso che perdura fino all'adempimento del debitore. L'Amministrazione decide caso per caso se procedere all'eventuale pignoramento, quando vantaggioso economicamente.

**Casi nn. 188-196 – Comune di Aosta –** Si rinvia alla descrizione contenuta in questa sezione relativa al Comune di Aosta.

**Casi nn. 339 e 479-480 – Violazioni del Codice della strada – notifica sanzione – modalità di calcolo degli importi dovuti – Comune di Aosta / Maggioli Tributi S.p.A.**

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico per rappresentare quanto segue.

**Capitolo 2**

In seguito a violazione del Codice della strada, si è visto notificare relativa sanzione pecuniaria.

Avendo provveduto al pagamento dell'importo della sanzione in misura ridotta ma oltre il 60° giorno, ha ricevuto solleciti scritti e, successivamente, notifica di ingiunzione di pagamento in cui gli veniva richiesto un importo molto superiore a quello inizialmente comunicato.

Ha chiesto dunque indicazioni sulle modalità di calcolo delle somme dovute nel caso di mancato pagamento della sanzione entro il termine previsto dei 60 giorni.

Questo Ufficio, intervenuto presso il Comando della Polizia municipale di Aosta e presso la Società incaricata della riscossione, una volta accertata la cifra esatta dovuta dall'istante, ha comunque rilevato come né nel verbale notificato né nei successivi solleciti o nell'ingiunzione di pagamento venga indicato l'importo totale dovuto in caso di mancato pagamento dell'importo in misura ridotta.

È stata pertanto inoltrata all'Ente proposta di miglioramento amministrativo.

**Casi nn. 448-449 – Imposta di bollo – su permesso di transito in zona a traffico limitato e sulla relativa richiesta – sussiste – Comune di Aosta.**

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico per rappresentare quanto segue.

Residente nel centro storico, ha richiesto il permesso di transito in zona a traffico limitato.

Il Comune ha richiesto l'allegazione di due marche da bollo, per la richiesta e per il contrassegno rappresentativo del permesso.

Il cittadino domanda se debba assolvere l'imposta di bollo su entrambi i documenti.

Il Difensore civico, esaminata la questione, ritiene che l'imposta di bollo debba essere assolta sia sulla richiesta che sul contrassegno.

Per quanto riguarda la richiesta, tanto è previsto dall'articolo 3, comma 1, della Tariffa Allegato A Parte I, al decreto del Presidente della Repubblica 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni, che assoggetta al tributo, tra gli altri, le istanze alla pubblica amministrazione tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo.

Per quanto riguarda il contrassegno, il successivo articolo 4, comma 1, della medesima Tariffa assoggetta all'imposta gli atti e i provvedimenti degli organi della Pubblica Amministrazione.

**Caso n. 478 – Modalità di calcolo della T.A.R.E.S. – soggetti esentati o aventi diritto a riduzioni tariffarie – esenzioni o riduzioni per cittadini che dimostrino di vivere stabilmente per tutto l'anno / per alcuni mesi in altro Comune – Comune di Aosta.**

**Capitolo 2**

Si è presentato un cittadino per rappresentare quanto segue.

Il figlio, pur essendo iscritto nel proprio nucleo familiare, vive e lavora stabilmente all'estero, ed è in possesso di regolare permesso di soggiorno.

All'istante è stato comunicato l'importo della T.A.R.E.S., calcolato in base al nucleo familiare comprensivo del figlio per l'unità immobiliare in cui è residente. Il cittadino ha dunque chiesto al Difensore civico se tale richiesta fosse legittima, poiché tra i principi alla base della nuova imposta dovrebbe esserci quello di un importo commisurato alla quantità di rifiuti prodotta.

Questo Ufficio ha preliminarmente esaminato il vigente regolamento in materia di rifiuti, il quale, all'articolo 14, comma 2, stabilisce che *“per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali”*, ed è successivamente intervenuto presso l'Amministrazione interessata con proposta di miglioramento amministrativo nella quale si è chiesto di valutare la possibilità di modificare il vigente regolamento prevedendo esenzioni o riduzioni tariffarie per i componenti del nucleo familiare che dimostrino di vivere stabilmente durante tutto l'anno o anche per una parte di esso in un Comune diverso da quello di iscrizione anagrafica.

L'Amministrazione ha risposto comunicando che, dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014, il Comune dovrà disciplinare la nuova *Imposta unica comunale* (I.U.C.), comprensiva anche dell'imposta per i rifiuti, e che si terrà conto della segnalazione del Difensore civico nella predisposizione della nuova normativa di riferimento.

**Casi nn. 479-480 – Comune di Aosta** – Si rinvia alla descrizione contenuta in questa sezione relativa al Comune di Aosta.

**COMUNE DI BIONAZ**

**Casi nn. 439, 486 e 507 – Concessioni edilizie succedutesi nel tempo – oneri di urbanizzazione e costo di costruzione – ricalcolo definitivo – Comune di Bionaz.**

Si è rivolta a questo Ufficio una cittadina, per rappresentare quanto segue.

Il Comune le ha rilasciato una prima concessione per l'esercizio di attività turistiche e ricettive, con il versamento dei relativi oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Successivamente, le veniva rilasciata una variante, con modificazione della destinazione d'uso da attività turistico-ricettiva ad alloggio per abitazione temporanea, senza versamento di oneri.



**Capitolo 2**

Infine, le veniva rilasciato permesso di costruire per opere di completamento, con ulteriore versamento per oneri.

Ha più volte richiesto al Comune il rendiconto definitivo degli oneri dovuti, posto che il primo versamento si riferiva ad un'area poi ridottasi sostanzialmente della metà, in ragione dell'assentita variazione di destinazione d'uso, ma senza ottenere riscontro.

Il Difensore civico interveniva presso il Comune, che trasmetteva i conteggi.

Senonché, i conteggi medesimi non tenevano conto di un versamento effettuato dalla cittadina, per cui il Difensore civico invitava l'Amministrazione ad un ulteriore approfondimento, che portava, ad inizio 2014, al calcolo corretto e alla conseguente liquidazione del dovuto, comprensivo degli interessi legali.

**COMUNE DI GIGNOD****Casi nn. 146-147 – Difficoltà di accesso all'abitazione causa delimitazione di aree di parcheggio – ridefinizione delle aree – risoluzione – Comune di Gignod.**

Si è presentato presso questo Ufficio un cittadino per rappresentare quanto segue.

Lamenta difficoltà nel raggiungere il proprio box adibito a ricovero veicoli a causa della delimitazione di parcheggi nell'area antistante.

Ha quindi inviato tre note al Comune, in data 2 dicembre 2011, 26 ottobre 2012 e 16 marzo 2013, senza ottenere riscontro.

A seguito dell'intervento del Difensore civico, il Comune ha provveduto alla delimitazione dei parcheggi, disegnando idonee strisce.

**COMUNE DI NUS****Caso n. 238 – Vincolo espropriativo posto su terreni privati – termine di decadenza e provvedimento di apposizione – Comune di Nus.**

Una cittadina ha chiesto l'intervento del Difensore civico per verificare la legittimità di un vincolo apposto dal Comune su un terreno di sua proprietà, avendo ricevuto l'avviso di avvio del procedimento che avrebbe portato all'esproprio dell'area, specificando che tale vincolo pesava sul suo fondo ininterrottamente da 27 anni, senza che i proprietari avessero ricevuto notizia della sua formale reiterazione.

A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Amministrazione, dopo aver richiesto parere legale sulla questione, ha comunicato che il vincolo in questione risultava effettivamente scaduto



**Capitolo 2**

per non essere stato reiterato nei modi e con le forme previste dalla legge, provvedendo contestualmente a sospendere il procedimento espropriativo.

Questo Ufficio, analizzato il parere legale fornito tramite il Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta (C.E.L.V.A.), del quale condivide appieno le conclusioni, ritenendo il vincolo scaduto per non essere stato reiterato nei termini di legge, e ribadendo che il procedimento espropriativo inizia con la dichiarazione di pubblica utilità disposta con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera e non già con la manifestazione di volontà dell'Ente di realizzarla, preso atto del provvedimento di sospensione del procedimento espropriativo, ha provveduto ad archiviare la pratica.

**COMUNE DI OLLOMONT****Caso n. 37 – Comodato d'uso gratuito di immobile di proprietà comunale a favore di Associazione di volontariato – Comune di Ollomont.**

I rappresentanti di un'Associazione di volontariato operante sul territorio valdostano si sono rivolti al Difensore civico riferendo di aver sempre utilizzato per le loro attività istituzionali un immobile sito nel Comune di Ollomont e di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta, che lo aveva sempre concesso in comodato d'uso gratuito e a tempo indeterminato. La proprietà dell'immobile è stata successivamente trasferita al Comune di Ollomont con il vincolo, per il nuovo proprietario, di rispettare il comodato esistente. Gli istanti lamentavano tuttavia che l'Amministrazione comunale aveva da subito chiesto di rinegoziare le condizioni d'uso dell'immobile rivendicando la possibilità di utilizzarlo per i propri fini istituzionali in determinati periodi dell'anno così impedendone di fatto la fruizione. Avevano pertanto predisposto una bozza di accordo che ridefinisse le condizioni d'uso dell'immobile, sottoponendola al Comune.

Il Difensore civico, ha preliminarmente studiato la questione di diritto e analizzato la bozza di contratto di comodato tra il Comune e l'Associazione, ed è successivamente intervenuto presso l'Amministrazione comunale prima informalmente, a titolo di collaborazione interistituzionale, e poi in via ufficiale, a seguito della sottoscrizione da parte del Comune della convenzione con il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, al fine di sollecitarla ad accordarsi con l'Associazione per la fruizione dell'immobile. Dopo diversi solleciti, verbali e scritti, il Difensore civico ha ricevuto comunicazione della avvenuta sottoscrizione del contratto, provvedendo pertanto ad archiviare la pratica.

**Capitolo 2****COMUNE DI SARRE**

**Caso n. 89 – Comune di Sarre.** – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Istruzione e Cultura.

**Caso n. 91 – Anagrafe – presenza in unica abitazione di persone legate da vincoli familiari – stato di famiglia – Comune di Sarre.**

Una cittadina ha contattato il Difensore civico, esponendo quanto segue.

Vive insieme al fratello, che ha un proprio nucleo familiare, in un'unica abitazione ma in separato stato di famiglia.

Il Comune, a seguito di accertamenti, le ha rammostrato come, in questo caso, entrambi devono comparire sullo stesso stato di famiglia, a meno che la casa venga divisa, creando due unità abitative.

Il Difensore civico ha approfondito la questione, anche sentendo l'Ufficio comunale competente, e ha appurato che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 223/1989, effettivamente se soggetti con vincolo di parentela convivono in una medesima casa, devono comparire nello stesso stato di famiglia, a meno che la casa venga divisa, creando due unità abitative.

**AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO**

**Caso n. 58 – Ricongiunzione a fini pensionistici – comunicazione di reiezione da parte di I.N.P.S. – Gestione ex Inpdap – accoglimento da parte dell'Ente di appartenenza – rettifica – I.N.P.S. - Gestione ex I.N.P.D.A.P.**

Si è presentata una cittadina, per comunicare quanto segue.

Dipendente pubblica, ha richiesto la ricongiunzione di periodi pregressi a fini pensionistici e ha già saldato il relativo onere.

A fine anno, però, le è stata notificata la reiezione del ricongiungimento, da parte dell'I.N.P.S. - Gestione ex I.N.P.D.A.P., per altro senza motivazione, con l'avvertenza della possibilità di ricorso.

La cittadina ha richiesto chiarimenti all'I.N.P.S. - Gestione ex I.N.P.D.A.P. che l'ha rassicurata in ordine al buon fine della pratica (la ricongiunzione è stata appunto concessa dal suo Ente datore di lavoro e saldata).

**Capitolo 2**

Resta tuttavia la notifica di reiezione.

La cittadina richiede l'intervento del Difensore civico, il quale ha contattato la funzionaria I.N.P.S. - ex Gestione I.N.P.D.A.P., che si occupa di ricongiunzioni.

La funzionaria ha spiegato che la cittadina ha presentato due domande: una al suo Ente (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali – Direzione regionale del Lavoro per la Valle d'Aosta) e l'altra all'I.N.P.S. - Gestione ex I.N.P.D.A.P.

La reiezione riguarda la seconda domanda. Per altro, nel provvedimento si dà conto che i periodi richiesti a ricongiunzione sono stati oggetto del decreto n. 49 del 17 aprile 2009, emesso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali – Direzione regionale del Lavoro per la Valle d'Aosta.

La previsione di possibile ricorso è una dicitura presente in ogni nota.

Il riconoscimento della ricongiunzione è quindi avvenuto con il citato provvedimento.

La cittadina, però, ricontattata dal Difensore civico, ha precisato di avere presentato una sola domanda, poi inviata dal Ministero a suo tempo all'I.N.P.D.A.P., ai fini della verifica della correttezza dei relativi dati.

Il Difensore civico ha, pertanto, risentito la funzionaria, consigliando l'invio alla cittadina di nota chiarificatrice di annullamento della reiezione, adempimento cui l'Istituto ha provveduto.

**Caso n. 105 – Imposta di bollo su possesso di autoveicoli – termine di prescrizione triennale – sussiste – Agenzia delle Entrate / Equitalia Nord S.p.A.**

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico, per comunicare quanto segue.

Si è visto notificare una cartella di pagamento per omesso assolvimento dell'imposta di bollo su autoveicolo per l'anno 2006, per altro alienato nel 2007.

Ha domandato se la pretesa erariale fosse prescritta.

Il cittadino ha, quindi, richiesto l'intervento del Difensore civico.

Il Difensore civico ha approfondito la questione, anche richiedendo chiarimenti all'Agenzia delle Entrate che, attraverso un funzionario, ha precisato che era già intervenuta una prima notificazione nei termini, mediante raccomandata non ritirata e per la quale la notificazione medesima era, quindi, andata a buon fine per compiuta giacenza.

L'Agenzia ha, per altro, aggiunto e confermato che è maturata la prescrizione triennale, in quanto l'iscrizione a ruolo è avvenuta dopo oltre tre anni dalla prima notificazione.

Il cittadino, pertanto, poteva presentare istanza di sgravio.

**Capitolo 2****Caso n. 210 – Classamento di unità immobiliare urbana – richiesta di riesame – ricorso giurisdizionale – giudicato pregresso – inammissibilità – Agenzia delle Entrate.**

Si è presentata una cittadina, per rappresentare quanto segue.

È alla proprietà di appartamento facente parte di stabile nel Comune di Aosta.

L'appartamento è classato in categoria A1 ma la cittadina ritiene che non presenti le caratteristiche dell'abitazione di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969.

Aveva già richiesto all'Agenzia del Territorio, dal 1° dicembre 2012 inglobata nell'Agenzia delle Entrate, il classamento in categoria A2 e, avverso il diniego, aveva altresì proposto ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Aosta.

Il Giudice Tributario aveva dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto la questione era già stata oggetto di pronuncia nel 1956.

La cittadina richiede l'intervento del Difensore civico.

Il Difensore civico, effettuati gli approfondimenti dovuti, ritiene quanto segue.

La sentenza passata in giudicato pronunciata sul merito nel 1956 esclude la proposizione di ulteriore gravame, in omaggio al principio del *ne bis in idem*. In questo senso ha disposto la Commissione Tributaria Provinciale di Aosta, dichiarando l'inammissibilità del ricorso.

Vero è che, dopo la pronuncia del 1956, è intervenuto un elemento di novità, a dire l'emanazione del decreto ministeriale 2 agosto 1969, che ha stabilito specifici parametri per identificare le abitazioni cosiddette di lusso e che tale elemento di novità poteva portare a ritenere che non si fosse in presenza della medesima fattispecie e quindi non operasse il principio del *ne bis in idem*.

È altrettanto vero, tuttavia, che tale considerazione dovesse convertirsi in motivo di impugnazione, avverso la sentenza di prime cure, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Sentenza di prime cure che, invece, non è stata appellata nei sessanta giorni previsti, a pena di decadenza, dal decreto legislativo 546/1992, e, quindi, è divenuta definitiva: un nuovo ricorso diverrebbe inammissibile, in quanto, sostanzialmente, eluderebbe la maturazione, compiutasi, di un termine decadenziale, operando la vulnerazione del principio del *ne bis in idem*.

**Caso n. 303 – Sanzione amministrativa – cartella di pagamento annullata per vizi propri – notificazione di nuova cartella – legittimità – Equitalia Nord S.p.A.**

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico per rappresentare quanto segue.

**Capitolo 2**

Si è visto notificare una cartella di pagamento per una sanzione derivante dalla mancata presentazione in qualità di teste in un procedimento penale. Precedentemente aveva impugnato un'altra cartella, per lo stesso titolo, e richiede se è possibile la notificazione di una nuova cartella.

Il Difensore civico spiega che ciò è possibile, in quanto la prima cartella era stata annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Aosta per vizi propri (difetto di motivazione) e, quindi, la sanzione ivi contenuta può essere oggetto di nuova cartella che appare indenne da vizi e notificata comunque nei termini.

**Caso n. 386-387 – Imposta sul valore aggiunto – processo verbale di constatazione – accertamento con adesione ex articolo 5 bis del decreto legislativo 218/1997 – definitività del rapporto – Agenzia delle Entrate / Equitalia Nord S.p.A.**

Si è rivolta al Difensore civico una cittadina, per rappresentare quanto segue.

La cittadina si è vista notificare alcune cartelle di pagamento, in ordine ad una vertenza con l'Agenzia delle Entrate, originata da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza riguardo alla propria attività per alcune annualità di imposta.

La cittadina ritiene che le conclusioni cui è pervenuta la Guardia di Finanza siano erranee, comportando duplicazioni di imposta e l'assoggettamento ad I.V.A. di prestazione di servizio a suo parere esente dall'imposta.

Tuttavia, ha sottoscritto un accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legislativo 218/1997.

Domanda se tale adesione sia preclusiva di ulteriori azioni.

Il Difensore civico spiega che il particolare istituto utilizzato comporta i vantaggi della riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, la possibilità di rateazione senza prestazione di garanzie fideiussorie e la definizione non subordinata alla volontà dell'Agenzia delle Entrate. Per contro, la comunicazione della volontà di adesione va presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione e trattasi di comunicazione di adesione irrevocabile, in assenza di qualsiasi contraddittorio.

La cittadina precisa altresì di avere sottoscritto l'accertamento con adesione sulla base di erroneo consiglio del professionista cui si era affidata.

Il Difensore civico spiega che non si tratta di circostanza esimente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, verso la quale il solo contribuente è obbligato.

## **RICHIESTA DI RIESAME DEL DINIEGO O DEL DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Casi nn. 247-248 – Richiesta di accesso a documenti amministrativi – accoglimento – mancata esecuzione – istanza di riesame – inammissibile – obbligo di esecuzione da parte dell'Ente – sussiste – Comune di Champorcher.**

Due cittadini presentavano al Difensore civico istanza di riesame del diniego di accesso a documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 25, comma 4, legge 241/1990 e dell'articolo 43, comma 8, legge regionale 19/2007.

Segnatamente, i cittadini richiedevano l'esame e l'estrazione di copia di documenti afferenti ad ogni unità immobiliare diversa dalla propria in condominio sito nel Comune di Champorcher.

Tanto, al fine di difendere i propri diritti in sede di contenzioso civile.

Il Comune comunicava, tramite messaggio di posta elettronica, l'accoglimento della richiesta.

Senonché gli istanti protestavano che l'accesso non era avvenuto e, quindi, presentavano l'istanza di riesame per vedere accolte le proprie ragioni.

Il Difensore civico dichiarava l'istanza di riesame inammissibile, poiché la determinazione del Comune, nel senso dell'accoglimento, era intervenuta, come si diceva, tramite messaggio di posta elettronica, seppure con modalità non rituali, e il cittadino non poteva gravarsi avverso un provvedimento ad esso interamente favorevole.

Il Difensore civico, comunque, invitava il Comune a dare sollecita esecuzione alla propria determinazione di accoglimento della richiesta di accesso, come in seguito avvenuto.

**Caso n. 456 – Diritto di accesso – dati su incidenza e mortalità per patologie neoplastiche – costituiti in forma aggregata – legittimità – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.**

Un'associazione portatrice di interessi diffusi ha richiesto all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta l'accesso ai dati, con possibilità di estrazione di copia, in materia di incidenza e mortalità delle malattie neoplastiche sul territorio della Valle d'Aosta, ivi comprese le serie storiche, le eventuali suddivisioni territoriali e per differenti forme neoplastiche.

La richiesta veniva motivata dall'attività conoscitiva sulla qualità dell'aria nella *Plaine d'Aoste* e sulla presenza eventuale di patologie connesse a precise sostanze inquinanti.

La nota restava priva di riscontro, di talché si formava il silenzio-rifiuto.

**Capitolo 2**

L'associazione, quindi, richiedeva al Difensore civico il riesame del silenzio-diniego ricevuto.

Il Difensore civico osservava quanto segue.

L'istanza ostensiva è stata preceduta da iniziativa analoga.

La questione della reiterabilità della richiesta di accesso ai documenti amministrativi è stata affrontata in una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 02.09.2013, n. 4354).

Il Consiglio di Stato ha così argomentato.

Una precedente pronuncia dell'Organo, in Adunanza Plenaria (18 aprile 2006, n. 6) aveva statuito la struttura impugnatoria del processo in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi, specificando che il termine di trenta giorni, decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo, per l'esercizio dell'azione giudiziaria, ha natura decadenziale.

La sentenza n. 4354/2013 applica tale principio ai fini della disamina della reiterabilità della richiesta, disponendo che l'interessato può risultare legittimato a reiterare l'istanza di accesso, espressamente negata o tacitamente disattesa, solo in presenza, anche alternativa, di fatti nuovi, sopravvenuti o anche solo successivamente conosciuti, non rappresentati nell'istanza originaria oppure di una diversa e fondata prospettazione della consistenza dell'interesse giuridicamente rilevante ovvero della posizione legittimante l'accesso invocato.

Ora, l'istanza in esame risulta innovativa per due ordini di motivi.

In primo luogo, si tratta di accesso ad un nuovo documento, richiedendosi i dati anche per differenti forme neoplastiche. In secondo luogo, l'interesse sotteso è ristretto all'attività conoscitiva sulla qualità dell'aria nella *Plaine d'Aoste*.

Superato il vaglio dell'ammissibilità, in ordine al merito valga quanto segue.

L'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (*Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*) prevede che l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Per altro, nel caso di specie, l'istante è portatrice di interessi diffusi in materia ambientale.

Il successivo articolo 5 esplicita i casi di esclusione del diritto di accesso ma non pare che si versi in tali situazioni; non pare trattarsi, in particolare, di questione di riservatezza di dati personali, in quanto l'istante ha richiesto dati aggregati a fini statistici, senza riferimenti a persone.

Con apposita nota, l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, a seguito di richiesta di chiarimenti del Difensore civico, comunicava la trasmissione dei dati formati in suo possesso all'istante, motivando altresì in ordine all'impossibilità attuale di fornirne una parte.



**Capitolo 2**

L'operato dell'Amministrazione appare legittimo, in quanto si tratta di dati aggregati, senza riferimenti a persone.

**4. Proposte di miglioramento normativo e amministrativo più significative.****REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA****ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI****Proposta di miglioramento normativo in materia di indennizzi per veicoli danneggiati da collisioni con animali selvatici – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali – Seguito.**

A seguito dell'accesso di un cittadino che aveva richiesto la consulenza del Difensore civico al fine di verificare la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione dell'indennizzo di cui in rubrica, questo Ufficio – effettuato l'esame della fattispecie in questione, che ha condotto a ritenere la decisione assunta dalla Struttura dirigenziale competente conforme alla normativa vigente e in particolare a quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 14 maggio 2001, portante criteri e modalità di concessione dei benefici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1, non essendo la vettura incidentata contemplata nei listini *Eurotax* – ha riscontrato, in una prospettiva di carattere generale, che la disciplina ivi contenuta non consente di indennizzare danni a vetture immatricolate da più di dieci anni, dal momento che i suddetti listini, che hanno evidentemente valore commerciale, non attribuiscono alle medesime alcun valore, e che il limite massimo dell'indennizzo, stabilito in cinque milioni di lire, non è mai stato aggiornato.

L'Ufficio del Difensore civico, ritenendo, quanto al primo aspetto, che un veicolo conservi un valore per tutta la durata della sua vita utile e rilevando, quanto al secondo, che dalla data di adozione della citata deliberazione all'attualità il costo della vita è aumentato sensibilmente, ha proposto all'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali di valutare l'opportunità di integrare la disciplina degli indennizzi per i veicoli danneggiati da collisione con animali selvatici, introducendo criteri che consentano di apprezzare, ai fini dell'indennizzo, il valore dei veicoli immatricolati da più di dieci anni, eventualmente sulla scorta di quanto praticato nel settore assicurativo, e di aggiornare l'importo del limite massimo del beneficio concedibile, eventualmente prevedendo meccanismi di automatica rivalutazione degli importi a scadenze prestabilite.



**Capitolo 2**

In prossimità della fine dell'anno 2009 è pervenuto il riscontro della Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca, trasmesso per conoscenza anche al competente Assessore, con il quale era stato comunicato che, essendo stata favorevolmente valutata la proposta formulata, quanto prima sarebbe stata presentata alla Giunta regionale la revisione della citata regolamentazione, mediante l'introduzione di nuovi criteri di valutazione atti a quantificare un congruo indennizzo in relazione al valore dei veicoli e in considerazione dell'accrescimento del costo della vita.

Verificato che, nonostante la ritenuta accoglibilità della proposta da parte della competente Struttura, non erano stati adottati atti modificativi della disciplina vigente, il Difensore civico ha chiesto aggiornamento in merito all'eventuale recepimento della medesima.

La citata Struttura, dopo avere in un primo tempo comunicato che, pur ribadendo il proprio concordamento in ordine all'opportunità di rivedere la normativa con le finalità indicate, stava considerando, tenuto conto del forte impegno finanziario che ne sarebbe conseguito, altre soluzioni, a fronte dell'auspicio che la revisione della disciplina possa celermente intervenire, quali che siano gli strumenti in concreto individuati per renderla migliore, a fine agosto 2011 ha richiesto alla Direzione Attività economiche e Assicurazioni di valutare la possibilità di stipulare specifici contratti assicurativi.

Ad inizio luglio, trascorso un anno circa dall'ultima nota dell'Ente competente, il nuovo Difensore civico ha chiesto formalmente aggiornamenti alla citata Struttura. A dicembre 2012 è pervenuta per conoscenza una nota della Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca, indirizzata al Presidente della Regione e al competente Assessore, nella quale la Struttura regionale precisava che *“al fine di uniformare il comportamento dell'Amministrazione regionale nell'erogazione di sovvenzioni economiche nell'ottica degli interventi di rimodulazione del bilancio per il rispetto del patto di stabilità, si ritiene opportuno diminuire la concessione di indennizzi in seguito a collisioni con animali selvatici di dieci punti percentuali dell'intensità massima di aiuto concesso, passando dal 75% al 65% del danno rilevato, modificando a tal fine la D.G.R. 1564/2001”*.

Nel contempo, la Struttura competente, significando *“che da diverso tempo i proprietari di veicoli incidentati in seguito a collisione con animali selvatici hanno evidenziato, anche per il tramite del Difensore civico, la necessità di adeguare l'importo degli indennizzi all'attuale costo della vita”* sottoponeva agli organi politici citati ulteriori modifiche ai criteri di concessione degli indennizzi in questione.

Questo Ufficio ha quindi ribadito di restare in attesa degli sviluppi concreti della questione in fieri.

Trascorso un anno circa dall'ultima nota dell'Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali, il Difensore civico ha chiesto un aggiornamento alla Struttura competente, richiesta

**Capitolo 2**

evasa ad inizio 2014 quando l'Assessorato competente ha comunicato che è in corso di approfondimento la nuova definizione dei criteri di erogazione degli indennizzi, anche secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, che ascrive il risarcimento del danno non all'articolo 2052 del Codice civile ma alla disciplina generale di cui all'articolo 2043 del Codice civile.

**ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA**

**Proposta di miglioramento amministrativo in materia di selezioni volte all'attribuzione di borse di studio per soggiorni all'estero di studenti valdostani indette da Onlus sovvenzionate dall'Ente pubblico – Assessorato Istruzione e Cultura / Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (B.I.M.) – Seguito.**

Un alunno valdostano che ha partecipato alle selezioni indette dall'Associazione Intercultura per l'assegnazione di due borse di studio per un soggiorno all'estero stanziate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dal Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (B.I.M.), venendo informato di aver superato positivamente tale procedura ma di essersi classificato, in virtù dei risultati ottenuti, nel ruolo di riserva, ha chiesto, tramite i genitori, chiarimenti sui criteri di assegnazione del punteggio e sulle modalità di formazione delle graduatorie.

Non ottenendo quanto richiesto, si rivolgeva al Difensore civico il quale, premettendo di non essere competente nei confronti dell'Associazione Intercultura in quanto Ente privatistico, è comunque intervenuto per le vie brevi presso la Sovrintendenza agli Studi e presso il B.I.M., a titolo di collaborazione interistituzionale, venendo informato che entrambe le Amministrazioni mettono a disposizione della citata Associazione l'importo delle borse di studio, delegando a quest'ultima l'intera procedura di selezione, ivi compresa l'individuazione dei criteri di assegnazione del punteggio ai candidati e la formazione delle graduatorie finali.

Preso atto dei chiarimenti forniti, considerato che le somme vengono comunque stanziate da Enti pubblici, l'Ufficio ha formulato una proposta di miglioramento amministrativo suggerendo alle Amministrazioni coinvolte di richiedere all'Associazione Intercultura ogni notizia utile in ordine alla gestione delle procedure di selezione.

Dopo sollecito, le due Amministrazioni interpellate hanno riscontrato<sup>3</sup>. In particolare, la Sovrintendenza agli Studi ha precisato il nuovo orientamento che si prefigge “*di gestire in prima persona le iniziative di riconoscimento delle eccellenze valdostane promuovendo sul territorio progetti a titolarità regionale.*”.

<sup>3</sup> Il Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (B.I.M.) ha riscontrato a fine 2013 mentre la Regione autonoma Valle d'Aosta ad inizio 2014.

**Capitolo 2****ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI****Proposta di miglioramento amministrativo in materia di contributi assistenziali –  
Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali.**

Si è rivolto all'Ufficio un cittadino, la cui anziana madre è beneficiaria del contributo di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, che aveva richiesto chiarimenti in merito alle modalità per richiedere la variazione del progetto assistenziale e l'aumento del contributo economico concesso, riferendo di essersi visto negare la somma richiesta per alcune mensilità a causa del ritardo nella presentazione di formale istanza di rideterminazione del contributo economico, pur avendo egli consegnato la documentazione relativa all'Assistente sociale di riferimento.

L'Ufficio, analizzata la documentazione consegnata dall'istante e la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla citata legge regionale 23/2010 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 690 del 15 marzo 2007, vigente all'epoca dei fatti contestati dal cittadino, è intervenuto presso il Servizio Famiglia e Politiche giovanili dell'Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali per chiedere che l'Amministrazione chiarisse l'*iter* procedimentale da seguire e illustrasse i criteri in base ai quali erano state erogate le somme concesse alla beneficiaria del contributo.

L'Amministrazione ha dunque riferito che, in base alla delibera in esame vengono messe a disposizione dei cittadini due distinte procedure per variare le condizioni di assistenza del beneficiario del contributo: nel caso in cui il cittadino voglia apportare modifiche al progetto assistenziale, consegnerà apposita documentazione all'Assistente sociale, la quale a sua volta la trasmetterà al Servizio competente per la sua valutazione. Nel caso invece si renda necessario rideterminare l'importo inizialmente concesso, l'interessato dovrà compilare apposita istanza, corredata dalla documentazione richiesta. L'Ente ha infine illustrato dettagliatamente i criteri di attribuzione delle somme erogate a favore della madre dell'istante nel periodo richiesto.

Ciò posto questo Ufficio, preso atto delle informazioni rese dall'Amministrazione, pur ritenendone l'operato corretto da un punto di vista procedurale, ha comunque invitato la stessa ad impegnarsi, per il futuro, a prestare maggiore attenzione nell'informare, anche attraverso le Assistenti sociali, i cittadini sulle corrette modalità di inoltro delle varie istanze.

A seguito della proposta di miglioramento amministrativo inoltrata dal Difensore civico, il Dipartimento Sanità, Salute e Politiche sociali ha, in primo luogo, illustrato formalmente l'*iter* procedimentale seguito dall'Amministrazione in caso di concessione dei menzionati contributi assistenziali, e, successivamente, precisato che *“tutte le informazioni inerenti le leggi di assistenza economica attualmente in vigore sono pubblicate sul sito dell'Amministrazione*

**Capitolo 2**

*regionale corredate dalla documentazione in formato pdf e pertanto scaricabili per la consultazione”.*

**Proposta di miglioramento amministrativo in materia di corresponsione dell’assegno mensile di invalidità** – Si rinvia alla descrizione contenuta ne *I casi più significativi*, sezione relativa alla Regione autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, casi nn. 140 e 166.

## **ENTI, ISTITUTI, AZIENDE, CONSORZI DIPENDENTI DALLA REGIONE E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI**

### **UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE**

**Proposte di miglioramento normativo in materia di concorsi – accertamento della lingua francese presso l’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste e l’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta – Seguito.**

Ha chiesto l’intervento del Difensore civico una cittadina, iscritta a due concorsi indetti rispettivamente dall’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste e dall’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, riferendo di aver dovuto sostenere la prova preliminare di accertamento della lingua francese, pur avendo già effettuato lo stesso esame, per tipologia di prove e per modalità di svolgimento, in occasione di una selezione indetta dall’Amministrazione regionale per analogo profilo professionale.

L’Ufficio, preso atto di quanto riferito dall’istante, appurato che, effettivamente, gli esami preliminari di accertamento della lingua francese si svolgono con la stessa tipologia di prove, sia scritte che orali, ha dunque invitato le Amministrazioni coinvolte a valutare l’opportunità di proporre una modifica legislativa volta a riconoscere la validità della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese per i candidati che l’abbiano sostenuta con esito positivo in occasione di concorsi banditi da Enti del Comparto unico regionale.

Con nota scritta dei rispettivi Direttori generali, l’Università e l’Azienda U.S.L. hanno comunicato di aver già sottoposto la questione all’Amministrazione regionale, e che la stessa avrebbe provveduto al riconoscimento.

L’Ufficio del Difensore civico, monitorando periodicamente le novità in materia legislativa, ha così appurato che l’Ente regionale ha disposto tale riconoscimento con l’approvazione, in primo luogo, della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 2 – *Modificazioni alle leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale*

**Capitolo 2**

*e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale) – e, in secondo luogo, del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6).*

**AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA**

**Proposta di miglioramento normativo in materia di concorsi – accertamento della lingua francese presso l'Agenzia U.S.L. della Valle d'Aosta** – Si rinvia alla descrizione contenuta nella presente sezione relativa alle *Proposte di miglioramento normativo e amministrativo* concernente l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste.

**Proposta di miglioramento amministrativo in materia di tempistica della corresponsione del ticket su esami sanitari eventuali** – Si rinvia alla descrizione contenuta ne *I casi più significativi*, sezione relativa all'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, caso n. 137.

**COMUNI CONVENZIONATI****COMUNE DI AOSTA**

**Proposta di miglioramento amministrativo in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Comune di Aosta – Seguito.**

Un cittadino si è rivolto a questo Ufficio in relazione alla vicenda di seguito descritta.

Il cittadino, venuto a conoscenza della riduzione del 15% della tariffa unitaria ai fini della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) per le abitazioni con due soli occupanti, si recava presso l'Ufficio comunale competente per richiedere chiarimenti in ordine alla mancata riduzione per il proprio nucleo familiare, formato da due persone.

Gli veniva risposto che le riduzioni sono concesse a domanda degli interessati.

Richiedeva l'intervento, formalizzato da questo Ufficio con nota al Sindaco.

**Capitolo 2**

Questo Ufficio ha evidenziato, nella predetta nota, che la riduzione è legata alla composizione del nucleo familiare.

Trattandosi di dati anagrafici in possesso del Comune, a parere dello scrivente Ufficio, potrebbe ipotizzarsi il superamento della fase della domanda, per la fattispecie in esame, in modo da snellire il procedimento, a vantaggio del cittadino.

Il Comune, con apposita nota premettendo che a norma del regolamento comunale in vigore, le riduzioni sono concesse a domanda dell'interessato, comunica che l'ipotesi del superamento della fase della domanda sarà analizzata e valutata in sede di predisposizione del futuro regolamento istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e servizi (T.A.R.E.S. ex T.A.R.S.U.).

Dopo solleciti, il Comune ha informato del buon esito della proposta di miglioramento, comunicando, ad inizio 2014, che *“a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2013, del nuovo regolamento comunale per la disciplina sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) l'aggiornamento della composizione del nucleo familiare dei contribuenti residenti viene effettuato d'ufficio. Ai fini dell'esatto inquadramento tariffario non è pertanto più prevista l'istanza di parte”*.

**Proposta di miglioramento amministrativo in materia di modalità di calcolo della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevedendo esenzioni o riduzioni tariffarie** – Si rinvia alla descrizione contenuta ne *I casi più significativi*, sezione relativa al Comune di Aosta, caso n. 478.

**Proposta di miglioramento amministrativo in materia di modalità di comunicazione degli importi dovuti per violazioni del Codice della Strada** – Si rinvia alla descrizione contenuta ne *I casi più significativi*, sezione relativa al Comune di Aosta, casi nn. 339 e 479-480.

**AMMINISTRAZIONI FUORI COMPETENZA**

**Proposta di miglioramento amministrativo in materia di mense scolastiche – Consiglio permanente degli Enti locali (C.P.E.L.) – Seguito.**

Si è presentata una cittadina, per significare quanto segue.

Residente in un Comune, a seguito di alcuni problemi, ha trasferito il figlio minore presso Istituzione scolastica con sede in altro Comune.



**Capitolo 2**

L'altro Comune applica una retta diversa, a titolo di servizio mensa, tra i bambini residenti (retta agevolata) e non residenti (retta piena).

La cittadina afferma di essersi più volte rapportata con i due Comuni ma senza ottenere risposte chiare e univoche sulle motivazioni di tale distinzione: in più, da informazioni per le vie brevi, sembrerebbe che non tutti i bambini non residenti paghino la retta piena, forse in base a convenzioni tra il Comune in cui ha sede la scuola e il Comune di residenza.

Il Difensore civico ha chiesto gli opportuni chiarimenti ai due Comuni, dai quali è emerso che i non residenti possono beneficiare della retta ridotta solo in virtù di convenzione tra i due Comuni.

Ciò, in base alle disposizioni contenute nel regolamento del Comune che eroga il servizio di mensa.

Il Difensore civico, posto che i fondi destinati sono erogati dalla Regione, ha altresì prospettato, a titolo di collaborazione interistituzionale, una soluzione a livello di Consiglio permanente degli Enti locali (C.P.E.L.), che disponga, tramite, ad esempio, un sistema di compensazioni, una disciplina complessiva, riguardante tutti i Comuni.

A fine anno, a seguito di sollecito, il Presidente del C.P.E.L. nella nota di riscontro ha, in primo luogo, informato che *“per assicurare l'accesso al servizio anche ai bambini non residenti sul proprio territorio, molti Comuni hanno provveduto a stipulare tra loro apposite convenzioni, individuando, tra loro, apposite politiche tariffarie”*, e, in secondo luogo, che è probabile che il Comune di residenza del bambino, *“garantendo già il servizio sul suo territorio, non abbia legittimamente stipulato un'altra convenzione con il Comune di destinazione. Il bambino può quindi essere ammesso al servizio, nel rispetto della citata equità, ma la famiglia paga la tariffa piena.”*.

Precisa poi che il servizio di mensa scolastica è *“un servizio pubblico a tariffazione agevolata, il cui costo è sostenuto dal Comune con riserve proprie, provenienti non soltanto dalla finanza locale ma anche dai tributi locali. Il Comune determina, pertanto, legittimamente in modo autonomo l'organizzazione del servizio e le proprie politiche tariffarie. Le caratteristiche del servizio e le modalità di accesso allo stesso possono, di conseguenza, declinarsi in modo diverso nelle singole realtà comunali, a seconda delle scelte politiche e gestionali che il singolo Comune fa, in funzione della sua autonomia e della realtà territoriale e sociale di cui è espressione.”*.

Dopo aver sottolineato che il C.P.E.L. *“ritiene importante continuare a rispettare questa autonomia”*, il Presidente si impegna, tuttavia, a nome del menzionato Organismo a *“valutare l'istituzione di un eventuale gruppo di lavoro, anche in collaborazione con*

**Capitolo 2**

*l'Assessorato regionale all'Istruzione e cultura, finalizzato ad individuare strumenti idonei a regolamentare anche eventuali casi particolari."*

**Proposta di miglioramento amministrativo in materia di selezioni volte all'attribuzione di borse di studio per soggiorni all'estero di studenti valdostani indette da Onlus sovvenzionate dall'Ente pubblico – Assessorato Istruzione e Cultura / Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (B.I.M.)** – Si rinvia alla descrizione contenuta nella presente sezione relativa alle *Proposte di miglioramento normativo e amministrativo* concernente la Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Istruzione e Cultura.



**Capitolo 3**

## **L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI**

### **1. Sede e orari di apertura al pubblico.**

Nessuna variazione è stata apportata all'orario di apertura al pubblico, che, come da prassi consolidata, è stato ricevuto presso la sede del Difensore civico il martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, durante l'arco dell'intera giornata, previo appuntamento, assicurando disponibilità — per motivate esigenze — anche in orari diversi, concordati direttamente con gli interessati.

Ai soggetti che presentano disabilità fisiche e motorie viene garantita la possibilità di incontro in altro luogo, in attesa che si compia il previsto trasferimento dell'Ufficio del Difensore civico in un edificio privo di barriere architettoniche.

### **2. Lo staff.**

L'organico, composto dal 14 febbraio 2011 da quattro unità, di cui due coadiutori impiegati in compiti amministrativi e due istruttori amministrativi che si occupano dell'esame dei reclami, uno dei quali ha svolto un'attività lavorativa ridotta in quanto titolare di una importante carica pubblica elettiva, non ha subito nel corso del 2013 variazioni nonostante un incremento di attività dell'ambito di competenza della difesa civica valdostana, per altro ampliata in ragione delle accresciute funzioni attribuite dalla richiamata legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che, novellando la legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, ha conferito a questa figura anche le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

A far data dal 1° gennaio 2014, l'Istruttore amministrativo titolare della carica pubblica ha assunto un incarico di particolare posizione organizzativa presso altra Struttura, conservando, tuttavia, il posto in organico presso l'Ufficio del Difensore civico. Con il nuovo anno, quindi, l'organico di fatto dell'Ufficio si è sensibilmente ridotto.

### **3. Le risorse strumentali.**

Le dotazioni strumentali dell'Ufficio, già precedentemente adeguate in generale ai bisogni del servizio, migliorate sensibilmente a fine 2011 con l'ottimizzazione del programma informatico per la gestione dei procedimenti, sono adeguatamente monitorate dalla Struttura competente del Consiglio regionale.

**Capitolo 3**

Le risorse finanziarie originariamente iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico, ammontanti a euro 193.290 (euro 244.220 nel 2012), si sono rivelate sufficienti, risultando al termine dell'esercizio impegni a valere sui corrispondenti dettagli pari a circa 91% della somma stanziata.

Si precisa, però, che il capitolo concernente le trasferte è stato ridotto della metà, pur essendosi portata a regime l'ulteriore funzione di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Ciò ha comportato la rinuncia ad una seduta del Coordinamento nazionale, all'ottavo *Congrès de l'Association des ombudsmans et médiateurs de la francophonie* che si è svolto a Dakar, in Senegal, nonché alla partecipazione a convegni di interesse. Nell'ultima parte dell'anno, un'integrazione al capitolo ha consentito la partecipazione alle sedi istituzionali e ad un convegno.

**4. Le attività complementari.****4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.**

Come appena evidenziato, questo Difensore civico non ha potuto partecipare con sistematicità alla totalità delle riunioni del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché al *Congrès de l'Association des ombudsmans et médiateurs de la francophonie*, per insufficienza, come si è detto poc'anzi, dei fondi per trasferte assegnati all'Ufficio, conseguita ai tagli lineari compiuti dall'Amministrazione regionale ai capitoli di bilancio in attuazione della *spending review*.

In ambito internazionale, si riassumono, comunque, data l'importanza, i contenuti dell'ottavo *Congrès de l'Association des ombudsmans et médiateurs de la francophonie* che si è tenuto a Dakar, in Senegal, dal 25 al 28 novembre 2013, sul tema *A.O.M.F. quinze ans : médiation institutionnelle et crise*. Sono state affrontate le problematiche concernenti il rapporto tra gli Organismi di mediazione e le crisi istituzionali e finanziarie e le relazioni tra le crisi e la protezione dei minori. In ordine alla prima problematica, è emerso come il ruolo della mediazione non si sostanzia più solo nell'avvicinare Istituzioni e cittadini, ma viri verso forme di conciliazione e arbitrato, con l'allargamento delle competenze al diritto privato, attraverso forme di arbitraggio tra Pubblica Amministrazione e attori economici e tra gli attori economici stessi. Dal punto di vista della tutela dei minori, gli Organismi di mediazione ricoprono un ruolo di "sentinella", aiutando i minori medesimi ad ottenere giustizia.

Pur nella consapevolezza della necessità di sensibilizzare le Istituzioni sull'opportunità di rivedere la legislazione alla luce delle garanzie previste dai documenti internazionali, il

**Capitolo 3**

Coordinamento nazionale, con l'intento di migliorare comunque il funzionamento dell'Istituto in vigenza dell'attuale normativa, ha dato impulso al ciclo di incontri tematici, avviato a fine 2011 e proseguito nel 2012, organizzando nel 2013 tre incontri tra gli Uffici di difesa civica, ideati insieme all'*Istituto italiano dell'Ombudsman (I.I.O.)*, allo scopo di confrontare le esperienze nei diversi ambiti.

Il primo di questi seminari di studio si è svolto a Padova il 15 febbraio sul tema *La relazione del cittadino con il Difensore civico: l'accesso da parte di persone deboli ed escluse*. Si tratta del secondo appuntamento della serie di incontri *Peer-to-peer* su *Difesa civica e diritti dei cittadini*. I relatori si sono soffermati sulle modalità più idonee a garantire ascolto e supporto ai soggetti svantaggiati. In questa occasione questo Difensore civico ha rappresentato l'esperienza valdostana e l'attività svolta in favore delle fasce di popolazione in difficoltà, in precarie condizioni economiche per perdita del lavoro o per condizioni personali problematiche. Molto interessanti le osservazioni delle rappresentanti delle associazioni *Avvocati di strada* e *Psicologi di strada* che hanno illustrato efficacemente le attività, svolte spesso in sinergia, finalizzate a fornire assistenza agli emarginati.

Il secondo incontro si è svolto a Padova il 17 giugno sul tema *Cittadino e diritto alla salute: il punto sull'esigibilità. Il ruolo della difesa civica*. La finalità di questo incontro tematico è stato di presentare sia agli addetti ai lavori, sia alla cittadinanza più estesa – *in primis* gli attori di società civile che operano per il diritto del malato – esempi e potenzialità di intervento positivo nel Veneto e in altre Regioni italiane degli Uffici di difesa civica. Le relazioni e i contributi esposti hanno riguardato le problematiche giuridiche ed etiche connesse alla gestione di servizi che incidono in modo decisivo sulla qualità della vita delle persone, nonché prassi significative dei Difensori civici regionali italiani.

Infine, il terzo incontro pubblico, promosso dal Difensore civico del Veneto e dal Coordinamento nazionale, in collaborazione con il Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova, che ha avuto luogo a Padova il 25 novembre sul tema *Diritti, Ambiente, Beni comuni: quale ruolo per la difesa civica?*, ha fornito l'occasione per indagare i problemi etici, sociali e giuridici legati alle politiche ambientali, prendendo in esame la normativa internazionale, nazionale e regionale esistente in materia di protezione del territorio e sicurezza ambientale e per riflettere sul ruolo degli Organismi pubblici e privati in quest'ambito. Un'attenzione particolare è stata rivolta al ruolo che i Difensori civici regionali hanno e possono avere nella tutela ambientale, esercitando, la maggior parte di essi, forme di monitoraggio, esigendo trasparenza, facilitando la partecipazione e il rispetto delle procedure a tutela del cittadino e delle collettività. L'incontro ha pertanto rappresentato un'occasione per esplorare gli spazi di azione e di partecipazione che possono rendere effettivo il diritto all'ambiente.

**Capitolo 3**

Gli incontri *Peer-to-peer* rappresentano occasioni di studio e di confronto per i Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, i Difensori civici territoriali del Veneto e i funzionari dei relativi Uffici. Essi costituiscono una delle attività previste nella Convenzione stipulata tra il Difensore civico della Regione del Veneto e il Centro Diritti Umani dell'Università di Padova. In generale, dagli incontri è emerso che il tema della relazione Cittadino-Difensore civico, in una società e in un contesto normativo e istituzionale come quello italiano, non è facile da comunicare. Le aspettative della cittadinanza spesso non sono in linea con la realtà dell'Istituto della difesa civica per come è concepito e regolato nel nostro paese. L'efficace comunicazione delle funzioni e delle potenzialità della difesa civica è tanto più importante nel quadro di una visione di quest'ultima che la finalizza alla tutela e promozione dei diritti inviolabili. È in questa prospettiva che si giustificano i caratteri di informalità, gratuità, "*amichevolezza*" dell'Istituto della difesa civica. Questi elementi della prassi dei Difensori civici vanno tuttavia declinati concretamente, non solo proclamati, adattandosi ai cambiamenti sociali e culturali in corso.

Il Coordinamento nazionale, riunitosi il 18 novembre 2013 a Roma, ha eletto il Difensore civico valdostano quale componente del Consiglio direttivo dell'*Istituto italiano dell'Ombudsman* (I.I.O.) (Allegato 8), organismo fondato nel giugno 2010, con sede presso il *Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli* dell'Università degli Studi di Padova, Centro che è a sua volta membro dell'I.I.O. Tale Istituto promuove, come si è visto, studi e iniziative sulla difesa civica e i diritti umani, anche in collaborazione con istituzioni nazionali, europee e internazionali. Questo incarico rappresenterà un'ottima occasione di confronto, che arricchirà di preziose conoscenze la difesa civica valdostana.

Il Coordinamento nazionale ha poi ricevuto la visita dell'*Avvocato del Popolo* dell'Albania, omologo nell'ordinamento italiano del Difensore civico, che ha illustrato le funzioni e l'attività del suo Ufficio. Durante l'incontro, è emerso come in Albania la difesa civica sia prevista nella Carta costituzionale, con la prerogativa, in capo all'*Avvocato del Popolo*, di ricorrere alla Corte costituzionale. L'*Avvocato del Popolo* si occupa, oltre che di questioni di legittimità dell'azione amministrativa, anche di diritti umani, nel senso della loro promozione e difesa, di diritto all'informazione e svolge, altresì, il ruolo di Garante dei detenuti.

Al fine di promuovere la conoscenza del Difensore civico e di favorire il ricorso al medesimo da parte dei cittadini, questo Ufficio si è avvalso, come al solito, della collaborazione dei mezzi di comunicazione, in mancanza del cui apporto non è ormai possibile comunicare con il grande pubblico, rilasciando interviste su argomenti specifici ed effettuando come consuetudine, dopo l'audizione con la I<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente del Consiglio della Valle *Istituzioni e autonomia*, una conferenza stampa per

**Capitolo 3**

presentare l'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente. Parallelamente, è stata regolarmente aggiornata la sezione dedicata all'Istituto del sito Internet del Consiglio regionale.

Questo Ufficio ha poi riproposto, per l'anno scolastico 2013/2014, ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Valle e ai rispettivi Docenti delle discipline giuridiche, il *Progetto difesa civica e scuola*, avviato sin dal 2008, al fine di promuovere la cultura della difesa civica, anche nelle funzioni di Garante dei detenuti, nel mondo della scuola. Questo progetto, indirizzato agli studenti degli Istituti scolastici superiori e delle Scuole superiori paritarie valdostane, e in particolare a quelli delle classi terminali che, avvicinandosi alla maggiore età, stanno per acquistare la possibilità di esercitare direttamente i propri diritti, prevede, come in passato, incontri per classe o gruppo di classi, per contribuire ad accrescere nei giovani il senso civico, attraverso l'illustrazione di un Istituto di garanzia del cittadino, il Difensore civico, creato per concorrere alla composizione di un corretto rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Nel corso dell'anno in esame, sono stati organizzati incontri con quattro classi di Istituzioni scolastiche della Valle, tre delle quali relative al progetto dell'anno scolastico 2012/2013.

Infine, sul numero 20 del *Bollettino di informazione dei Difensori civici d'Europa*, uscito nel mese di maggio 2013, è apparso un contributo del Difensore civico valdostano, concernente il caso di un'istanza di riesame riguardante il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

**4.2. Le altre attività.**

L'Ufficio del Difensore civico ha partecipato alle riunioni dell'Osservatorio, organismo che si riunisce di norma semestralmente per verificare l'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta, atto sottoscritto per favorire dialogo e cooperazione tra Gestione penitenziaria e Servizi sociali, sanitari, educativi e di promozione del lavoro operanti sul territorio regionale, al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti della Casa circondariale di Brissogne.

L'Osservatorio, unico ausilio per monitorare la situazione carceraria fino all'attribuzione nel 2011 al Difensore civico regionale delle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si è rivelato ancora una volta un utile strumento non solo di conoscenza ma anche di tutela dei ristretti.

PAGINA BIANCA

**Considerazioni conclusive****CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Al termine della presentazione dell'attività svolta nel 2013 possono essere formulate alcune brevi considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Il numero complessivo dei casi nuovi, cioè iniziati nel 2013, portati all'attenzione del Difensore civico regionale evidenzia un incremento pari a circa il 5% rispetto all'anno precedente, delle cui ragioni si darà conto in appresso, che fa seguito all'incremento pari a circa il 25% registrato nel 2012 rispetto al 2011.

Notevole si palesa l'aumento, pari a circa il 67%, delle questioni concernenti gli Enti locali, in particolare in tema di sanzioni amministrative, circolazione stradale e tributi, in ordine al quale non hanno tuttavia inciso in modo significativo le nuove convenzioni sottoscritte nel corso dell'esercizio.

La scelta del convenzionamento con il Consiglio della Valle per avvalersi del Difensore civico regionale, compiuta dalla quasi totalità degli Enti locali valdostani, appare significativa, perché testimonia la fiducia delle Autonomie locali valdostane nella capacità di questo Ufficio di sostenerle nell'impegno a garantire il rispetto dei canoni di buon andamento e di imparzialità.

Infatti, gli Enti locali convenzionati a fine 2013 sono 79, ai quali ad inizio 2014 si è aggiunto il Comune di Antey-Saint-André che ha ultimato l'iter procedurale al fine del perfezionamento della convenzione. La garanzia per i cittadini di tutela a livello locale, che, a seguito della soppressione del Difensore civico comunale disposta con legge finanziaria dello Stato 2010, in gran parte nel territorio nazionale può apparire ormai un'illusione, non è lontana dal divenire in Valle d'Aosta concreta realtà.

Sarà perciò quanto mai opportuno cercare di sensibilizzare ulteriormente i restanti due Enti locali che a tutt'oggi non hanno ancora avviato le procedure per il convenzionamento sull'idoneità dell'Istituto a garantire la protezione dei diritti e degli interessi dei cittadini e a favorire il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione, affinché tutti i valdostani possano in eguale misura avvalersi del servizio di difesa civica anche a livello locale.

Le considerazioni sinora svolte hanno valore nella misura in cui il Difensore civico sia effettivamente capace di adempiere alla sua missione, ovvero di proteggere adeguatamente i cittadini e di contribuire nello stesso tempo al miglioramento dell'azione amministrativa.

In questa prospettiva, la relazione documenta il ruolo in concreto esercitato da questo Ufficio di difesa civica, nei termini che di seguito vengono riassunti.

In alcuni casi, i cittadini hanno chiesto consigli per risolvere direttamente i loro problemi con l'Amministrazione, senza dover ricorrere alla mediazione dell'Ufficio.



**Considerazioni conclusive**

In molti casi, poi, i cittadini si sono rivolti al Difensore civico per ottenere non tanto un intervento quanto piuttosto chiarimenti esaurienti riguardo ad attività esplicate o a comportamenti assunti dalle Amministrazioni, ricevendo rassicurazioni in ordine alla loro rispondenza a canoni di buona amministrazione.

Diversamente, l'Ufficio ha esercitato la propria funzione di tutela in senso stretto, a fronte della quale le Amministrazioni hanno mostrato generalmente di essere disponibili a risolvere le questioni sottoposte loro dal Difensore civico e ad adeguarsi alle osservazioni da questi formulate, in particolare fornendo risposte a domande rimaste insoddisfatte, abbreviando i tempi del procedimento, correggendo nel corso dell'istruttoria procedimentale errori commessi, ridefinendo l'interesse pubblico da soddisfare, fornendo esauriente spiegazione per atti scarsamente motivati, rivedendo gli atti assunti affetti da vizi e rimediando a comportamenti non corretti.

In particolare, un Ente, l'*Azienda pubblica di Servizi alla Persona "Casa di riposo G. B. Festaz – Maison de repos J. B. Festaz"*, non ha dato esecuzione, nonostante ulteriori successivi e numerosi solleciti, al provvedimento definitivo del Difensore civico di accoglimento di richiesta di accesso a documenti amministrativi.

Mediante l'esercizio delle funzioni di intervento del Difensore civico sono stati raggiunti risultati che trascendono la vicenda specifica, e ciò non soltanto perché la soluzione del singolo caso si riflette potenzialmente sulla posizione dei portatori di interessi analoghi a quelli dell'istante, ma anche perché ai rilievi critici si sono talora accompagnate raccomandazioni di carattere generale, normalmente recepite dalle Amministrazioni, anche attraverso l'introduzione di buone prassi.

In questo esercizio, la percentuale maggiore di interventi è avvenuta negli ambiti del settore dell'organizzazione, segnatamente nella materia del lavoro pubblico, nonché del settore dell'ordinamento, di carattere trasversale (ad esempio, tra le materie più rilevanti in termini numerici, le sanzioni amministrative, la circolazione stradale e i tributi). Interessante anche l'incremento dei casi relativi alle attività economiche.

Il settore dell'assistenza sociale, a vario titolo (emergenza abitativa, edilizia popolare, provvidenze economiche, assistenza e previdenza), ha invece registrato un decremento, determinato in modo significativo dalla contrazione delle istanze in tema di assistenza e previdenza.

In ordine al lavoro pubblico, le richieste di intervento hanno riguardato sia il rapporto già in atto (ad esempio, l'attività extra ufficio, la disciplina dei riposi, il *part time*) sia la fase della procedura di reclutamento (ad esempio, i concorsi o il collocamento).



**Considerazioni conclusive**

Il settore dell'ordinamento si è particolarmente caratterizzato per la materia dei tributi, soprattutto locali, la cui disciplina, oggetto di numerosi interventi normativi ed interpretativi, ha creato disorientamento nei cittadini.

Il settore delle attività economiche ha riguardato, prevalentemente, questioni inerenti a contributi e finanziamenti dell'Ente pubblico.

Dall'insieme delle istanze presentate all'Ufficio, si possono trarre le considerazioni che seguono.

Gli Enti pubblici soggiacciono in misura sempre maggiore alla riduzione delle risorse a loro disposizione, in ossequio all'imperativo della *spending review*, che ha ampliato il suo raggio d'azione, dal punto di vista sia qualitativo, involgendo ormai ogni settore di competenza della Pubblica Amministrazione, che quantitativo, nel senso di tagli significativi e talvolta poderosi.

In un contesto di questo genere, i cittadini vedono amplificare le proprie difficoltà e peggiorare il proprio tenore di vita, con prospettive al momento dettate dall'incertezza. Così si spiegano l'attenzione all'ingresso nel mondo del lavoro e alle prerogative derivanti dal rapporto di impiego, come si diceva, oggetto del maggior numero di istanze, nonché la preoccupazione per un peso fiscale al limite del sostenibile.

Anche sul territorio regionale, la *spending review* ha dispiegato i suoi effetti, con la riduzione di contributi e provvidenze, a sostegno di iniziative imprenditoriali e dei singoli.

Più in generale, il quadro economico del 2013 è risultato non dissimile da quello che aveva caratterizzato il 2012.

Il lavoro alle dipendenze degli Enti pubblici ha visto il protrarsi del blocco degli aumenti stipendiali, il lavoro nel settore privato ha denunciato ancora una contrazione.

Neppure la nostra Regione sfugge al *trend* negativo. Il rapporto sull'economia valdostana elaborato dalla Banca d'Italia nel mese di novembre 2013 sottolinea alcuni dati emblematici. La disoccupazione si situa all'8%. L'edilizia segna il passo, anche per la riduzione della commessa pubblica. Il turismo vede una diminuzione in termini sia di arrivi che di giornate di presenza, causa, in gran parte, la contrazione dei soggiorni di italiani. In controtendenza, l'indotto automobilistico e il comparto enogastronomico.

Il credito erogato ai soggetti produttivi è calato del 3,8 %, con la significativa riduzione dei finanziamenti alle imprese manifatturiere (-16,9%); per le imprese medio-grandi la contrazione si attesta al 7,4%. Anche in Valle è presente il fenomeno del *credit crunch*, che si sostanzia soprattutto dal lato della domanda, con una diminuzione delle richieste di finanziamento, perché le aziende investono meno, in macchinari o tecnologia. L'iniezione di

### **Considerazioni conclusive**

liquidità operata dalla Banca centrale europea attraverso l'abbassamento del costo del denaro, è sperabilmente destinata ad alimentare l'economia reale.

Emergono, tuttavia, segnali incoraggianti per la Valle, secondo due recentissimi studi di natura privata, uno dei quali sostiene che la Regione riporterà in positivo tutti gli indicatori. Buone notizie provengono anche dall'Unione europea, con un incremento dei finanziamenti nella programmazione 2014-2020.

Restando alla stretta attualità, vero è che il resto d'Italia presenta dati assai più negativi ma è innegabile che anche il sistema-Valle d'Aosta, sicuramente più robusto, grazie anche alla propensione al risparmio delle generazioni precedenti, che quindi supportano le successive, sente la crisi.

Nell'economia globalizzata, il destino della nostra Regione non può che iscriversi in un contesto assai più ampio dei propri confini, che lo condiziona in termini sempre maggiori.

Parlavo, l'anno scorso, della *"luce in fondo al tunnel"*, più volte vagheggiata e che, a tutt'oggi, non si vede, almeno in termini significativi. A tale proposito, poco rassicurante appare la tesi di Larry Summers, ex Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, secondo il quale la condizione normale dell'economia è di domanda inadeguata e tende a sfiorare la piena occupazione solo se alimentata dalle bolle.

In chiave socio-economica, come sostiene autorevolmente il premio Nobel Paul Krugman, *"quanto più debole è il ceto medio, tanto minori sono le possibilità di ascesa sociale"*.

È la fine del sogno americano. Ma è anche la fine di un'epoca. Credo che i libri di storia, su cui si formeranno le prossime generazioni, analizzeranno a lungo questo secondo decennio del terzo millennio, la rimodulazione della produzione e del mercato del lavoro, che premia la specializzazione avanzata a scapito dei generalisti, l'impiegato-tipo, per intenderci.

Il mondo occidentale, non potendo concorrere con i Paesi emergenti sulle grandi produzioni industriali, deve scommettere su beni e servizi ad alto valore aggiunto. Ma, per fare questo, occorrono investimenti, significativi e mirati, su ricerca e sviluppo, cui l'Italia dedica appena l'1,27% del prodotto interno lordo, contro, ad esempio, il 3,96% della Finlandia o il 2,78% della Germania o il 2,21% della Francia.

Come già evidenziavo nella scorsa relazione, il lavoro è la prima fonte di reddito per la maggior parte dei cittadini e la sua carenza rileva in tema di aspettative, problemi e, in ultima analisi, questioni portate all'attenzione del Difensore civico.

Ma la ripresa, secondo il Governatore della Banca d'Italia, c'è. Seppure *"fragile e lenta"* e non ancora idonea a produrre occupazione. Il prodotto interno lordo aumenterà, nel 2014, di uno 0,7%, ma *"è pur sempre ripresa"*. Un cauto segnale di ottimismo.

**Considerazioni conclusive**

Rassegno le osservazioni di questa mia seconda relazione con l'auspicio che i suoi elementi contenutistici possano costituire un'occasione di confronto e di stimolo ad aumentare la qualità dell'azione amministrativa, contribuendo, in definitiva, a facilitare i rapporti tra Cittadino e Amministrazioni cui è destinata.

PAGINA BIANCA

## APPENDICE

- ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.
- ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.
- ALLEGATO 3 – Carta di Ancona — 18 dicembre 2013.
- ALLEGATO 4 – Risoluzione n. 48/134 del 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite.
- ALLEGATO 5 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.
- ALLEGATO 6 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.
- ALLEGATO 7 – Risoluzione n. 1959 del 2013 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
- ALLEGATO 8 – Accordo quadro di collaborazione.
- ALLEGATO 9 – Elenco dei Comuni convenzionati.
- ALLEGATO 10 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.
- ALLEGATO 11 – Elenco attività complementari.
- ALLEGATO 12 – Regione autonoma Valle d'Aosta.
- ALLEGATO 13 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.
- ALLEGATO 14 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.
- ALLEGATO 15 – Comuni convenzionati.
- 1 – Comune di Allein
  - 2 – Comune di Aosta
  - 3 – Comune di Arnad
  - 4 – Comune di Arvier
  - 5 – Comune di Avise
  - 6 – Comune di Ayas
  - 7 – Comune di Aymavilles
  - 8 – Comune di Bard
  - 9 – Comune di Bionaz
  - 10 – Comune di Brissogne
  - 11 – Comune di Brusson
  - 12 – Comune di Challand-Saint-Anselme
  - 13 – Comune di Challand-Saint-Victor
  - 14 – Comune di Chambave
  - 15 – Comune di Chamois
  - 16 – Comune di Champdepraz
  - 17 – Comune di Champorcher
  - 18 – Comune di Charvensod

**Appendice**

- 19 – Comune di Châtillon
- 20 – Comune di Cogne
- 21 – Comune di Donnas
- 22 – Comune di Doues
- 23 – Comune di Émarèse
- 24 – Comune di Étroubles
- 25 – Comune di Fénis
- 26 – Comune di Fontainemore
- 27 – Comune di Gaby
- 28 – Comune di Gignod
- 29 – Comune di Gressan
- 30 – Comune di Gressoney-La-Trinité
- 31 – Comune di Gressoney-Saint-Jean
- 32 – Comune di Hône
- 33 – Comune di Introd
- 34 – Comune di Issime
- 35 – Comune di Issogne
- 36 – Comune di Jovençon
- 37 – Comune di La Thuile
- 38 – Comune di La Magdeleine
- 39 – Comune di La Salle
- 40 – Comune di Lillianes
- 41 – Comune di Montjovet
- 42 – Comune di Morgex
- 43 – Comune di Nus
- 44 – Comune di Ollomont
- 45 – Comune di Perloz
- 46 – Comune di Pollein
- 47 – Comune di Pont-Saint-Martin
- 48 – Comune di Pontboset
- 49 – Comune di Pontey
- 50 – Comune di Pré-Saint-Didier
- 51 – Comune di Quart
- 52 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame
- 53 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges
- 54 – Comune di Roisan
- 55 – Comune di Saint-Christophe
- 56 – Comune di Saint-Denis
- 57 – Comune di Saint-Marcel
- 58 – Comune di Saint-Nicolas
- 59 – Comune di Saint-Oyen
- 60 – Comune di Saint-Pierre
- 61 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses
- 62 – Comune di Saint-Vincent
- 63 – Comune di Sarre
- 64 – Comune di Torgnon
- 65 – Comune di Valgrisenche
- 66 – Comune di Valpelline
- 67 – Comune di Valsavarenche

**Appendice**

68– Comune di Valtournenche

69 – Comune di Verrayes

70 – Comune di Verrès

71 – Comune di Villeneuve

ALLEGATO 16 – Comunità montane convenzionate.

1 – Comunità montana Évançon

2 – Comunità montana Grand Combin

3 – Comunità montana Grand Paradis

4 – Comunità montana Mont Émilis

5 – Comunità montana Mont Rose

6 – Comunità montana Monte Cervino

7 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc

8 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys

ALLEGATO 17 – Amministrazioni periferiche dello Stato.

ALLEGATO 18 – Richieste di riesame del diniego o del differimento  
dell'accesso ai documenti amministrativi.

ALLEGATO 19 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

ALLEGATO 20 – Questioni tra privati.

ALLEGATO 21 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo

PAGINA BIANCA



## **ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.**

**Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17** – *Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

### **CAPO I**

#### **UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO**

##### **Art. 1**

*(Difensore civico)*

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

##### **Art. 2**

*(Principi dell'azione del Difensore civico)*

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
  - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
  - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
  - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

**Allegato I****Art. 2bis**

*(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)*<sup>4</sup>

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

**Art. 2ter**

*(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)*<sup>5</sup>

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

**Art. 3**

*(Requisiti)*

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
  - b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza<sup>6</sup>;
  - c) età superiore a quarant'anni;
  - d) non aver riportato condanne penali;
  - e) delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis<sup>7</sup>;
  - f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5<sup>8</sup>.

**Art. 4**

*(Procedimento per l'elezione)*

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
  - a) L'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
  - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;

<sup>4</sup> Articolo inserito dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

<sup>5</sup> Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

<sup>6</sup> Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

<sup>7</sup> Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

<sup>8</sup> Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

 *Allegato I*

- c) il trattamento economico previsto;
- d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
- 2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
- 3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
  - a) dati anagrafici e residenza;
  - b) titoli di studio;
  - c) curriculum professionale;
  - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
- 4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
- 5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

#### Art. 5

##### *(Accertamento della conoscenza della lingua francese)*

- 1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
- 3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

#### Art. 6

##### *(Elezione)*

- 1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale<sup>9</sup>.
- 2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

<sup>9</sup> Comma così modificato dall'articolo 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

**Allegato 1**

3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

**Art. 7***(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)*

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
  - a) la carica di:
    - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
    - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
    - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
    - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
    - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
  - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
  - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione<sup>10</sup>.
- 1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi<sup>11</sup>.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale<sup>12</sup>.
3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione<sup>13</sup>.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

<sup>10</sup> Lettera così modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

<sup>11</sup> Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

<sup>12</sup> Comma così modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

<sup>13</sup> Comma così modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

 Allegato 1.

6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

#### Art. 8

##### *(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)*

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
  - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
  - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
  - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
  - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

#### Art. 9

##### *(Durata del mandato. Revoca)*

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta<sup>14</sup>.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

<sup>15</sup> Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

**Allegato 1**

4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato<sup>16</sup>.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

**Art. 10***(Trattamento economico)*

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali<sup>17</sup>.

**Art. 10bis***(Aspettativa e regime contributivo)*<sup>18</sup>

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

<sup>16</sup> Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

<sup>17</sup> Comma inserito dall'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

<sup>18</sup> Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

## CAPO II

## FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

## Art. 11

*(Soggetti ed ambito di intervento)*

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
  - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
  - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi<sup>19</sup>;
  - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
  - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato<sup>20</sup>.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

## Art. 12

*(Modalità di intervento)*

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
  - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
  - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
  - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;

<sup>19</sup> Lettera così modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

<sup>20</sup> Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.



**Allegato 1**

- d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
  - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
  - f) <sup>21</sup>.
- 2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
  - 3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
  - 4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

**Art. 13***(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)*

- 1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
- 2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
- 3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

**Art. 14***(Rapporti con le Commissioni consiliari)*


- 1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
- 2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

**Art. 15***(Relazione sull'attività svolta)*

- 1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le

<sup>21</sup> Lettera abrogata dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.



 *Allegato I*

relazioni sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica<sup>22</sup>.

2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

##### Art. 16

###### *(Organizzazione)*

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
  - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
  - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

##### Art. 17

###### *(Dotazione organica e uffici)*

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può<sup>23</sup>:
  - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
  - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

<sup>22</sup> Comma così sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

<sup>23</sup> Comma così modificato dall'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

**Allegato 1**

## Art. 18

*(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)*

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
  - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
  - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
  - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
  - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

## CAPO IV

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

## Art. 19

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

## Art. 20

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate:
  - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
  - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
  - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
  - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

## Art. 21

*(Norme transitorie)*

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla

**Allegato 1**

data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.

2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

**Art. 22***(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PAGINA BIANCA

**Allegato 2****ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.****Costituzione della Repubblica Italiana – Articolo 97.****Art. 97**

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

**Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – Articolo 25.****Art. 25****(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi<sup>24</sup>)**

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorso inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso

<sup>24</sup> Rubrica aggiunta dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

**Allegato 2**

si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità competente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione<sup>25</sup>.

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo<sup>26, 27</sup>.

<sup>25</sup> Comma sostituito dall'articolo 15, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, successivamente, dall'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23, comma 2 della medesima legge c, da ultimo, modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge 18 giugno 2009, n. 69.

<sup>26</sup> Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dall'articolo 3, comma 6-decies del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e sostituito dall'articolo 3, comma 2 dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

<sup>27</sup> Si riporta di seguito *in estenso* l'articolo 49 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (*Codice del processo amministrativo*).

**Titolo II****(Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi)****Art.116****(Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi)**

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49<sup>(1)</sup>. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni<sup>(2)</sup>.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

(1) L'articolo 49 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo – *Codice del processo amministrativo*), rubricato *Integrazione del contraddittorio*, recita:

“1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.

**Allegato 2**5bis.<sup>28</sup>.6.<sup>29</sup>.

**Legge 5 febbraio 1992, n. 104** – *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate* – Articolo 36.

**Art. 36***(Aggravamento delle sanzioni penali)*

1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà<sup>30</sup>.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

**Legge 15 maggio 1997, n. 127** – *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo* – Articolo 16.

**Art 16***(Difensori civici delle regioni e delle province autonome)*

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i

2. L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.

3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità.

Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.

4. I soggetti nei cui confronti è integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195.

<sup>28</sup> Comma inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 14), dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

<sup>29</sup> Comma inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 14), dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

<sup>30</sup> Comma modificato dall'articolo 17 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, e successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

**Allegato 2'**

rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali<sup>31</sup>.

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

**Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54** – *Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta* – Articolo 42.

## Art. 42

*(Difensore civico)*

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e dei residenti.
2. Lo statuto comunale disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune.
3. Previo accordo tra gli enti, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di un unico difensore civico con la Regione e con altri enti locali.

**Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267** – *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* – Articolo 11.

## Art. 11

*(Difensore civico)*<sup>32</sup>

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Comma modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

<sup>32</sup> Per la soppressione della figura del Difensore civico si veda l'articolo 2, comma 186, lettera a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

<sup>33</sup> Il presente articolo corrisponde all'articolo 8, legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.



**Allegato 2**

**Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196** – *Codice in materia di protezione dei dati personali* – Articolo 73.

**Art. 73**

*(Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
  - a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
  - b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
  - c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
  - d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
  - e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
  - f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
  - g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
  - a) di gestione di asili nido;
  - b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
  - c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
  - d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  - e) relative alla leva militare;
  - f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
  - g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
  - h) in materia di protezione civile;
  - i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
  - l) dei difensori civici regionali e locali.

*Allegato 2*

**Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195** – *Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale* – Articolo 7.

**Art. 7**

*(Tutela del diritto di accesso)*

1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

**Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184** – *Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi* – Articolo 12.

**Art. 12**

*(Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso)*

1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.
3. Il ricorso contiene:
  - a) le generalità del ricorrente;
  - b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
  - c) la sommaria esposizione dei fatti;
  - d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.
4. Al ricorso sono allegati:
  - a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;

**Allegato 2**

- b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.
5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.<sup>34</sup>
7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
- a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
  - b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;
  - c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
  - d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.
9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.
10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

**Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19** – *Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* – Articolo 43.

**Art. 43***(Modalità di esercizio)*

1. La richiesta di accesso, orale o scritta, deve essere motivata e rivolta alla struttura dell'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

<sup>34</sup> Comma così modificato dall'articolo 47-bis, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

**Allegato 2.**

3. I documenti per cui si richiede l'accesso devono essere individuati o facilmente individuabili. In ogni caso, il diritto di accesso non consente di richiedere all'Amministrazione lo svolgimento di indagini, l'elaborazione di dati e le informazioni che non siano contenute in documenti amministrativi.
4. Il procedimento avviato con la richiesta di accesso deve concludersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Trascorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta si intende respinta.
5. L'accesso può essere rifiutato, differito o limitato con atto scritto e motivato. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere rifiutato se la tutela dell'interesse pubblico può essere adeguatamente soddisfatta con il differimento.
6. Il differimento è disposto quando l'accesso ai documenti possa arrecare grave pregiudizio all'esigenza di buon andamento e di celerità dell'azione amministrativa, specie nella fase preparatoria. L'accesso è in ogni caso differito sino alla conclusione dei relativi procedimenti:
  - a) con riferimento agli elaborati delle prove relative ai procedimenti concorsuali per il reclutamento e l'avanzamento del personale;
  - b) con riferimento ai documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle offerte nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici.
7. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata ed è comunicato per iscritto al richiedente.
8. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso sono esperibili i rimedi di cui all'articolo 25 della l. 241/1990.

**Legge 23 dicembre 2009, n. 191** – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* – Comma 186, lettera a) dell'articolo 2.

**Art. 2***(Disposizioni diverse)*

186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:<sup>35</sup>
- a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di «difensore civico territoriale» ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera a) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2010, n. 42, con la decorrenza prevista dal comma 2 del medesimo articolo 1, come modificato dall'articolo 1-sexies della legge di conversione.

<sup>36</sup> Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera b), numeri 1) e 2) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

**Allegato 2**

**Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2** – *Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni* – Articolo 1, comma 2.

**Art. 1**

*(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali)*

2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.<sup>37</sup>

**Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104** – *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo* – Articolo 116.

**Art. 116**

*(Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi)*

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.<sup>38</sup>
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.

<sup>37</sup> Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge 26 marzo 2010, n. 42, in sede di conversione.

<sup>38</sup> Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera ee) del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 e, successivamente, dall'articolo 52, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Allegato 2**

4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.<sup>39</sup>
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

**Legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3** – *Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)* – Articolo 4.

**Art. 4**

*(Organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale)*

1. Sono organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale:
  - a) il Difensore civico;
  - b) la Consulta regionale per le pari opportunità;
  - c) il Co.Re.Com.
2. Per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, gli organismi di cui al comma 1 dispongono di particolari forme di autonomia, secondo quanto stabilito dalle rispettive leggi regionali istitutive, che ne disciplinano anche i rapporti con gli organi di direzione politica e con la struttura organizzativa del Consiglio regionale.
3. L'Ufficio di presidenza stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività degli organismi di cui al comma 1, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i Consiglieri regionali.

<sup>39</sup> Comma così modificato dall'articolo 52, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Allegato 3****ALLEGATO 3 – Carta di Ancona – 18 dicembre 2013.****CARTA DI ANCONA**

Il Coordinamento dei Difensori civili Regionali e delle Province Autonome, riunitosi ad Ancona il 18 dicembre 2013 in occasione della Presentazione della Legge sull'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale

- Richiamati i documenti internazionali sulle Istituzioni Nazionali per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani e sul Difensore civico delle Nazioni Unite, del Consiglio D'Europa e degli altri Organismi regionali, con particolare riferimento ai Principi di Parigi di cui alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alle Risoluzioni Risoluzione 327/2011 e alla Raccomandazione 309/2011 del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa, nonché la Risoluzione 1959 (2013) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa;
- Sottolineando come in questi documenti si raccomandano di istituire il Difensore civico con mandato generale su tutte le problematiche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e gestori dei pubblici servizi e che si raccomandano di garantire al Difensore civico non solo l'autonomia e l'indipendenza formale, ma anche l'autonomia e l'indipendenza funzionale dotandolo di strutture, mezzi, personale adeguati a svolgere il proprio compito in esclusiva libertà di competenza;
- Evidenziando come molti stati abbiano affidato al Difensore civico mandato generale di tutela nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, individuandolo anche come organismo di garanzia per l'attuazione del Protocollo Opzionale per la Prevenzione della Tortura (OPCAT);
- Ricordando che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce fra l'altro il diritto alla buona Amministrazione;
- Ricordando con rammarico che l'Italia è l'unico stato fondatore dell'Unione Europea e del Consiglio D'Europa privo di un compiuto sistema di difesa civica a livello nazionale e che la presenza del Difensore civico è considerata parametro di democraticità delle istituzioni di un paese e come tale condizione posta dal Consiglio D'Europa e dall'Unione Europea per ammettere nuovi stati a far parte dell'Unione o del Consiglio D'Europa;
- Osservando con preoccupazione che mentre la difesa civica non ha prospettive a livello nazionale si assiste al proliferare di figure di garanzia di settore a livello nazionale, ove esiste già un Garante Nazionale dei Minori, un Garante del Contribuente e si profila l'approvazione di un Garante dei Detenuti, per tacere di altre figure con ruolo di Autorità indipendente cui sono affidati compiti di garanzia e di regolamentazione, con confusione per i cittadini e con aumento dei costi di gestione considerato che ciascuna figura non solo ha costi diretti, ma anche un proprio staff ed un proprio apparato;
- Richiamata la risoluzione 1959 (2013), che al punto 4.3 raccomanda espressamente di evitare il proliferare degli istituti di garanzia, evidenziando come ciò confonda i cittadini sui mezzi di tutela attivabili e considerando che l'accentramento degli istituti di garanzia può consentire un migliore utilizzo delle risorse in tempi di crisi.

Pagina 1 di 2



**Allegato 3**

- Osservando con preoccupazione come mentre si assiste al proliferare degli organismi di garanzia in tempo di crisi economica, d'altro canto si interviene motivandolo sulla base dell'esigenza di adattarsi alla spending review a tagliare le risorse alla difesa civica regionale laddove esistente

**Esprime soddisfazione**

- Per la scelta della Regione Marche di avere previsto in un'unica figura di garanzia la tutela dei cittadini nei confronti della pubblica Amministrazione e dei gestori di servizi pubblici, dei detenuti e dei minori, e per quelle regioni che intendono adoperarsi in tal senso.

**Raccomanda**

- Al Parlamento Nazionale di adeguarsi alle risoluzioni sopra richiamate istituendo un sistema di difesa civica a livello nazionale e su tutto il territorio regionale, valutando se conferire al Difensore civico nazionale mandato generale come sancito dai documenti internazionali sopra evidenziati e di prevedere livelli uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale, attraverso l'individuazione di livelli essenziali per la difesa civica in ottemperanza alle garanzie riconosciute dall'istituto a livello internazionale.
- Al Parlamento Nazionale di prevedere livelli essenziali per l'esercizio dei diritti di cittadinanza ed in particolare per quelli procedurali, affidando alla difesa civica il compito di monitorarne l'applicazione.
- Alle Regioni di prevedere il Difensore civico ove non costituito e di riflettere sull'adeguamento dei propri ordinamenti all'esigenza sancita dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa.
- Alle Regioni di prevedere normative ed una gestione delle proprie risorse che garantisca il rispetto dei criteri di autonomia e di indipendenza anche funzionale, amministrativa e contabile del Difensore civico, in conformità con quanto sancito dai documenti internazionali in merito.

Pagina 2 di 2



**Allegato 4****ALLEGATO 4 – Risoluzione n. 48/134 del 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite.****Résolution 48/134 (1994)<sup>40</sup>****sur Institutions nationales pour la protection des droits de l'homme**

*L'Assemblée générale,*

*Rappelant* les résolutions relatives aux institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme, notamment ses résolutions 41/129 du 4 décembre 1986 et 46/124 du 17 décembre 1991, et les résolutions de la Commission des droits de l'homme 1987/40 du 10 mars 1987<sup>41</sup>, 1988/72 du 10 mars 1988<sup>42</sup>, 1989/52 du 7 mars 1989<sup>43</sup>, 1990/73 du 7 mars 1990<sup>44</sup>, 1991/27 du 5 mars 1991<sup>45</sup> et 1992/54 du 3 mars 1992<sup>46</sup>, et prenant note de la résolution 1993/55 de la Commission, en date du 9 mars 1993<sup>47</sup>,

*Soulignant* l'importance que la Déclaration universelle des droits de l'homme<sup>48</sup>, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme<sup>49</sup> et d'autres instruments internationaux revêtent pour ce qui est de promouvoir le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

*Affirmant* que la priorité devrait être accordée à l'élaboration d'arrangements appropriés à l'échelon national en vue d'assurer l'application effective des normes internationales relatives aux droits de l'homme,

*Convaincue* du rôle important que des institutions peuvent jouer au niveau national s'agissant de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales ainsi que de faire plus largement connaître ces droits et libertés et d'y sensibiliser l'opinion,

*Considérant* que l'Organisation des Nations Unies peut jouer un rôle de catalyseur dans la mise en place d'institutions nationales en servant de centre d'échange d'informations et de données d'expérience,

<sup>40</sup> Texte adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 1993 (85<sup>e</sup> séance plénière) sur le rapport de la troisième Commission.

<sup>41</sup> Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1987, Supplément n° 5 et rectificatifs (E/1987/18 et Corr. I et 2), chap. II.

<sup>42</sup> Ibid., 1988, Supplément n° 2 et rectificatif (E/1988/12 et Corr. 1), chap. II, sect. A.

<sup>43</sup> Ibid., 1989, Supplément n° 2 (E/1989/20), chap. II, sect. A.

<sup>44</sup> Ibid., 1990, Supplément n° 2 et rectificatifs (E/1990/22 et Corr. I et 2), chap. II, sect. A.

<sup>45</sup> Ibid., 1991, Supplément n° 2 (E/1991/22), chap. II, sect. A.

<sup>46</sup> Ibid., 1992, Supplément n° 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A.

<sup>47</sup> Ibid., 1993, Supplément n° 3 (E/1993/23), chap. II, sect. A.

<sup>48</sup> Résolution 217 A (III).

<sup>49</sup> Résolution 2200 A (XXI), annexe.

**Allegato 4:**

*Ayant à l'esprit*, à cet égard, les principes directeurs concernant la structure et le fonctionnement des institutions nationales et locales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, qu'elle a approuvés dans sa résolution 33/46 du 14 décembre 1978,

*Se félicitant* de l'intérêt universel accru pour la création et le renforcement d'institutions nationales, qui s'est manifesté à l'occasion de la Réunion régionale pour l'Afrique de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, tenue à Tunis du 2 au 6 novembre 1992, de la Réunion régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes, tenue à San José du 18 au 22 janvier 1993, de la Réunion régionale pour l'Asie, tenue à Bangkok du 29 mars au 2 avril 1993, de l'Atelier du Commonwealth sur les institutions nationales pour les droits de l'homme, tenu à Ottawa du 30 septembre au 2 octobre 1992 et de l'Atelier régional pour l'Asie et le Pacifique sur les questions relatives aux droits de l'homme, tenu à Jakarta du 26 au 28 janvier 1993, intérêt qui s'est traduit par la décision récemment annoncée par plusieurs États Membres de mettre en place des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme,

*Ayant à l'esprit* la Déclaration et le Programme d'action de Vienne<sup>50</sup>, dans lesquels la Conférence mondiale sur les droits de l'homme a réaffirmé le rôle important et constructif revenant aux institutions nationales dans la promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier en leur qualité de conseillers des autorités compétentes, ainsi que le rôle qu'elles jouent pour ce qui est de remédier aux violations dont ces droits font l'objet, de diffuser des informations à leur sujet et de dispenser un enseignement les concernant,

*Notant* les diverses démarches adoptées dans le monde entier en matière de promotion et de protection des droits de l'homme à l'échelon national, soulignant l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance de tous les droits de l'homme, soulignant et reconnaissant la valeur de ces démarches pour promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

1. *Prend acte avec satisfaction* du rapport mis à jour<sup>51</sup>, établi par le Secrétaire général en application de la résolution 46/124 de l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1991 ;
2. *Réaffirme* qu'il importe de créer, conformément à la législation nationale, des institutions nationales efficaces pour la promotion et la protection des droits de l'homme, de veiller au pluralisme de leur composition et d'en assurer l'indépendance ;
3. *Encourage* les États Membres à créer des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme ou à les renforcer s'il en existe déjà, et à leur faire une place dans les plans de développement nationaux ;

<sup>50</sup> A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.

<sup>51</sup> A/48/340.

**Allegato 4**

4. *Encourage* les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme établies par les États Membres à prévenir et combattre toutes les violations des droits de l'homme énumérées dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne et dans les instruments internationaux pertinents ;
5. *Prie* le Centre pour les droits de l'homme du Secrétariat de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions nationales, en particulier dans le domaine des services consultatifs, de l'assistance technique, de l'information et de l'éducation, notamment dans le cadre de la Campagne mondiale d'information sur les droits de l'homme ;
6. *Prie également* le Centre pour les droits de l'homme de créer, à la demande des États concernés, des centres des Nations Unies pour la documentation et la formation en matière de droits de l'homme, en se fondant pour ce faire sur les procédures établies concernant l'utilisation des ressources disponibles au titre du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les services consultatifs et l'assistance technique dans le domaine des droits de l'homme ;
7. *Prie* le Secrétaire général de donner une suite favorable aux demandes d'assistance formulées par les États Membres touchant la création et le renforcement d'institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le cadre du programme de services consultatifs et de coopération technique intéressant les droits de l'homme, ainsi que de centres nationaux de documentation et de formation en matière de droits de l'homme ;
8. *Encourage* tous les États Membres à prendre les mesures voulues pour promouvoir l'échange d'informations et de données d'expérience concernant la création et le fonctionnement efficace de telles institutions nationales ;
9. *Souligne* le rôle des institutions nationales en tant qu'organes de diffusion pour les documents relatifs aux droits de l'homme et de transmission pour d'autres activités d'information entreprises ou organisées sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies ;
10. *Se félicite* de l'organisation, sous les auspices du Centre pour les droits de l'homme, d'une réunion de suivi à Tunis en décembre 1993 ayant notamment pour but d'examiner les moyens de promouvoir une assistance technique orientée vers la coopération et le renforcement des institutions nationales, et de poursuivre l'étude de toutes les questions concernant les institutions nationales ;
11. *Se félicite également* des Principes concernant le statut des institutions nationales, joints en annexe à la présente résolution ;

**Allegato 4**

12. *Encourage* la création et le renforcement d'institutions nationales s'inspirant de ces principes et reconnaissant qu'il appartient à chaque État de choisir le cadre le mieux adapté à ses besoins propres au niveau national ;
13. *Prie* le Secrétaire général de lui rendre compte à sa cinquantième session de l'application de la présente résolution.

**ANNEXE****Principes concernant le statut des institutions nationales  
pour la promotion et la protection des droits de l'homme****Compétences et attributions**

1. Les institutions nationales sont investies de compétences touchant à la promotion et à la protection des droits de l'homme.
2. Les institutions nationales sont dotées d'un mandat aussi étendu que possible et clairement énoncé dans un texte constitutionnel ou législatif, qui détermine leur composition et leur champ de compétence.
3. Les institutions nationales ont, notamment, les attributions suivantes :
  - a) Fournir à titre consultatif au gouvernement, au parlement et à tout autre organe compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d'autosaisine, des avis, recommandations, propositions et rapports concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme ; les institutions nationales peuvent décider de les rendre publics ; ces avis, recommandations, propositions et rapports ainsi que toute prérogative des institutions nationales se rapportent aux domaines suivants :
    - i) Les dispositions législatives et administratives et les dispositions relatives à l'organisation judiciaire dont l'objet est de protéger et d'étendre les droits de l'homme ; à cet égard, les institutions nationales examinent la législation et les textes administratifs en vigueur, ainsi que les projets et propositions de lois, et font les recommandations qu'elles estiment appropriées pour que ces textes se conforment aux principes fondamentaux des droits de l'homme ; elles recommandent, si nécessaire, l'adoption d'une nouvelle législation, l'adaptation de la législation en vigueur, et l'adoption ou la modification des mesures administratives ;
    - ii) Les cas de violations des droits de l'homme dont elles décideraient de se saisir ;

**Allegato 4**

- iii) L'élaboration de rapports sur la situation nationale des droits de l'homme en général, ainsi que sur des questions plus spécifiques ;
- iv) Attirer l'attention du gouvernement sur les cas de violations des droits de l'homme où qu'ils surviennent dans le pays, lui proposer toutes initiatives tendant à y mettre fin et, le cas échéant, émettre un avis sur les positions et réactions du gouvernement ;
- b) Promouvoir et assurer l'harmonisation des lois, des règlements et des pratiques en vigueur sur le plan national avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, auxquels l'État est partie, et leur mise en œuvre effective ;
- c) Encourager la ratification de ces instruments ou l'adhésion à ces textes, et s'assurer de leur mise en œuvre ;
- d) Contribuer aux rapports que les États doivent présenter aux organes et comités des Nations Unies, ainsi qu'aux institutions régionales, en application de leurs obligations conventionnelles et, le cas échéant, émettre un avis à ce sujet, dans le respect de leur indépendance ;
- e) Coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et tout autre organisme des Nations Unies, les institutions régionales et les institutions nationales d'autres pays qui ont compétence dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l'homme ;
- f) Coopérer à l'élaboration de programmes concernant l'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme et participer à leur mise en œuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels ;
- g) Faire connaître les droits de l'homme et la lutte contre toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination raciale, en sensibilisant davantage l'opinion publique, notamment par l'information et l'enseignement, et en faisant appel à tous les organes de presse.

**Composition et garanties d'indépendance et de pluralisme**

1. La composition des institutions nationales et la désignation de leurs membres, par voie élective ou non, doivent être établies selon une procédure qui présente toutes les garanties nécessaires pour assurer la représentation pluraliste des forces sociales (de la société civile) concernées par la promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier grâce à des pouvoirs permettant une coopération effective avec des représentants, ou grâce à la présence de représentants :
  - a) Des organisations non gouvernementales compétentes dans le domaine des droits de l'homme et de la lutte contre la discrimination raciale, des syndicats, des organisations

**Allegato 4**

- socio-professionnelles intéressées, groupant par exemple des juristes, des médecins, des journalistes et des personnalités scientifiques ;
- b) Des courants de pensée philosophiques et religieux ;
  - c) D'universitaires et d'experts qualifiés ;
  - d) Du parlement ;
  - e) Des administrations (auquel cas ces représentants ne participent aux délibérations qu'à titre consultatif).
2. Les institutions nationales doivent disposer d'une infrastructure adaptée au bon fonctionnement de leurs activités, en particulier de crédits suffisants. Ces crédits doivent leur permettre de se doter de leur propre personnel et de leurs propres locaux, afin d'être indépendantes du gouvernement et de n'être pas soumises à un contrôle financier qui pourrait compromettre cette indépendance.
3. Pour que soit assurée la stabilité du mandat des membres des institutions nationales, sans laquelle il n'est pas de réelle indépendance, leur nomination doit résulter d'un acte officiel précisant la durée du mandat. Celui-ci peut être renouvelable, sous réserve que le pluralisme de la composition de l'institution reste garanti.

**Modalités de fonctionnement**

Dans le cadre de leur fonctionnement, les institutions nationales doivent :

- a) Examiner librement toutes les questions relevant de leur compétence, qu'elles soient soumises par le gouvernement ou décidées par autosaisine sur proposition de leurs membres ou de tout requérant ;
- b) Entendre toute personne, obtenir toutes informations et tous documents nécessaires à l'appréciation de situations relevant de leur compétence ;
- c) S'adresser à l'opinion publique directement ou par l'intermédiaire des organes de presse, en particulier pour rendre publics leurs avis et leurs recommandations ;
- d) Se réunir sur une base régulière et, autant que de besoin, en présence de tous leurs membres régulièrement convoqués ;
- e) Constituer en leur sein, le cas échéant, des groupes de travail, et se doter de sections locales ou régionales pour les aider à s'acquitter de leurs fonctions ;
- f) Entretenir une concertation avec les autres organes, juridictionnels ou non, chargés de la promotion et de la protection des droits de l'homme (notamment ombudsman, médiateur, ou d'autres organes similaires) ;

**Allegato 4**

- g) Compte tenu du rôle fondamental que jouent les organisations non gouvernementales pour amplifier l'action des institutions nationales, développer les rapports avec les organisations non gouvernementales qui se consacrent à la promotion et la protection des droits de l'homme, au développement économique et social, à la lutte contre le racisme, à la protection des groupes particulièrement vulnérables (notamment les enfants, les travailleurs migrants, les réfugiés, les handicapés physiques et mentaux) ou à des domaines spécialisés.

**Principes complémentaires concernant le statut des institutions  
ayant des compétences à caractère quasi juridictionnel**

Des institutions nationales peuvent être habilitées à connaître des plaintes et requêtes concernant des situations individuelles. Elles peuvent être saisies, par des particuliers, leurs représentants, des tiers, des organisations non gouvernementales, des associations de syndicats et toutes autres organisations représentatives. Dans ce cas, et sans préjudice des principes ci-dessus concernant les autres compétences des institutions, les fonctions qui leur sont confiées peuvent s'inspirer des principes suivants :

- a) Rechercher un règlement amiable par la conciliation ou, dans les limites fixées par la loi, par des décisions contraignantes ou, le cas échéant, en ayant recours à la confidentialité ;
- b) Informer l'auteur de la requête de ses droits, notamment des voies de recours qui lui sont ouvertes, et lui en faciliter l'accès ;
- c) Connaître des plaintes ou requêtes ou les transmettre à toute autre autorité compétente dans les limites fixées par la loi ;
- d) Faire des recommandations aux autorités compétentes, notamment en proposant des adaptations ou modifications des lois, règlements et pratiques administratives, spécialement lorsqu'ils sont à l'origine des difficultés qu'éprouvent les auteurs des requêtes à faire valoir leurs droits.

PAGINA BIANCA



**ALLEGATO 5 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.****Résolution 327 (2011)<sup>52</sup>****sur la fonction d'*ombudsman* et les pouvoirs locaux et régionaux**

1. L'institution d'*ombudsman* est un élément essentiel de la bonne gouvernance. Elle offre à chaque citoyen une protection précieuse contre les abus administratifs et un instrument important pour contrôler les autorités publiques et soutenir la confiance du public envers les administrations locales et régionales.
2. Depuis que le Congrès a produit son premier rapport sur l'*ombudsman* local et régional, en 1999, l'institution a progressé rapidement et elle est de plus en plus communément acceptée comme un élément essentiel de la vie publique locale et régionale.
3. Dans le contexte économique actuel particulièrement difficile, qui accentue la pression sur les services publics locaux et régionaux, les services de l'*ombudsman* sont plus que jamais nécessaires. Le Congrès rappelle ses « Principes de 1999 régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional », qui restent d'actualité et offrent un résumé utile de la valeur et de la finalité de cette institution.
4. L'enquête du Congrès réalisée en 2009 et décrite dans l'exposé des motifs de cette résolution, montre qu'en peu de temps l'*ombudsman* est devenu une institution respectée et solidement établie dans la plupart des États membres. Elle recense aussi les domaines où des améliorations sont possibles, par exemple les cas où les services de l'*ombudsman* requièrent un plus grand contrôle sur leurs ressources budgétaires ou une plus grande liberté dans la sélection de leur personnel.
5. Le premier objectif, aux fins de la démocratie locale et régionale, c'est que l'*ombudsman* puisse fournir des services efficaces et utiles, qu'il puisse traiter les plaintes non seulement contre les collectivités locales et régionales mais également contre toute autorité qui fournit des services publics aux niveaux local et régional.
6. Il est admis qu'il n'existe pas de recette unique applicable aux services de l'*ombudsman* dans un État membre. C'est à chaque État membre d'adopter la structure la mieux appropriée selon sa situation. Cela se traduira, dans certains pays, par la création de

<sup>52</sup> Discussion et adoption par le Congrès le 18 octobre 2011, 1<sup>ère</sup> séance (voir document CG(21)6, exposé des motifs)  
Rapporteurs : H. Pihlajasaari, Finlande (R, SOC) et H. Skard, Norvège (L, SOC).

**Allegato 5**

services locaux et régionaux spécifiques de l'*ombudsman*, dans d'autres pays, les plaintes à l'encontre des services locaux et régionaux seront mieux traitées au niveau central.

7. L'enquête montre que certains principes méritent d'être mis en valeur et davantage appliqués. Les services de l'*ombudsman* devraient disposer de suffisamment de personnel et de ressources, afin qu'ils puissent fonctionner efficacement et dans une indépendance totale, ce qui devrait profiter directement à la qualité des services locaux et régionaux.
8. Aujourd'hui, alors que la plupart des États membres disposent de services de l'*ombudsman* chargés d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, le défi est de donner à ces services une plus grande visibilité et d'amener le grand public à mieux les connaître, reconnaître leur valeur et y avoir recours. Ils gagneraient à cette fin à bénéficier d'une promotion dans les médias, dans la presse locale et régionale, à la télévision et sur internet.
9. Pour que les services de l'*ombudsman* conservent la confiance du public, il faut que leurs recommandations aux autorités publiques soient systématiquement prises en compte, d'une manière transparente et dans des délais acceptables.
10. Le Congrès appelle par conséquent les pouvoirs locaux et régionaux :
  - a. à encourager le développement des services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, en attirant l'attention sur les « *Principes du Congrès régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional* » ;
  - b. à soutenir et faciliter le travail de tels services de l'*ombudsman* et à veiller à ce qu'ils aient un mandat clair définissant leur domaine de compétence, les secteurs d'activité où ils peuvent intervenir et les délais pour le traitement des plaintes ;
  - c. à veiller à ce que soient nommées à la fonction d'*ombudsman*, en temps opportun, des personnes indépendantes, impartiales et compétentes, et jouissant d'une bonne image au sein de la collectivité ;
  - d. à reconnaître et promouvoir le principe selon lequel les services de l'*ombudsman* doivent être accessibles à tous, sans considération de nationalité ;
  - e. à garantir un accès aux services de l'*ombudsman* aussi facile et transparent que possible ;
  - f. à aider les services de l'*ombudsman* à développer de vastes politiques de communication, au moyen d'outils tels que les sites internet, les réseaux sociaux, la presse, les relations publiques et des publications, afin de faire connaître et de promouvoir leurs activités ;

**Allegato 5**

- g. à garantir qu'il a dûment été donné suite aux recommandations de l'*ombudsman* concernant les services locaux et régionaux, d'une manière transparente et dans des délais acceptables, au moyen d'une confirmation écrite de leur mise en œuvre ou d'une explication écrite des raisons pour lesquelles cela n'est pas possible ;
  - h. à encourager la création de réseaux et l'échange d'expériences entre les services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux.
11. Le Congrès appelle les associations de pouvoirs locaux et régionaux :
- a. à promouvoir la mise en place de services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, en reconnaissant les effets bénéfiques qu'ils peuvent avoir sur la qualité de tels services ;
  - b. à demander aux autorités nationales, lorsque la couverture des services de l'*ombudsman* et les cadres législatifs sont incomplets, de garantir la mise en place d'un système national de protection par un *ombudsman* dans chaque État membre, en protégeant de manière adéquate toutes les personnes contre la mauvaise administration aux niveaux local et régional et en veillant à ce que chacun ait aisément accès aux services d'un *ombudsman*.

PAGINA BIANCA

**Allegato 6****ALLEGATO 6 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.****Recommandation 309 (2011)<sup>53</sup>****sur la fonction d'*ombudsman* et les pouvoirs locaux et régionaux**

1. La bonne santé d'une démocratie requiert un système complexe d'équilibre des pouvoirs, dont l'institution d'*ombudsman* est une composante vitale. L'*ombudsman* offre une protection précieuse contre les abus administratifs aux niveaux local et régional qui contribue aussi à consolider la confiance à l'égard des pouvoirs publics et à améliorer l'offre de services.
2. Ces dernières années, les services de l'*ombudsman* ont été créés dans la plupart des États membres du Conseil de l'Europe qui en étaient jusque-là dépourvus. Dans certains pays, cependant, les services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux restent incomplets tandis que dans d'autres, les institutions d'*ombudsman* sont faibles et ne disposent pas de ressources suffisantes.
3. Le Congrès reconnaît qu'il n'est pas nécessaire d'établir un *ombudsman* propre à chaque autorité locale ou régionale lorsqu'il s'agit d'avoir accès aux services de l'*ombudsman* pour déposer plainte en cas de mauvaise administration. Toutefois, chaque État membre doit adapter et développer ses institutions d'*ombudsman* afin de garantir un traitement rapide et efficace de ces plaintes.
4. Alors que certaines régions sont parvenues à mettre en place de fortes structures d'*ombudsman*, dans d'autres cas le traitement des plaintes souffre de l'absence d'une structure nationale satisfaisante comportant une institution analogue au niveau national, chargée de contrôler les administrations nationales.
5. Le réseau d'institutions de l'*ombudsman* d'un État membre devrait viser à offrir un service garantissant à tous un accès aisé et transparent aux services de l'*ombudsman*. Un plaignant ne devrait pas avoir à sortir de sa région pour déposer un recours concernant une autorité publique de cette région.
6. Le Congrès encourage la coopération et la mise en réseau entre les services de l'*ombudsman*, en particulier en coopération avec le Commissaire européen aux droits de l'homme, le réseau des *ombudsmen* européens et l'Association internationale des

<sup>53</sup> Discussion et adoption par le Congrès le 18 octobre 2011, 1<sup>ère</sup> séance (voir document CG(21)6, exposé des motifs)  
Rapporteurs : H. Pihlajasaari, Finlande (R. SOC) et H. Skard, Norvège (L. SOC).

**Allegato 6**

médiateurs. Il encourage aussi la coopération entre les *ombudsmen* locaux et régionaux dans chaque État membre et reconnaît le rôle positif que les comités de coordination nationaux peuvent jouer dans la mise en place des services d'*ombudsman*.

7. Par conséquent, le Congrès, se référant :

- a. à ses « Principes régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional » (1999) ;
- b. à la Recommandation 61 (1999) du Congrès sur le rôle des médiateurs/*ombudsmen* locaux et régionaux dans la défense des droits des citoyens ;
- c. à la Recommandation 159 (2004) du Congrès sur les médiateurs régionaux : une institution au service des droits des citoyens.

8. Recommande que le Comité des Ministres invite les États membres à garantir, à propos des *ombudsman* chargés d'examiner les plaintes de mauvaise administration concernant les services publics locaux et régionaux :

- a. que toutes les personnes, indépendamment de leur statut et de leur nationalité, aient un accès aisé et transparent aux services de l'*ombudsman* ;
- b. que soit levé tout obstacle juridique à la mise en place d'un service de l'*ombudsman* efficace et de compétence générale ;
- c. que l'*ombudsman* ait d'office la capacité d'ouvrir des enquêtes sur les cas éventuels de mauvaise administration ;
- d. que les services de l'*ombudsman* soient dotés de personnels indépendants, impartiaux et compétents, rémunérés à la mesure de leurs responsabilités et ayant une connaissance des administrations visées par les plaintes qu'ils examinent ;
- e. que les services de l'*ombudsman* soient financièrement indépendants et disposent de ressources suffisantes pour pouvoir mener les enquêtes nécessaires au traitement des plaintes ;
- f. que les recommandations de l'*ombudsman* soient rendues publiques et reçoivent l'attention nécessaire de la part des pouvoirs locaux et régionaux et qu'elles soient publiées dans les rapports périodiques où sont recensés les problèmes récurrents et les mesures prises pour y remédier ;
- g. qu'il y ait une bonne coopération et une mise en réseau entre les *ombudsmen* travaillant aux niveaux local, régional, national et européen, grâce à la création, le cas échéant, de comités de coordination nationaux, afin de garantir que les plaintes soient adressées à l'*ombudsman* compétent et d'éviter toute duplication d'activités ;

**Allegato 6**

- h. qu'il y ait une bonne coopération entre l'*ombudsman* et les juridictions et autres institutions connexes.
9. Le Congrès reconnaît le travail très positif accompli par le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe pour faciliter la mise en place des services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services locaux et régionaux, et il l'encourage, en coopération avec le Congrès et les associations internationales de médiateurs, à continuer de faciliter la mise en réseau et l'échange de bonnes pratiques entre ces services d'*ombudsman* et à aider au développement des réseaux nationaux d'*ombudsmen* qui existent déjà.

PAGINA BIANCA



**ALLEGATO 7 – Risoluzione n. 1959 del 2013 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.****Résolution n° 1959 (2013)<sup>54</sup>****Renforcer l'institution du médiateur en Europe**

1. L'Assemblée parlementaire, renvoyant à ses Recommandations 757 (1975) relative aux conclusions de la réunion de la Commission des questions juridiques de l'Assemblée avec les Ombudsmen et les commissaires parlementaires dans les États membres du Conseil de l'Europe et 1615 (2003) sur l'institution du médiateur, réaffirme que l'institution du médiateur, qui est chargée de protéger les citoyens contre une mauvaise administration, joue un rôle fondamental dans le renforcement de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme.
2. L'Assemblée note qu'il n'existe pas de modèle standardisé d'institution du médiateur en Europe ou dans le monde. Certains pays ont mis en place une institution du médiateur unique et généraliste, tandis que d'autres ont opté pour un système multi-institutionnel, comprenant des médiateurs régionaux et/ou locaux et/ou des médiateurs spécialisés dans certains domaines comme la lutte contre la discrimination, la protection des minorités ou les droits des enfants. Compte tenu de la diversité d'ordres et de traditions juridiques, il ne serait pas judicieux de proposer un modèle uniforme de médiateur.
3. Néanmoins, l'Assemblée rappelle les travaux déjà menés par le Conseil de l'Europe en matière de promotion de l'institution du médiateur, parmi lesquels ses propres Recommandations et les Recommandations n° R (80) 2, R (85) 13 et R (97) 14 du Comité des Ministres, et elle invite ses États membres à les mettre en œuvre. Elle les appelle également à porter une attention particulière au document « *Compilation on the Ombudsman institution* » du 1<sup>er</sup> décembre 2011, établi par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise).
4. L'Assemblée invite les États membres du Conseil de l'Europe qui ont créé des institutions du médiateur :
  - 4.1. à veiller à ce que ces institutions respectent les critères découlant de sa Recommandation 1615 (2003), des recommandations pertinentes du Comité des

<sup>54</sup> Discussion par l'Assemblée le 4 octobre 2013 (36<sup>e</sup> séance) (voir document 13236, rapport de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Xuclà). Texte adopté par l'Assemblée le 4 octobre 2013 (36<sup>e</sup> séance).

**Allegato 7<sup>a</sup>**

Ministres et des travaux de la Commission de Venise relatifs au médiateur, en particulier en ce qui concerne :

- 4.1.1. l'indépendance et l'impartialité de ces institutions, dont l'existence doit être consacrée par la législation et, si possible, par la Constitution ;
- 4.1.2. la procédure de nomination : le médiateur doit être désigné par le Parlement et lui rendre compte ;
- 4.1.3. leur mandat, qui doit englober l'examen des cas de mauvaise administration par l'ensemble des organes du pouvoir exécutif ainsi que la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- 4.1.4. leur accès aux documents et leurs pouvoirs d'investigation, ainsi que leur libre accès à l'ensemble des centres de détention ;
- 4.1.5. leur accès à la Cour constitutionnelle afin de contester la constitutionnalité de textes législatifs ;
- 4.1.6. l'accès direct au médiateur pour toute personne – y compris les personnes morales – concernée par un cas de mauvaise administration, indépendamment de sa nationalité ;
- 4.2. à réformer si nécessaire leur législation à la lumière des normes internationales et européennes relatives aux institutions du médiateur ;
- 4.3. à ne pas multiplier les institutions de type médiateur, si cela n'est pas strictement nécessaire pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au risque de voir les citoyens ne plus s'y retrouver entre les différentes voies de recours qui s'offrent à eux ;
- 4.4. à renforcer la visibilité des institutions du médiateur, en particulier dans les médias, et à promouvoir un climat «favorable au médiateur», notamment en garantissant un accès libre et aisé à l'institution (ou aux institutions) du médiateur et en fournissant dans cette optique des informations/des documents appropriés, surtout lorsque l'institution du médiateur n'est pas établie de longue date; à doter les institutions du médiateur de ressources financières et humaines suffisantes pour qu'elles puissent remplir leur mission avec efficacité, si nécessaire en tenant compte des nouvelles fonctions qui leur sont confiées en vertu du droit international et/ou européen ;
- 4.5. à envisager de demander l'accréditation des médiateurs auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (CIC), à la lumière des «Principes de Paris».

**Allegato 7**

5. L'Assemblée invite les États membres qui ont établi plusieurs institutions du médiateur, par exemple des institutions locales, régionales et/ou spécialisées, à assurer une coordination appropriée entre ces organes et à garantir aux particuliers un accès libre et aisé à ceux-ci.
6. L'Assemblée appelle les États membres à déployer tous les efforts possibles pour éviter des coupes budgétaires impliquant une perte d'indépendance des institutions de médiateurs, voire leur disparition. Notamment dans les États comptant des parlements légiférant sur les droits et libertés au niveau national ou régional, les organes supervisant l'application de la loi par les administrations publiques ont un rôle particulier à jouer, comme c'est le cas par définition pour les médiateurs.
7. L'Assemblée encourage les États membres qui n'ont pas encore établi une institution du médiateur nationale et généraliste à créer rapidement une telle instance et à la doter d'un vaste mandat, afin que les particuliers disposent d'un moyen de porter plainte en cas de mauvaise administration et de violation de leurs droits et libertés fondamentaux, tout en assurant une répartition claire des compétences entre les institutions du médiateur et les organes exerçant le contrôle juridictionnel des actes administratifs, lequel doit être accessible au moins dans les cas de violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. L'Assemblée reconnaît le rôle essentiel joué par le Médiateur européen de l'Union européenne et le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe dans la coordination des activités des médiateurs des États membres.

PAGINA BIANCA

**Allegato 8****ALLEGATO 8 – Accordo quadro di collaborazione.**

Consiglio  
Regionale del  
Piemonte  
0001468/AD10200C 04/07/2012

**Accordo quadro di collaborazione**

L'Istituto Italiano dell'Ombudsman con sede in via Martiri della Libertà, 2, 35121 Padova, Italia, rappresentato per questo atto da Marco Mascia, Direttore del Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova - da qui in avanti **IIO** - il Coordinamento nazionale italiano dei difensori civici delle regioni e delle province autonome, con sede presso l'ufficio del difensore civico della Regione Piemonte, Via Dellala, 8, 10121 Torino, Italia, rappresentato per questo atto da Antonio Caputo, Presidente - da qui in avanti **CNDC** - e l'Istituto Latino Americano dell'Ombudsman - Defensor del Pueblo, con sede in via Corrientes 880, 7mo piano, nella Città Autonoma di Buenos Aires, Repubblica Argentina, da qui in avanti **ILO-DP**, rappresentato per questo atto dal suo presidente, Carlos R. Constenla, nel confermare il comune impegno per i principi fondamentali dello Stato di Diritto e per i Diritti Umani, concordati inoltre nel considerare essenziali per lo sviluppo di politiche pubbliche conformi a questi principi la trasparenza istituzionale e la partecipazione dei cittadini, sottoscrivono il seguente Accordo quadro di collaborazione, in conformità alle seguenti clausole:

I. Il presente accordo stabilisce le modalità di collaborazione reciproca allo scopo di sviluppare programmi e progetti che contribuiscano nella maniera più ampia a promuovere la tutela dei diritti umani, la cultura della pace e lo studio e la ricerca sull'istituto del Difensore civico, secondo la denominazione che ha in Italia, e del Defensor del Pueblo, o *Comisionado de Derechos Humanos*, *Procurador de los Derechos Humanos* e *Oidor*, secondo la denominazione che ha in America Latina.

II. Per tale fine, le parti promuoveranno di comune accordo, su iniziativa di entrambe o di una di esse, attività che svilupperanno congiuntamente. Tali attività si concentreranno preferibilmente sui seguenti settori:

- a) progettare e programmare attività accademiche, di formazione, culturali e di ricerca per raggiungere gli obiettivi convenuti;
- b) organizzare corsi, seminari e conferenze sulle tematiche individuate nel presente accordo, come pure pubblicazioni ed altre forme di diffusione pubblica;
- c) collaborare con Università e altre Istituzioni ed Associazioni che si occupano della

**Allegato 8**

ricerca e dello studio intorno ai diritti umani e alla figura genericamente nota come *ombudsman*;

d) promuovere la creazione di istituti di tutela dei diritti umani in tutto il mondo, in collaborazione, se possibile, con tutti quegli istituti internazionali che svolgono funzioni analoghe a quelle dell'*ombudsman*.

III. Le attività sviluppate sulla base del presente protocollo saranno attuate sulla base di Accordi Specifici.

IV. Gli Accordi Specifici che le parti decideranno di sottoscrivere, dovranno contenere le finalità, le attività da sviluppare, il calendario delle singole attività, il preventivo dei costi di ciascuna, le modalità di finanziamento e l'indicazione dei responsabili della loro direzione e realizzazione. Questi Accordi saranno esclusi al presente atto e lo integreranno una volta approvati e firmati dai titolari delle istituzioni o da coloro che a tal fine le istituzioni designeranno espressamente in ciascun caso.

V. Gli Accordi Specifici che saranno firmati nell'ambito di questo accordo devono prevedere clausole relative alla tutela della proprietà intellettuale in relazione ai risultati parziali o finali che saranno raggiunti nei lavori realizzati.

VI. Per l'attuazione di quanto previsto, le parti si impegnano a riconoscere che rientrano nei compiti ordinari del proprio personale gli adempimenti che saranno loro assegnati sulla base del presente accordo, senza che ciò implichi alcuna ulteriore obbligazione economica per i firmatari, fatti salvi accordi espressi in senso contrario.

VII. Tutti gli obblighi assunti con il presente accordo, in forza dello spirito di collaborazione che li anima, sono a titolo gratuito e non comportano spese per alcuna delle parti.

VIII. Il presente Accordo non limita il diritto delle parti a sottoscrivere accordi simili con altre istituzioni.

IX. Il presente Accordo avrà effetto a partire dal momento della sua sottoscrizione ed

**Allegato 8**

IX. Il presente Accordo avrà effetto a partire dal momento della sua sottoscrizione ed avrà una vigenza di due (2) anni, con rinnovo automatico per un periodo analogo, a meno che una delle due parti comunichi per iscritto la propria volontà di rescindere entro trenta (30) giorni dalla sua scadenza.

X. Ciascuna parte potrà recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta con un anticipo di almeno novanta (90) giorni; la denuncia non incide su specifiche attività in programma o in corso di esecuzione, salvo che il ritiro da tali attività sia stato espressamente dedotto da parte delle istituzioni.

XI. Per tutti gli effetti derivanti dal presente accordo, le parti fissano il proprio domicilio nei luoghi indicati nel Preambolo, che si riterranno validi per tutte le comunicazioni.

Come prova dell'assenso tra le parti si firmano tre (3) esemplari dell'Accordo, identici per contenuto ed effetto, in lingua italiana e tre (3) esemplari, identici per contenuto ed effetto, in lingua spagnola, essendo ciascuno dei due testi ugualmente autentico, nella città di Padova, Italia il giorno 28 del mese di giugno 2012



Dr. Carlos R. Costenla  
Presidente

Instituto Latinoamericano del Ombudsman -  
Defensor del Pueblo



Prof. Marco Niscola  
Direttore

Centro interdipartimentale sui diritti delle persone  
e dei popoli, Università di Padova,  
Presidente  
Istituto Italiano dell'Ombudsman

Dr. Antonio Caputo  
Presidente



Coordinamento nazionale italiano dei difensori civili

PAGINA BIANCA



**Allegato 9****ALLEGATO 9 – Elenco dei Comuni convenzionati.**

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
1	Allein	26.6.2007	25.6.2017
2	Aosta	29.5.2007 <sup>55</sup>	6.5.2017 <sup>56</sup>
3	Arnad	2.10.2012	1.10.2017
4	Arvier	23.12.2008	22.12.2018
5	Avise	3.7.2007	2.7.2017
6	Ayas	8.1.2013	7.1.2018
7	Aymavilles	11.12.2007	10.12.2017
8	Bard	11.2.2010	10.2.2015
9	Bionaz	29.1.2013	28.1.2018
10	Brissogne	13.5.2009	12.5.2014
11	Brusson	24.4.2007	23.4.2017
12	Challand-Saint-Anselme	16.4.2013	15.4.2018
13	Challand-Saint-Victor	21.8.20012	20.8.2017
14	Chambave	3.1.2013	2.1.2018
15	Chamois	9.3.2010	8.3.2015
16	Champdepraz	18.5.2010	17.5.2015
17	Champorcher	8.5.2012	7.5.2017
18	Charvensod	28.6.2007	27.6.2017
19	Châtillon	6.6.2007	5.6.2017
20	Cogne	30.10.2007 <sup>57</sup>	15.10.2017 <sup>58</sup>
21	Donnas	13.8.2012	12.8.2017

<sup>55</sup> Data di sottoscrizione della convenzione, andata in scadenza il 28 maggio 2012.<sup>56</sup> Data di scadenza della nuova convenzione, sottoscritta il 7 maggio 2012, che rende tale atto prorogato di quinquennio in quinquennio qualora almeno sei mesi prima di ogni singola scadenza non venga data disdetta dall'una all'altra parte.<sup>57</sup> Data della sottoscrizione della convenzione andata in scadenza in data 29 ottobre 2012.<sup>58</sup> Data di scadenza della nuova convenzione, sottoscritta il 16 ottobre 2012, che rende tale atto prorogato di quinquennio in quinquennio qualora almeno sei mesi prima di ogni singola scadenza non venga data disdetta dall'una all'altra parte.

**Allegato 9**

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
22	Doues	21.1.2008	20.1.2018
23	Émarèse	16.10.2012	15.10.2017
24	Étroubles	11.10.2007	10.10.2015
25	Fénis	28.6.2007	27.6.2017
26	Fontainemore	6.10.2009	5.10.2014
27	Gaby	29.5.2007	28.5.2017
28	Gignod	26.8.2009	25.8.2014
29	Gressan	19.10.2007	18.10.2017
30	Gressoney-La-Trinité	23.4.2013	22.4.2018
31	Gressoney-Saint-Jean	29.5.2007	28.5.2017
32	Hône	26.1.2010	25.1.2015
33	Introd	17.8.2007	16.8.2017
34	Issime	24.7.2007	23.7.2017
35	Issogne	7.8.2007	6.8.2017
36	Jovençon	11.12.2007	10.12.2017
37	La Magdeleine	17.12.2013	16.12.2018
38	La Salle	24.4.2013	23.4.2018
39	La Thuile	26.1.2010	25.1.2015
40	Lillianes	14.5.2010	13.5.2015
41	Montjovet	22.12.2009	21.12.2014
42	Morgex	6.2.2013	5.2.2018
43	Nus	16.3.2010	15.3.2015
44	Ollomont	6.8.2012	5.8.2017
45	Perloz	9.8.2007	8.8.2017
46	Pollein	8.6.2007	7.6.2017

**Allegato 9**

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
47	Pont-Saint-Martin	23.2.2010	22.2.2015
48	Pontboset	2.3.2010	1.3.2015
49	Pontey	10.7.2007	9.7.2017
50	Pré-Saint-Didier	21.5.2010	20.5.2015
51	Quart	31.5.2007	30.5.2017
52	Rhêmes-Notre-Dame	25.11.2008	24.11.2018
53	Rhêmes-Saint-Georges	25.1.2011	24.1.2016
54	Roisan	2.10.2007	1.10.2017
55	Saint-Christophe	26.6.2007	25.6.2017
56	Saint-Denis	23.2.2010	22.2.2015
57	Saint-Marcel	28.9.2010	27.9.2015
58	Saint-Nicolas	7.8.2007	6.8.2017
59	Saint-Oyen	5.12.2007	4.12.2017
60	Saint-Pierre	13.4.2010	12.4.2015
61	Saint-Rhémy-en-Bosses	4.12.2007	3.12.2017
62	Saint-Vincent	19.2.2013	18.2.2018
63	Sarre	14.1.2008	13.1.2018
64	Torgnon	5.5.2010	4.5.2015
65	Valgrisenche	7.8.2007	6.8.2017
66	Valpelline	3.7.2007	2.7.2017
67	Valsavarenche	31.7.2007	30.7.2017
68	Valtournenche	30.10.2007	29.10.2017
69	Verraycs	25.3.2010	24.3.2015
70	Verrès	5.8.2008	4.8.2018
71	Villeneuve	28.8.2007	27.8.2017

**Allegato 10****ALLEGATO 10 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.**

N.	Comunità montane	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
1	Évançon	11.2.2010	10.2.2015
2	Grand Combin	5.7.2007	4.7.2017
3	Grand Paradis	25.3.2008	24.3.2018
4	Mont Emilius	24.7.2007	23.7.2017
5	Mont Rose	14.3.2011	13.3.2016
6	Monte Cervino	14.6.2007	13.6.2017
7	Valdigne – Mont Blanc	10.7.2007	9.7.2017
8	Walser – Alta Valle del Lys	21.8.2007	20.8.2017

**ALLEGATO 11 – Elenco attività complementari.****A – Comunicazione.**

- Intervista per la trasmissione *Primo Piano* del Consiglio della Valle sul *Progetto difesa civica e scuola*, andata in onda nella settimana del 26 marzo 2013 – Aosta, 21 marzo 2013;
- Conferenza stampa di presentazione della *Relazione annuale sull'attività svolta dal Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'anno 2012* – Aosta, 11 aprile 2013;
- Interviste di *RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta* e di *12 Vda.eu* sull'attività svolta nell'anno 2012 – Aosta, 11 aprile 2013;
- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2012/2013*, con gli studenti dell'École hôtelière - I.P.R.A. di Châtillon, classi IV<sup>a</sup> A, IV<sup>a</sup> B e IV<sup>a</sup> C – Châtillon, 15 aprile 2013;
- Intervista di *Radio Valle d'Aosta 101* sull'attività svolta nell'anno 2012 – Aosta, 16 aprile 2013;
- Intervista per la trasmissione *Primo Piano* del Consiglio della Valle sul *Progetto difesa civica e scuola*, andata in onda nella settimana del 26 marzo 2013 – Aosta, 21 marzo 2013;
- Articolo *Il Difensore civico: un organo a tutela del cittadino*, pubblicato su *Valfidi informa*, n. 23 – anno XI – gennaio-maggio 2013;
- Articolo *Il Difensore civico esamina un'istanza di riesame riguardante il diritto di accesso ai documenti amministrativi*, pubblicato su *Bollettino di informazione dei Difensori civici d'Europa*, n. 20 – maggio 2013;
- Presentazione ai dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d'Aosta della proposta di collaborazione relativa al *Progetto difesa civica e scuola 2013/2014* – Aosta, 20 settembre 2013;
- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2013/2014*, con gli studenti dell'École hôtelière - I.P.R.A. di Châtillon, classi IV<sup>a</sup> A e IV<sup>a</sup> B – Châtillon, 24 ottobre 2013;

**Allegato 11**

- Intervista di *RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta* sull'elezione a componente del Consiglio direttivo dell'*Istituto italiano dell'Ombudsman (I.I.O.)* e sui casi di criticità nonché sul sovraffollamento nella Casa circondariale di Brissogne – Aosta, 15 novembre 2013;
- Intervista di *Radio Valle d'Aosta 101* sull'elezione a componente del Consiglio direttivo dell'*Istituto italiano dell'Ombudsman (I.I.O.)* e sui profili di intervento del Difensore civico e del Garante dei detenuti – Aosta, 2 dicembre 2013.

**B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.**

- Partecipazione alla Festa di San Sebastiano, patrono della Polizia municipale di Aosta – Aosta, 21 gennaio 2013;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'*Atelier*, Fiera dell'artigianato tra arte e professione – Aosta, 27 gennaio 2013;
- Partecipazione alla cerimonia di consegna delle medaglie d'onore in occasione della celebrazione del Giorno della memoria – Aosta, 29 gennaio 2013;
- Partecipazione all'inaugurazione della 1013<sup>a</sup> *Foire de Saint-Ours* – Aosta, 30 gennaio 2013;
- Partecipazione al seminario di studio *La relazione del cittadino con il Difensore civico: l'accesso da parte di persone deboli ed escluse*, organizzato dall'Università degli Studi di Padova – Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli e dal Difensore civico del Veneto nell'ambito del ciclo di incontri *Peer-to-peer su Difesa civica e diritti dei cittadini*, realizzati con la collaborazione del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dell'Istituto italiano dell'Ombudsman – Padova, 15 febbraio 2013;
- Partecipazione alla cerimonia di celebrazione del 67° anniversario dell'autonomia della Valle d'Aosta e del 65° anniversario dello Statuto speciale – Aosta, 3 marzo 2013;
- Partecipazione, in qualità di relatore sul tema *La sostenibilità della pressione fiscale*, alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario tributario 2013 – Aosta, 5 marzo 2013;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2013 presso la Sezione giurisdizionale per la Regione autonoma Valle d'Aosta della Corte dei Conti – Aosta, 28 marzo 2013;

**Allegato 11**

- Audizione del Difensore civico da parte della I<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle *Istituzioni e autonomia* – Aosta, 8 aprile 2013;
- Incontro con il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta – Aosta, 18 aprile 2013;
- Audizione del Difensore civico da parte del Consiglio comunale di Aosta – Aosta, 23 aprile 2013;
- Partecipazione alla Journée de la libération / Festa della liberazione – Aosta, 25 aprile 2013;
- Telegramma di solidarietà al Comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta in seguito all'attentato di Palazzo Chigi – Aosta, 29 aprile 2013;
- Partecipazione alla Cerimonia di consegna delle decorazioni della Stella al Merito del Lavoro ai nuovi Maestri del Lavoro valdostani – Aosta, 1 maggio 2013;
- Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei soci della *Valfidi s.c.* – Aosta, 10 maggio 2013;
- Incontro con il Direttore del Banca d'Italia, Sede di Aosta – Aosta, 10 maggio 2013;
- Nota di partecipazione alla celebrazione del 161° anniversario della fondazione della Polizia di Stato del 18 maggio 2013 – Aosta, 15 maggio 2013;
- Partecipazione al *Memorial Day*, cerimonia in ricordo delle vittime del dovere – Aosta, 15 maggio 2013;
- Partecipazione alla celebrazione del 67° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana – Aosta, 2 giugno 2013;
- Partecipazione alla presentazione del rapporto *L'economia della Valle d'Aosta*, organizzata dalla Banca d'Italia, filiale di Aosta – Aosta, 13 giugno 2013;
- Partecipazione all'incontro tematico sul tema *Cittadino e diritto alla salute: il punto sull'esigibilità. Il ruolo della difesa civica*, promosso dal Difensore civico del Veneto e dal Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova – Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli – Padova, 17 giugno 2013;
- Partecipazione alla *Giornata dell'economia 2013*, organizzata dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Aosta, 26 giugno 2013;

**Allegato 11**

- Partecipazione all'inaugurazione della 60ª Mostra-concorso dell'artigianato valdostano di tradizione – Aosta, 20 luglio 2013;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'*Atelier* della 45ª edizione della *Foire d'été* – Aosta, 2 agosto 2013;
- Partecipazione all'inaugurazione di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa e alla successiva conferenza organizzata alla Cittadella dei giovani, su invito dell'Amministrazione comunale di Aosta – Aosta, 2 ottobre 2013;
- Partecipazione al forum italo-francese *Dalle riforme, la rinascita*, organizzato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e dalla Fondation Grand-Paradis, sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica italiana e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Cogné, 12 ottobre 2013;
- Partecipazione alla cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a *Gianni Padovani*, a favore di studenti che hanno frequentato l'ultimo anno dei corsi di scuola media superiore, organizzata dalla *Valfidi s.c.* – Aosta, 8 novembre 2013;
- Partecipazione alla tavola rotonda *Il futuro dell'impresa manifatturiera: due realtà alpine a confronto*, Regione autonoma Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Bolzano, organizzata in occasione dell'Assemblea pubblica di Confindustria Valle d'Aosta – Aosta, 19 novembre 2013;
- Partecipazione alla Santa Messa in Cattedrale in onore della *Virgo Fidelis*, Patrona dell'Arma dei Carabinieri ed in commemorazione dei caduti di Nassirya – Aosta, 21 novembre 2013;
- Partecipazione all'incontro tematico sul tema *Diritti, Ambiente, Beni comuni: quale ruolo per la difesa civica?*, promosso dal Difensore civico del Veneto e dal Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova – Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli – Padova, 25 novembre 2013;
- Partecipazione alle seguenti riunioni del Coordinamento nazionale *dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano*:
  - Padova, 15 febbraio 2013;
  - Roma, 4 marzo 2013;



 *Allegato 11,*

- Padova, 17 giugno 2013;
- Roma, 27 giugno 2013;
- Roma, 23 settembre 2013;
- Roma, 18 novembre 2013;
- Padova, 25 novembre 2013.

**C – Altre attività.**

- Partecipazione alle seguenti riunioni dell'Osservatorio per la verifica della applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato:
  - Aosta, 6 maggio 2013;
  - Aosta, 9 dicembre 2013.

PAGINA BIANCA

**Allegato 12****ALLEGATO 12 – Regione autonoma Valle d'Aosta.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
2 <sup>59</sup>	Regione Ministero dell'Interno <sup>60</sup>	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana per l'intero nucleo familiare
3 <sup>61</sup>	Regione Charvensod	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle fasi del procedimento espropriativo inerenti al pagamento delle indennità
6 <sup>62</sup>	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nello svolgimento di un concorso pubblico per l'assunzione di agenti forestali, con particolare riferimento ai parametri di valutazione della prova ginnico-sportiva e alla valutazione della prova scritta
7-8 <sup>63</sup>	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nello svolgimento di un concorso pubblico per l'assunzione di agenti forestali, con particolare riferimento ai parametri di valutazione della prova ginnico-sportiva
10 <sup>64</sup>	Regione	Strade forestali	Agricoltura e risorse naturali	Legittimità della liquidazione parziale delle competenze relative a prestazioni professionali
13-17 <sup>65</sup>	Regione Courmayeur	Tutela dell'ambiente e del paesaggio Urbanistica	Ambiente Assetto del territorio	Legittimità della deliberazione di variante al P.R.G.C.
18 <sup>66</sup>	Regione Châtillon	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
21-22 <sup>67</sup>	Regione Courmayeur	Tutela dell'ambiente e del paesaggio Urbanistica	Ambiente Assetto del territorio	Legittimità della deliberazione di variante al P.R.G.C.

<sup>59</sup> Pratica aperta nel 2011.<sup>60</sup> Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.<sup>61</sup> Pratica aperta nel 2012 e non ancora conclusa.<sup>62</sup> Pratica aperta nel 2012.<sup>63</sup> Pratiche aperte nel 2012.<sup>64</sup> Pratica aperta nel 2012 e non ancora conclusa.<sup>65</sup> Pratiche aperte nel 2012.<sup>66</sup> Pratica aperta nel 2012.<sup>67</sup> Pratiche aperte nel 2012.

**Allegato 12**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
23-24 <sup>68</sup>	Regione Courmayeur	Tutela dell'ambiente e del paesaggio Urbanistica	Ambiente Assetto del territorio	Legittimità della variazione urbanistica di un terreno da edificabile ad agricolo
27 <sup>69</sup>	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Verifica in ordine allo stato del procedimento relativo all'assegnazione degli assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione
28 <sup>70</sup>	Regione Nus	Provvidenze economiche	Assetto del territorio	Mancata evasione in ordine alla richiesta di concessione contributo per il rifacimento di un fabbricato lesionato dagli eventi alluvionali del 2000
29 <sup>71</sup>	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida per violazione al Codice della strada
31 <sup>72</sup>	Regione Aosta	Artigianato	Attività economiche	Chiarimenti in ordine alla possibilità di sottoporre osservazioni relative al mancato inserimento in graduatoria ai fini della partecipazione di artigiano ad un mercatino comunale
33 <sup>73</sup>	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a sospensione di percorso formativo
34 <sup>74</sup>	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di accedere ai lavori socialmente utili
36 <sup>75</sup>	Regione A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità del subentro della convivente in alloggio popolare
38 <sup>76</sup>	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Criticità relative alla sistemazione urgente e temporanea in locali forniti dall'Amministrazione di un nucleo familiare in condizioni di emergenza abitativa
41	Regione Aosta	Energia	Attività economiche	Verifica dello stato del procedimento di concessione del concorso regionale alle spese per il riscaldamento domestico "bon de chauffage"

<sup>68</sup> Pratiche aperte nel 2012.<sup>69</sup> Pratica aperta nel 2012.<sup>70</sup> Pratica aperta nel 2012 e non ancora conclusa.<sup>71</sup> Pratica aperta nel 2012.<sup>72</sup> *Idem.*<sup>73</sup> *Idem.*<sup>74</sup> *Idem.*<sup>75</sup> *Idem.*<sup>76</sup> *Idem.*

**Allegato 12**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
45	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Criticità relative alla variazione della sistemazione urgente e temporanea in locali forniti dall'Amministrazione ad un nucleo familiare in condizioni di emergenza abitativa
48	Regione	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili riguardo asscite illegittimità di un bando di selezione per la realizzazione di un progetto editoriale
49	Regione	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili riguardo ad incongrua valutazione di un'offerta tecnica nell'ambito di una procedura di selezione per la realizzazione di un progetto editoriale
50	Regione	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Richiesta chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili riguardo a presunto danno derivante dall'affidamento diretto di un progetto editoriale
64	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ad eventuale richiesta di correzione del versamento del bonus energia su un conto diverso da quello indicato
83	Regione	Società	Attività economiche	Legittimità dell'applicazione per cause non imputabili al richiedente di riduzioni delle agevolazioni in materia di edilizia
84	Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Chiarimenti in ordine all'applicabilità alle pratiche pendenti per cause non imputabili al richiedente di riduzioni delle agevolazioni in materia di contributi per il rifacimento di un tetto d'alpeggio
89	Regione Sarre	Istituzioni scolastiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Criticità in ordine ai criteri di assegnazione dei docenti nelle scuole dell'infanzia e primaria
93	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Verifica in ordine alla rideterminazione degli assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione
95	Regione	Inquinamento elettromagnetico	Ambiente	Chiarimenti in ordine ad asserita esposizione di abitazione a campi elettromagnetici prodotti da elettrodotto
96	Regione	Servizi di trasporto pubblico	Trasporti e viabilità	Legittimità di richiesta di rimborso a titolo di utilizzo indebito della <i>Carte VdA Transports</i>

**Allegato 12**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
97	Regione Donnas	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'emergenza abitativa
98	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'Assistente sociale competente
103	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Criticità conseguenti alla sistemazione urgente e temporanea in locali forniti dall'Amministrazione di un nucleo familiare in condizioni di emergenza abitativa
104	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'emergenza abitativa
108	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle tipologie di assenza imputabili a terapia salvavita
110-111	Regione Valsavarenche	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ad eventuali responsabilità riguardo a asseriti danni subiti derivanti da evento valanghivo
112 <sup>77</sup>	Regione	Strade forestali	Agricoltura e risorse naturali	Chiarimenti in ordine all'applicazione di deliberazioni succedutesi nel tempo
113	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla consegna di combustibile per il riscaldamento domestico
114	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla concessione di un contributo per l'inclusione sociale
116 <sup>78</sup>	Regione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'esenzione dall'imposta di bollo su veicolo di interesse storico
117	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Correttezza della mancata erogazione di un contributo straordinario per acquisto farmaci
119	Regione Aosta	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla possibilità di reiterare il fermo amministrativo per infrazioni al Codice della Strada commesse con altro veicolo
121	Regione	Servizi di trasporto pubblico	Trasporti e viabilità	Disfunzioni nell'utilizzo dell'oblitteratore sugli autobus di linea

<sup>77</sup> Pratica non ancora conclusa.<sup>78</sup> *Idem*.

**Allegato 12**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
124	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a trasferimento di dipendente in presenza di graduatoria concorsuale vigente
127	Regione Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto della libera professione <i>intramoenia</i>
132	Regione Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto della libera professione <i>intramoenia</i>
134	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di accedere ai lavori socialmente utili
136	Regione Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo all'assegnazione di alloggi in emergenza abitativa
139	Regione	Servizi di trasporto pubblico	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine alla documentazione necessaria ai fini di eventuale sgravio di debito correlato all'utilizzo indebito della <i>Carte VdA Transports</i>
140	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla ripetizione di somme indebitamente percepite dell'assegno di invalidità a seguito della perdita dei requisiti di legge
141	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Criticità in ordine ai requisiti reddituali, relativamente al singolo anziché al nucleo familiare, ai fini della definizione della graduatoria in caso di chiamate pubbliche
142	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Criticità in ordine alla mancata formazione del personale a tempo determinato (riqualificazione da ADEST a OSS)
145	Regione Saint-Pierre	Energia	Attività economiche	Ritardi nell'erogazione di contributo per il riscaldamento domestico " <i>bon de chauffage</i> "
149	Regione Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto della libera professione <i>intramoenia</i>
151	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine all'integrazione di documenti utili ai fini del calcolo della pensione di inabilità

**Allegato 12**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
152-154 e 156-159	Regione Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità della somministrazione di farmaci a degenti da parte di personale con qualifica OSS in mancanza di personale infermieristico
160 <sup>79</sup>	Regione Gressan	Urbanistica	Assetto del territorio	Legittimità del diniego di richiesta di variante del P.R.G.C. ai fini dell'edificabilità
161	Regione Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto della libera professione <i>intramoenia</i>
166	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla rateizzazione di somme indebitamente percepite
169	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Legittimità del diniego dell'indennità di accompagnamento a persona invalida al 100% ancora autosufficiente
172	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla procedura per l'ottenimento dell'invalidità civile
173	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
174	Regione Villeneuve	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'emergenza abitativa
175	Regione Villeneuve	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
176	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla soppressione della graduatoria permanente per il personale ausiliario regionale (A.T.A.R.)
183	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità del mancato riconoscimento di titolo di studio ai fini dell'ottenimento della qualifica di guida turistica
204	Regione Gressan	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla decadenza dalla graduatoria dell'emergenza abitativa di nucleo familiare ospitato in Struttura di prima accoglienza in altro Comune valdostano

<sup>79</sup> Pratica non ancora conclusa.



**Allegato 12**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
205	Regione	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità della richiesta di trasferimento di familiare ad altra Struttura socio-assistenziale pena la perdita di punti in graduatoria
211	Regione	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso
216	Regione Les jeunes relieurs a.r.l. <sup>80</sup>	Contributi ad aziende private Lavoro subordinato	Ordinamento Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai tempi di erogazione di contributi a società cooperativa
219	Regione Donnas	Energia	Attività economiche	Chiarimenti in ordine alle modalità di concessione del "bon de chauffage"
226	Regione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla sospensione dell'esazione del pagamento bollo auto
227	Regione	Lavoro subordinato	Organizzazione	Legittimità della perdita dell'anzianità d'iscrizione al collocamento in caso di trasferimento territoriale nell'ambito regionale
229	Regione	Tributi	Ordinamento	Assistenza nella redazione di nota contenente riserva d'istanza di rimborso in ordine al pagamento del bollo auto
240	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai requisiti per l'accesso ai contributi straordinari e per l'inclusione sociale
241	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di accedere ai lavori socialmente utili
242	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine allo stato di disoccupazione, certificato dal Centro per l'impiego
244	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla scadenza del patto di servizio, al fine dell'inserimento lavorativo
245	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine ai tempi di effettuazione dei corsi di formazione idonei al conseguimento di titolo di studio ai fini dell'ottenimento della qualifica di guida turistica

<sup>80</sup> Per quanto riguarda *Les jeunes relieurs a.r.l.* la fattispecie è indicata nella Tabella relativa alle *Questioni tra privati*.

**Allegato 12**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
246	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al contenuto dell'esame ai fini del conseguimento di titolo di studio valido per l'ottenimento della qualifica di guida turistica
249-250	Regione	Lavoro autonomo	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla natura giuridica della professione di <i>tata familiare</i>
252	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Assistenza ai fini della redazione del ricorso amministrativo avverso il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe successiva
255	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla prorogabilità dell'emergenza abitativa
256	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai requisiti necessari per l'accesso al contributo per l'inclusione sociale
257	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai requisiti necessari per la concessione di un contributo straordinario per bolletta energetica
258	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine all'indennità di frequenza scolastica per figlio disabile
259	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'Assistente sociale competente
260	Regione	Contributi ad aziende private	Ordinamento	Legittimità della richiesta di restituzione parziale del contributo concesso a favore di impresa artigiana anticipatamente cessata a causa di gravi situazioni di salute
261	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità del mancato pagamento di ore lavorative effettuate per mancata fruizione della pausa mensa
262	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità dell'esclusione da un concorso per avere conseguito il titolo di studio richiesto oltre i termini
263	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità del mancato riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero e considerato equipollente
264	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità del mancato riconoscimento di abilitazioni ai fini della formazione di graduatoria concorsuale

**Allegato 12**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
265	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al ricorso giurisdizionale, con particolare riferimento ai termini per l'impugnazione di graduatoria concorsuale
267-280	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità del mancato pagamento di ore lavorative effettuate per mancata fruizione della pausa mensa
281-295	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Criticità derivanti dall'introduzione dell'orario plurisettimanale che comporta la maturazione di giornate di recupero spesso non fruibili per esigenze di servizio
298	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle funzioni dell'Organo di governo in Ente sprovvisto di figure dirigenziali
299	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di passaggio da ruolo tecnico a ruolo amministrativo
307	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'apertura di partita I.V.A. "inattiva", ai fini del regime di incompatibilità per i dipendenti del pubblico impiego
308	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di retrocessione di categoria lavorativa
309	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di trasferimento di organico nell'ambito dello stesso Ente pubblico
310	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai casi di incompatibilità del dipendente pubblico che assuma cariche in società
314	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità della non spendibilità ai fini della validità per la scuola dell'infanzia dell'accertamento linguistico superato nel corso di procedura concorsuale per il reclutamento di docenti per diverso ordine scolastico
317	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'Assistente sociale competente
318	Regione I.N.P.S.	Provvidenze economiche	Politiche sociali Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine alle provvidenze economiche per soggetti in stato di necessità

**Allegato 12**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
327	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine all'esito del ricorso avverso le decisioni della Commissione medica di seconda istanza relative all'accertamento dell'invalidità civile e della domanda di aggravamento
328	Regione Ollomont	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'Assistente sociale competente
329	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle provvidenze economiche per soggetti in stato di necessità
330	Regione Ollomont	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di accedere ai lavori socialmente utili
332	Regione	Guide escursionistiche naturalistiche	Turismo e sport	Chiarimenti in ordine all'organizzazione di un corso per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida escursionistica naturalistica
337	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Criticità in ordine al versamento tramite bonifico di rata relativa a restituzione per erogazione indebita
340	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Mancata evasione in ordine alla domanda di concessione di un contributo per l'inclusione sociale
341	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle provvidenze economiche straordinarie per spese sanitarie
359	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico
364	Regione	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Legittimità del verbale di contestazione della mancanza di requisiti e di falsa dichiarazione con conseguente restituzione del contributo e erogazione di una sanzione
367	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Verifica del mantenimento delle condizioni di validità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata da cittadina straniera sposata con un cittadino italiano nel frattempo deceduto
369	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'Assistente sociale competente
378	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai requisiti per l'accesso al contributo per l'inclusione sociale

**Allegato 12**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
396 <sup>81</sup>	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità del conteggio mensile del debito orario della dirigenza
400	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico
403	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle provvidenze economiche per soggetti in stato di necessità
404	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Correttezza della mancata erogazione di un contributo straordinario per bollette energetiche
411	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'emergenza abitativa
412	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle provvidenze economiche assistenziali
413	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Presunti ritardi nell'erogazione di contributo di combustibile per riscaldamento
416	Regione	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Asserito ritardo nella conclusione del procedimento in ordine a sanzione amministrativa comminata per recupero di contributi comunitari
423	Regione (Istituzioni scolastiche)	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'escussione dell'incolpato prima della formale contestazione degli addebiti a dipendente in procedimento disciplinare
424	Regione (Istituzioni scolastiche)	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai termini per l'impugnazione di sanzione conseguente a procedimento disciplinare
425	Regione (Istituzioni scolastiche)	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine all'accessibilità agli atti di procedimento disciplinare avviato contro terzi testimoni in proprio procedimento disciplinare
428	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla validità di titolo di guida turistica conseguito fuori Valle
430	Regione	Obbligazioni e contratti	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla decadenza da concessione di beni del demanio idrico in caso di cessione a terzi di parte dei fondi concessionati

<sup>81</sup> Pratica non ancora conclusa.

**Allegato 12**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
440 <sup>82</sup>	Regione Cogne	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti delle indennità di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche
442 <sup>83</sup>	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla spendibilità del diploma di tecnico dei servizi sociali ai fini di chiamate per assistenza domiciliare
443	Regione Finaosta S.p.A.	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine all'istituto del prestito d'onore
444	Regione Pont-Saint-Martin	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di accedere ai lavori socialmente utili
446	Regione Finaosta S.p.A.	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine all'istituto del prestito d'onore
447	Regione Aosta	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al periodo massimo di dimora presso il dormitorio comunale
451 <sup>84</sup>	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Legittimità della mancata concessione dell'indennità di accompagnamento
487 <sup>85</sup>	Regione	Provvidenze economiche	Attività economiche	Criticità in ordine ad asserito ritardo nella definizione del procedimento di concessione di ausili economici
488 <sup>86</sup>	Regione	Provvidenze economiche	Attività economiche	Mancata evasione in ordine alla richiesta di chiarimenti riguardo alla concessione di contributo
489 <sup>87</sup>	Regione	Provvidenze economiche	Attività economiche	Criticità in ordine ai criteri di erogazione di contributo
493	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili in caso di mancato riscontro a richiesta informazioni

<sup>82</sup> Pratica non ancora conclusa.<sup>83</sup> *Idem.*<sup>84</sup> *Idem.*<sup>85</sup> *Idem.*<sup>86</sup> *Idem.*<sup>87</sup> *Idem.*

**Allegato 13****ALLEGATO 13 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
26 <sup>88</sup>	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Mancata esecuzione di determinazione in ordine al diritto di accesso ai documenti amministrativi
36 <sup>89</sup>	A.R.E.R. Regione	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità del subentro della convivenza in alloggio popolare
118	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Correttezza del calcolo dell'importo del canone di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
185	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle prerogative del datore di lavoro in relazione ai comportamenti del dipendente
186	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ad asserita riduzione di stipendio
187	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'installazione di telecamere sul luogo di lavoro
217	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso
221	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità della richiesta di una somma ai fini della liberatoria dal vincolo di prelazione dell'Ente riguardo ad alloggio di edilizia residenziale pubblica
225	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità del diritto di prelazione su alloggio di edilizia residenziale pubblica in caso di acquisto a titolo originario
253	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in materia di riesame del diniego di accesso agli atti amministrativi
254	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla redazione della nota di richiesta ripristino turnazione lavorativa pregressa
302	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle forme e ai termini del procedimento disciplinare

<sup>88</sup> Pratica aperta nel 2012.<sup>89</sup> *Idem*.

**Allegato 13**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
316	A.R.E.R. Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'emergenza abitativa
420	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle conseguenze dell'assenza alla visita presso il medico competente
427	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di riprendere unilateralmente il servizio con l'orario precedentemente prescritto dal medico competente
450	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla condotta da tenere relativamente a nota del datore di lavoro concernente visita presso il medico competente
469	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla documentazione da presentare alla visita medica per la sicurezza sul lavoro
500 <sup>90</sup>	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla revoca di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica

<sup>90</sup> Pratica non ancora conclusa.



**Allegato 14****ALLEGATO 14 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
9 <sup>91</sup>	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta I.N.A.I.L.	Infortunistica	Previdenza e assistenza	Legittimità del diniego del rimborso per prestazioni sanitarie effettuate privatamente
19 <sup>92</sup>	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Aosta Agenzia delle Entrate	Dimora	Ordinamento	Chiarimenti in ordine allo statuto dei senza fissa dimora
61	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Presunte disfunzioni in seno alla Struttura complessa Psichiatria
85	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Agenzia delle Entrate SOGEI	Servizi sanitari	Sanità	Assistenza ai fini dell'acquisizione di copia della tessera sanitaria asseritamente mai ricevuta
125	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla responsabilità in caso di evento dannoso per il paziente a seguito di mancato intervento causa le limitazioni lavorative dell'operatore
126	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla validità delle modifiche al contratto a tempo parziale sottoscritto dalle parti
127	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto della libera professione <i>intramoenia</i>
128	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità in ordine al ritardo nella corresponsione degli emolumenti relativi a carica in Commissione medica
129	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto della dispensa dal servizio per motivi di salute
132	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto della libera professione <i>intramoenia</i>
133	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità in ordine al ritardo nella corresponsione degli emolumenti relativi a carica in Commissione medica

<sup>91</sup> Pratica aperta nel 2012.<sup>92</sup> *Idem*.

**Allegato 14**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
137	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del pagamento di esami pur richiesti dal medico curante ma non effettuati in quanto non necessari in esito ad esame precedente
149	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto della libera professione <i>intramœnia</i>
150	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità in ordine al ritardo nella corresponsione degli emolumenti relativi a carica in Commissione medica
152-154 e 156-159	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità della somministrazione di farmaci a degenti da parte di personale con qualifica OSS in mancanza di personale infermieristico
161	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto della libera professione <i>intramœnia</i>
162	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità in ordine al ritardo nella corresponsione degli emolumenti relativi a carica in Commissione medica
208	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Danni	Ordinamento	Mancato riscontro in ordine a richiesta di rimborso di spese legali
209	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'eventuale rimborso di spese legali sostenute in procedimento penale archiviato
251	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Lavoro subordinato	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al rinnovo di rapporto di lavoro in somministrazione
296 <sup>93</sup>	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità del diniego del <i>part time</i> verticale
297	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di passaggio da ruolo tecnico a ruolo amministrativo
300	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Mancato riscontro in ordine a nota concernente la collocazione lavorativa nel rispetto delle prescrizioni del medico del lavoro
301	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Assistenza nella redazione di nota concernente la situazione sanitaria, ai fini del rispetto delle prescrizioni del medico del lavoro

<sup>93</sup> Pratica non ancora conclusa.

**Allegato 14**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
360	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'impugnabilità di decisione parzialmente sfavorevole in tema di causa di servizio
361	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili per richiedere il risarcimento per i danni asseritamente cagionati dal presunto errore nell'esecuzione di un intervento sanitario
366	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità dell'esclusione da una selezione per l'ammissione ad un corso di qualificazione in ordine al requisito dell'età anagrafica
376	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Legittimità della richiesta di pagamento ad una cittadina extracomunitaria delle spese sanitarie per una degenza ospedaliera in caso di tessera sanitaria scaduta
377	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nella condotta del personale di <i>front-office</i>
383	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Mancato riscontro in ordine a nota concernente la collocazione lavorativa nel rispetto delle prescrizioni del medico del lavoro
393	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla riserva da indicare nel caso in cui il versamento effettuato avvenga nelle more della definizione della vertenza
394	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle ragioni della presunta mancata interpretazione del giudizio del Collegio medico riguardo alle prescrizioni
395	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità dell'asserito mancato rispetto delle prescrizioni del medico del lavoro
399	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità in ordine alle relazioni interpersonali sul posto di lavoro
405	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Assistenza in ordine alla redazione di nota all'Ente
407	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine all'asserita incompletezza delle opzioni presenti sul modulo per l'acquisizione del consenso informato
408	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Presunte criticità nella condotta degli Operatori sanitari

Allegato 14

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
410	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine all'opponibilità al parere espresso da Sanitari ospedalieri circa la dimissione di degente con obbligo di ricovero in Struttura attrezzata idonea
414	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità dell'esclusione da una selezione per l'ammissione ad un corso di qualificazione in ordine al requisito dell'età anagrafica
417	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità dell'applicazione del <i>matum</i> per mancata disdetta in termini della prenotazione all'Ufficio competente in caso di malattia
418	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Assistenza in ordine alla redazione di nota all'Azienda per giustificare la mancata disdetta in termini della prenotazione all'Ufficio competente
432	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla sostituzione temporanea di Coordinatore
433	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine agli istituti della concertazione e della contrattazione collettiva
434	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla distinzione tra le funzioni di DS e di Coordinatore
435	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al dovere di osservanza rispetto a nuova procedura aziendale
436	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla competenza esclusiva del Sanitario circa le mansioni compatibili con lo stato di salute di un dipendente
437	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla tematica del mobbing
438	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla sola valorizzazione dei titoli riguardo ad una selezione interna
506	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità della richiesta di dati personali asseritamente ultronei nell'ambito di visita medica ex d.lgs 81/2008

**Allegato 14**

Cas o n.	Ente	Materia	Area	Questione
452	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserite criticità in ordine al comportamento tenuto da Dirigente sanitario
453	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso, con particolare riferimento alla maturazione del silenzio rifiuto e al termine di impugnazione del medesimo
454	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine all'ostensibilità di documenti amministrativi in materia ambientale
465	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alla risarcibilità del danno subito per non aver potuto usufruire di una visita medica prenotata a causa dello sciopero del personale
472	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla vigenza di procedura aziendale
473	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Assistenza nella redazione di nota all'Azienda in ordine all'esecuzione della funzione richiesta
483	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Danni	Ordinamento	Chiarimenti circa la risarcibilità del danno asseritamente cagionato da diagnosi medica errata o da intervento non eseguito a regola d'arte
484	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai termini di prescrizione per far valere un danno subito

PAGINA BIANCA

**Allegato 15****ALLEGATO 15 – Comuni convenzionati.****1 – Comune di Allein**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
490 <sup>94</sup>	Allein	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla debenza del 20% del canone di locazione di un alloggio ad uso di un nucleo familiare in emergenza abitativa

**2 – Comune di Aosta**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
19 <sup>95</sup>	Aosta Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Agenzia delle Entrate	Dimora	Ordinamento	Chiarimenti in ordine allo statuto dei senza fissa dimora
31 <sup>96</sup>	Aosta Regione	Artigianato	Attività economiche	Chiarimenti in ordine alla possibilità di sottoporre osservazioni relative al mancato inserimento in graduatoria ai fini della partecipazione di artigiano ad un mercatino comunale
32 <sup>97</sup>	Aosta	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla natura di una strada ai fini dell'esecuzione del servizio di sgombero neve
41	Aosta Regione	Energia	Attività economiche	Verifica dello stato del procedimento di concessione del concorso regionale alle spese per il riscaldamento domestico "bon de chauffage"
59	Aosta	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla rateizzazione di sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada per alcune delle quali è stata emessa notifica di fermo amministrativo

<sup>94</sup> Pratica non ancora conclusa.<sup>95</sup> Pratica aperta nel 2012.<sup>96</sup> Idem.<sup>97</sup> Idem.

**Allegato 15**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
69	Aosta	Documenti e atti	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla spendibilità di un certificato di idoneità abitativa reso dall'Ente certificatore e successivamente ritirato
87	Aosta I.N.P.S.	Assistenza sociale Previdenza sociale	Politiche sociali Previdenza e assistenza	Legittimità della mancata erogazione della pensione maturata in assenza della dichiarazione dei redditi della moglie nelle more dell'accertamento dell'irreperibilità di quest'ultima
94	Aosta	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Legittimità in ordine a procedura di bando di gara di appalto
115	Aosta	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla responsabilità del Comune riguardo a dichiarazione sulla corretta posizione di condotta d'acqua
119	Aosta Regione	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla possibilità di reiterare il fermo amministrativo per infrazioni al Codice della Strada commesse con altro veicolo
123	Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai requisiti di adeguatezza dell'alloggio in disponibilità necessari per il rilascio del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo
136	Aosta Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo all'assegnazione di alloggi in emergenza abitativa
152-154 e 156-159	Aosta Regione Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità della somministrazione di farmaci a degenti da parte di personale con qualifica OSS in mancanza di personale infermieristico
188-196	Aosta	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla natura di una strada ai fini dell'esecuzione del servizio di sgombero neve
200	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità della richiesta dell'I.R.S.E. ai fini della determinazione del canone di locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica
239	Aosta	Microcomunità	Politiche sociali	Legittimità del sollecito di pagamento della retta di microcomunità ai coeredi nonché coobbligati



**Allegato 15**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
266	Aosta Maggioli Tributi S.p.A.	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	Presunti ritardi in ordine alla definizione di un procedimento di fermo amministrativo di autoveicolo
306	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine ai requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nelle fasce degli elenchi dell'emergenza abitativa
311	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità del verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, con particolare riferimento all'indicazione della data di infrazione
312	Aosta	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso
313	Aosta	Stato civile	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla modalità di pubblicazione di matrimonio nell'Albo <i>online</i>
316	Aosta A.R.E.R.	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'emergenza abitativa
339	Aosta Maggioli Tributi S.p.A.	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla disciplina delle sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada con particolare riferimento al caso del pagamento in misura ridotta effettuato oltre il termine di legge
347	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla possibilità di residenze diverse dei due genitori di minore in presenza di altro minore residente in altro Comune valdostano
348	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nella condotta del Funzionario competente
354	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità di contestazione differita di infrazione al Codice della Strada in ordine alla relativa motivazione
355	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione di ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada
379	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo alla richiesta di alloggio in emergenza abitativa

**Allegato 15**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
392	Aosta Maggioli Tributi S.p.A.	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto del fermo amministrativo, con particolare riferimento ai termini
421- 422	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Assistenza in ordine alla redazione di nota all'Ente relativamente alla decisione sulla somministrazione di farmaci a degenti in mancanza di personale infermieristico
441	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Assistenza in ordine alle argomentazioni giuridiche da svolgere nel corso di riunione col datore di lavoro
445	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla residenza di soggetto anziano dimorante in Struttura
447	Aosta Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al periodo massimo di dimora presso il dormitorio comunale
448	Aosta	Tributi	Ordinamento	Legittimità della richiesta di pagamento dell'imposta di bollo sulla richiesta ai fini dell'emissione del permesso di transito in zona a traffico limitato
449	Aosta	Tributi	Ordinamento	Assoggettabilità all'imposta di bollo degli atti e dei provvedimenti degli organi della Pubblica Amministrazione (nel caso di specie emissione di permesso di transito in zona a traffico limitato)
455 <sup>98</sup>	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla rateizzabilità delle sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada
457	Aosta	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto del fermo amministrativo, con particolare riferimento ai termini
458	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'esenzione di responsabilità di operatori in caso di ordine di servizio
460	Aosta	Viabilità	Trasporti e viabilità	Legittimità della richiesta di pagamento di una quota annua per l'accesso a posti auto di proprietà in zona a traffico limitato

<sup>98</sup> Pratica non ancora conclusa.

**Allegato 15**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
478	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Debenza della T.A.R.E.S. in caso di soggetto domiciliato all'estero
479	Aosta	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Criticità in ordine al conteggio di sanzione amministrativa dovuta in misura piena
480	Aosta	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Mancata indicazione nel verbale di irrogazione dell'importo dovuto riguardo alla sanzione in misura piena
481	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Debenza della T.A.R.E.S. in caso di soggetto dimorante per parte della settimana in altro Comune
502	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai requisiti necessari per ottenere la residenza, con particolare riferimento alla reiterabilità degli accertamenti dell'Ente pubblico
503	Aosta	Stato civile	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla procedura di pubblicazione di matrimonio

**3 – Comune di Arnad****Nessun caso****4 – Comune di Arvier****Nessun caso****5 – Comune di Avise****Nessun caso**

**Allegato 15****6 – Comune di Ayas**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
212	Ayas	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine alla necessità di porre rimedio all'impossibilità di raggiungere la propria abitazione
406 <sup>99</sup>	Ayas	Danni	Ordinamento	Mancato ristoro di danni asseritamente subiti in occasione di lavoro pubblico

**7 – Comune di Aymavilles**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
349	Aymavilles	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ad una sanatoria edilizia asseritamente non risolutiva
350	Aymavilles	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai presupposti impositivi, soggettivo e oggettivo, di I.C.I. e I.M.U.
499 <sup>100</sup>	Aymavilles	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità della richiesta del pagamento della tassa rifiuti su immobile da anni non più utilizzato

**8 – Comune di Bard**

Nessun caso

**9 – Comune di Bionaz**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
391	Bionaz	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla natura di una strada ai fini dell'esecuzione della manutenzione

<sup>99</sup> Pratica non ancora conclusa.<sup>100</sup> *Idem*.

**Allegato 15**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
439	Bionaz	Edilizia	Assetto del territorio	Mancata evasione in ordine alla richiesta di rendiconto definitivo di oneri dovuti in ragione dell'assentita variazione di destinazione d'uso
486	Bionaz	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine al rendiconto definitivo degli oneri dovuti in ragione di concessioni edilizie succedutesi su identica proprietà
507	Bionaz	Edilizia	Assetto del territorio	Debenza degli interessi sul credito maturato relativamente ad oneri versati e non dovuti in ragione di concessioni edilizie succedutesi su identica proprietà

**10 – Comune di Brissogne**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
35 <sup>101</sup>	Brissogne	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle norme che regolano il cambio di destinazione d'uso degli immobili
65	Brissogne	Servizi pubblici	Ordinamento	Legittimità in ordine alla richiesta di conguaglio della tariffa applicata per il servizio di fornitura di acqua potabile ad immobile civile
66	Brissogne	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'applicazione di riduzioni dell'aliquota della T.A.R.S.U. in caso di uso stagionale dell'immobile
67	Brissogne	Espropriazioni	Assetto del territorio	Incongruità presunta dell'indennità per l'occupazione e l'espropriazione di servitù su beni immobili privati proposta dall'Ente
68	Brissogne	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle norme che regolano il cambio di destinazione d'uso degli immobili

<sup>101</sup> Pratica aperta nel 2012.

**Allegato 15****11 – Comune di Brusson****Nessun caso****12 – Comune di Challand-Saint-Anselme****Nessun caso****13 – Comune di Challand-Saint-Victor****Nessun caso****14 – Comune di Chambave****Nessun caso****15 – Comune di Chamois****Nessun caso****16 – Comune di Champdepraz**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
202	Champdepraz	Beni privati	Ordinamento	Verifica della proprietà di porzione di immobile reclamata dall'Ente locale
388	Champdepraz Champorcher	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di convenzionamento tra Enti per l'utilizzo in comune di dipendente di uno dei due Enti

**Allegato 15**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
389	Champdepraz	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'indennità di cassa
390	Champdepraz	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'obbligatorietà di svolgere mansioni non espressamente previste dal C.C.N.L.

**17 – Comune di Champorcher**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
231	Champorcher	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso
388	Champorcher Champdepraz	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di convenzionamento tra Enti per l'utilizzo in comune di dipendente di uno dei due Enti

**18 – Comune di Charvensod**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 <sup>102</sup>	Charvensod	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ristoro dei pregiudizi subiti dalla proprietà privata a seguito dell'esecuzione di opere pubbliche
3 <sup>103</sup>	Charvensod Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle fasi del procedimento espropriativo inerenti al pagamento delle indennità
120	Charvensod	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla maggiorazione del valore di terreno agricolo a fini espropriativi in caso di conduzione da parte di coltivatore diretto
470 <sup>104</sup>	Charvensod	Opere pubbliche Danni	Assetto del territorio Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla riconoscibilità di indennizzi per diminuzione del valore di una proprietà privata causata dalla realizzazione di un'opera pubblica

<sup>102</sup> Pratica aperta nel 2009 e non ancora conclusa.<sup>103</sup> Pratica aperta nel 2012 e non ancora conclusa.<sup>104</sup> Pratica non ancora conclusa.

**Allegato 15**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
471 <sup>105</sup>	Charvensod	Opere pubbliche Danni	Assetto del territorio Ordinamento	Chiarimenti in ordine ad eventuale ristoro di danni asseritamente patiti per l'abbattimento di albero fruttifero in occasione della realizzazione di un'opera pubblica

**19 – Comune di Châtillon**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
18 <sup>106</sup>	Châtillon Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
334 <sup>107</sup>	Châtillon	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimento in ordine all'esecuzione di accertamento tecnico preventivo

**20 – Comune di Cogne**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
440 <sup>108</sup>	Cogne Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti delle indennità di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche

**21 – Comune di Donnas**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
97	Donnas Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'emergenza abitativa

<sup>105</sup> Pratica non ancora conclusa.<sup>106</sup> Pratica aperta nel 2012.<sup>107</sup> Pratica non ancora conclusa.<sup>108</sup> *Idem*.



**Allegato 15**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
201	Donnas	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla determinazione di abitazione principale ai fini dell'I.C.I. e dell'I.M.U.
219	Donnas Regione	Energia	Attività economiche	Chiarimenti in ordine alle modalità di concessione del "bon de chauffage"
228	Donnas	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico

**22 – Comune di Doues**

Nessun caso

**23 – Comune di Émarèse**

Nessun caso

**24 – Comune di Étroubles**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
179-180	Étroubles	Beni privati a destinazione pubblica	Ordinamento	Legittimità dell'installazione di un palo della pubblica illuminazione su area privata in assenza di previo avviso al proprietario del bene

**25 – Comune di Fénis**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
356	Fénis	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al soggetto tenuto al ristoro dei pregiudizi subiti da un terreno a seguito della realizzazione di opere pubbliche

**Allegato 15****26 – Comune di Fontainemore**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
54	Fontainemore	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine al rimborso di crediti non maggiorati di interessi legali
55	Fontainemore	Edilizia	Assetto del territorio	Criticità in ordine al rimborso di cauzione prestata all'Ente pubblico per lavori effettuati dal privato
56	Fontainemore	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ad eventuale ristoro di danni patiti per asserita inerzia da parte dell'Ente pubblico
57	Fontainemore	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine al coefficiente applicato in sede di concessione edilizia
170	Fontainemore	Edilizia	Assetto del territorio	Parziale versamento degli interessi di legge relativi a credito vantato
182	Fontainemore	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Legittimità dell'esecuzione di lavori di competenza comunale da parte di privato previo convenzionamento
491	Fontainemore	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai casi di esenzione dal pagamento della T.A.R.S.U.

**27 – Comune di Gaby**

Nessun caso

**28 – Comune di Gignod**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
39-40 <sup>109</sup>	Gignod	Urbanistica	Assetto del territorio	Legittimità del diniego di richiesta di variante del P.R.G.C. ai fini dell'edificabilità
146	Gignod	Viabilità	Trasporti e viabilità	Criticità in ordine all'accesso a locali di proprietà causa delimitazione di parcheggi nell'area antistante

<sup>109</sup> Pratiche aperte nel 2012.

**Allegato 15**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
147	Gignod	Viabilità	Trasporti e viabilità	Mancato riscontro in ordine alle richieste di porre rimedio alle difficoltà nell'accesso alla proprietà privata determinata dal parcheggio di autoveicoli in una zona delimitata destinata a tale scopo

**29 – Comune di Gressan**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
160 <sup>110</sup>	Gressan Regione	Urbanistica	Assetto del territorio	Legittimità del diniego di richiesta di variante del P.R.G.C. ai fini dell'edificabilità
204	Gressan Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla decadenza dalla graduatoria dell'emergenza abitativa di nucleo familiare ospitato in Struttura di prima accoglienza in altro Comune valdostano

**30 – Comune di Gressoney-La-Trinité**

Nessun caso

**31 – Comune di Gressoney-Saint-Jean**

Nessun caso

**32 – Comune di Hône**

Nessun caso

<sup>110</sup> Pratica non ancora conclusa.

**Allegato 15**

**33 – Comune di Introd**

Nessun caso

**34 – Comune di Issime**

Nessun caso

**35 – Comune di Issogne**

Nessun caso

**36 – Comune di Jovençon**

Nessun caso

**37 – Comune di La Thuile**

Nessun caso

**38 – Comune di La Magdeleine**

Nessun caso

**Allegato 15.****39 – Comune di La Salle**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
76	La Salle <sup>111</sup>	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla reiezione della richiesta di edificabilità
181	La Salle	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ad eventuali indennità per il ristoro dei pregiudizi subiti a seguito dell'esecuzione di opere pubbliche
220	La Salle	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
474	La Salle	Provvedimento amministrativo	Ordinamento	Efficacia della revoca di ordinanza comunale di rimozione di divieto d'accesso a bene privato

**40 – Comune di Lillianes**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
164	Lillianes	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine agli obblighi in capo all'Ente locale relativamente alla sicurezza di strada comunale
315 <sup>112</sup>	Lillianes	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla T.A.R.S.U., con particolare riferimento alle modalità di calcolo della superficie computabile

**41 – Comune di Montjovet**

Nessun caso

**42 – Comune di Morgex**

Nessun caso

<sup>111</sup> Caso trattato anteriormente alla sottoscrizione della convenzione.<sup>112</sup> Pratica non ancora conclusa.

**Allegato 15****43 – Comune di Nus**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
28 <sup>113</sup>	Nus Regione	Provvidenze economiche	Assetto del territorio	Mancata evasione in ordine alla richiesta di concessione contributo per il rifacimento di un fabbricato lesionato dagli eventi alluvionali del 2000
130	Nus	Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla mancata concessione ad uso gratuito di sala comunale per manifestazione di pubblico interesse
238	Nus	Espropriazioni	Assetto del territorio	Legittimità di vincolo apposto ad un fondo ai fini di procedura di espropriazione

**44 – Comune di Ollomont**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
37 <sup>114</sup>	Ollomont	Contratto di comodato	Ordinamento	Mancata trasmissione di bozza di contratto di comodato
328	Ollomont Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'assistente sociale competente
330	Ollomont Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di accedere ai lavori socialmente utili
331	Ollomont	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla risarcibilità del danno subito a causa di intervento asseveratamente mal gestito dagli operatori occorsi in occasione di incendio di beni privati

**45 – Comune di Perloz**

Nessun caso

<sup>113</sup> Pratica aperta nel 2012 e non ancora conclusa.<sup>114</sup> Pratica aperta nel 2012.

**Allegato 15****46 – Comune di Pollein****Nessun caso****47 – Comune di Pont-Saint-Martin**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
375 <sup>115</sup>	Pont-Saint-Martin	Polizia mortuaria e cimiteri	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al diniego opposto dall'Ente riguardo alla copertura di superficie cimiteriale in concessione
444	Pont-Saint-Martin Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di accedere ai lavori socialmente utili

**48 – Comune di Pontboset****Nessun caso****49 – Comune di Pontey**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
429 <sup>116</sup>	Pontey	Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al regime delle spese relative alle perdite in derivazioni dell'acquedotto poste nel sottosuolo pubblico

**50 – Comune di Pré-Saint-Didier****Nessun caso**<sup>115</sup> Pratica non ancora conclusa.<sup>116</sup> *Idem.*

**Allegato 15****51 – Comune di Quart**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
482	Quart	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'obbligatorietà in capo all'Ente di fornire il servizio di acqua potabile su fondo agricolo

**52 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame**

Nessun caso

**53 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges**

Nessun caso

**54 – Comune di Roisan**

Nessun caso

**55 – Comune di Saint-Christophe**

Nessun caso

**56 – Comune di Saint-Denis**

Nessun caso



**Allegato 15****57 – Comune di Saint-Marcel****Nessun caso****58 – Comune di Saint-Nicolas****Nessun caso****59 – Comune di Saint-Oyen****Nessun caso****60 – Comune di Saint-Pierre**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
42	Saint-Pierre	Energia	Attività economiche	Mancata evasione in ordine alla richiesta di contributo per il riscaldamento domestico "bon de chauffage"
43	Saint-Pierre	Tributi	Ordinamento	Mancata evasione in ordine alla richiesta di esenzione dal pagamento della T.A.R.S.U.
44	Saint-Pierre	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Mancata evasione in ordine alla richiesta di contributo per l'affitto
99 e 144	Saint-Pierre	Viabilità	Trasporti e viabilità	Criticità in ordine a sicurezza di strada comunale
145	Saint-Pierre Regione	Energia	Attività economiche	Ritardi nell'erogazione di contributo per il riscaldamento domestico "bon de chauffage"
148	Saint-Pierre	Viabilità	Trasporti e viabilità	Criticità in ordine a sicurezza di strada comunale

**Allegato 15****61 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses****Nessun caso****62 – Comune di Saint-Vincent****Nessun caso****63 – Comune di Sarre**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
11 <sup>117</sup>	Sarre	Espropriazioni	Assetto del territorio	Legittimità della richiesta di cessione volontaria di porzione di fondo
12 <sup>118</sup>	Sarre	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla natura di strada vicinale
20 <sup>119</sup>	Sarre	Viabilità	Trasporti e viabilità	Difficoltà nell'accesso alla proprietà privata determinata dal parcheggio di autoveicoli in una zona non destinata a tale scopo sprovvista di corretta segnaletica
88	Sarre	Istituzioni scolastiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità di delibera comunale riguardante i criteri per la determinazione del numero degli alunni nelle scuole dell'infanzia
89	Sarre Regione	Istituzioni scolastiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Criticità in ordine ai criteri di assegnazione dei docenti nelle scuole dell'infanzia e primaria
91	Sarre	Residenza	Ordinamento	Legittimità della richiesta di unificare lo stato di famiglia o di suddividere l'abitazione in due appartamenti separati, in presenza di coabitazione nella stessa abitazione di soggetti legati da vincoli di parentela
415 <sup>120</sup>	Sarre	Viabilità	Trasporti e viabilità	Asserita mancata esecuzione di determinazione comunale in ordine a parcheggio di autovetture non regolamentare

<sup>117</sup> Pratica aperta nel 2012.<sup>118</sup> *Idem.*<sup>119</sup> *Idem.*<sup>120</sup> Pratica non ancora conclusa.

**Allegato 15**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
485 <sup>121</sup>	Sarre	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine all'autorizzazione di passo carrabile

**64 – Comune di Torgnon****Nessun caso****65 – Comune di Valgrisenche****Nessun caso****66 – Comune di Valpelline****Nessun caso****67 – Comune di Valsavarenche**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
110- 111	Valsavarenche Regione	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ad eventuali re- sponsabilità riguardo ad asseriti danni su- biti derivanti da evento valanghivo
199	Valsavarenche	Edilizia	Assetto del territorio	Mancato riscontro in ordine a richiesta di concessione edilizia per alloggi da adibire a casa vacanze

<sup>121</sup> Pratica non ancora conclusa.

**Allegato 15****68— Comune di Valtournenche**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
63	Valtournenche	Manutenzione strade	Assetto del territorio	Criticità relativa ad un incidente occorso su un marciapiede pubblico a causa di asserita cattiva manutenzione

**69 — Comune di Verrayes**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
243	Verrayes	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla durata dell'emergenza abitativa

**70 — Comune di Verrès**

Nessun caso

**71 — Comune di Villeneuve**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
174	Villeneuve Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'emergenza abitativa
175	Villeneuve Regione	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica

**Allegato 16****ALLEGATO 16 – Comunità montane convenzionate.*****1 – Comunità montana Évançon*****Nessun caso*****2 – Comunità montana Grand Combin*****Nessun caso*****3 – Comunità montana Grand Paradis*****Nessun caso*****4 – Comunità montana Mont Émilis***

<b>Caso n.</b>	<b>Ente</b>	<b>Materia</b>	<b>Area</b>	<b>Questione</b>
100	Comunità montana Mont Émilis	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a occupazione di fondo privato in assenza di procedura espropriativa
101-102	Comunità montana Mont Émilis	Espropriazioni	Assetto del territorio	Mancata evasione in ordine alla richiesta di chiarimenti riguardo a occupazione di fondo privato in assenza di procedura espropriativa
333 <sup>122</sup>	Comunità montana Mont Émilis	Espropriazioni	Assetto del territorio	Asserito ritardo in ordine al previsto compimento di procedura espropriativa

<sup>122</sup> Pratica non ancora conclusa.

**Allegato 16****5 – Comunità montana Mont Rose****Nessun caso****6 – Comunità montana Monte Cervino****Nessun caso****7 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
155	Comunità montana Mont Blanc	Cariche elettive	Ordinamento	Mancato riscontro in ordine alla richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento avviato in relazione alla carica pubblica ricoperta concluso con proscioglimento

**8 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys****Nessun caso**

**Allegato 17****ALLEGATO 17 – Amministrazioni periferiche dello Stato.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
9 <sup>123</sup>	I.N.A.I.L. Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Infortunistica	Previdenza e assistenza	Legittimità del diniego del rimborso per prestazioni sanitarie effettuate privatamente
19 <sup>124</sup>	Agenzia delle Entrate Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Aosta	Dimora	Ordinamento	Chiarimenti in ordine allo statuto dei senza fissa dimora
51	I.N.P.S.	Invalidi civili	Politiche sociali	Verifica dello stato del procedimento relativo a ricorso avverso il rigetto dell'istanza di conferma dell'assegno di invalidità per perdita dei requisiti di legge
58	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Legittimità della notifica di reiezione del ricongiungimento di periodi pregressi già saldati ai fini pensionistici
75	I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine all'onerosità della ricongiunzione dei periodi contributivi a seguito di passaggio ad altro Ente previdenziale
85	Agenzia delle Entrate Azienda U.S.L. Valle d'Aosta SOGEI	Servizi sanitari	Sanità	Assistenza ai fini dell'acquisizione di copia della tessera sanitaria asseritamente mai ricevuta
87	I.N.P.S. Aosta	Assistenza sociale Previdenza sociale	Politiche sociali Previdenza e assistenza	Legittimità della mancata erogazione della pensione maturata in assenza della dichiarazione dei redditi della moglie nelle more dell'accertamento dell'irreperibilità di quest'ultima
105	Agenzia delle Entrate Equitalia Nord S.p.A	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla decadenza della pretesa erariale riguardo all'assolvimento dell'imposta di bollo su possesso di autoveicolo
135	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Legittimità del diniego dell'istanza di concessione dell'assegno sociale a cittadino ultrasessantacinquenne sprovvisto del requisito del periodo di residenza legalmente previsto

<sup>123</sup> Pratica aperta nel 2012.<sup>124</sup> *Idem.*

**Allegato 17**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
143	I.N.P.D.A.P.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine a presunti ritardi riguardo alla liquidazione del trattamento di fine rapporto
168	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine alla cessazione dell'assegno di invalidità alla maturazione della pensione di vecchiaia
207	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle conseguenze della mancata detrazione d'imposta riguardo a somme pagate per ristrutturazione edilizia relativamente ad anni di imposta precedenti a quello in corso
210	Agenzia delle Entrate	Catasto	Ordinamento	Legittimità del mancato declassamento catastale di un immobile
218	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al corretto conteggio dei vani di unità immobiliari
224	Agenzia delle Entrate	Catasto	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle procedure necessarie ai fini del declassamento catastale di un immobile
232	Agenzia delle Entrate Equitalia Nord S.p.A.	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla disciplina delle sanzioni amministrative conseguenti all'omessa dichiarazione dei redditi
234	Agenzia delle Entrate Equitalia Nord S.p.A.	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle procedure di esecuzione per il recupero di crediti
303	Equitalia Nord S.p.A. <sup>125</sup>	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Legittimità della nuova cartella di pagamento emessa dopo l'annullamento della precedente per vizi propri
318	I.N.P.S. Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine alle provvidenze economiche per soggetti in stato di necessità
344	I.N.P.S.	Contributi previdenziali	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine alla corresponsione dei contributi maturati presso l'Ente previdenziale
384	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla procedura di registrazione di una scrittura privata di risoluzione anticipata di un contratto di locazione

<sup>125</sup> L'istante è stato indirizzato al Garante del Contribuente operante in Valle d'Aosta, Organismo di garanzia specializzato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.



**Allegato 17**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
386	Agenzia delle Entrate Equitalia Nord S.p.A.	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla possibilità di richiedere l'autotutela scppure in caso di adesione al verbale di constatazione
387	Agenzia delle Entrate	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico
401	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'autotutela e alla relativa procedura
419	Equitalia Nord S.p.A. <sup>126</sup> Compartimento Polizia stradale della Toscana Prefettura di Firenze Prefettura di Prato	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordina a cartella di pagamento asseritamente non preceduta dalla notifica del verbale di contestazione
431	Equitalia Nord S.p.A. <sup>127</sup> Compartimento Polizia stradale della Toscana Prefettura di Firenze	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	Assistenza in ordine alla redazione di nota finalizzata all'annullamento di verbale di infrazione
463	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'esenzione eventuale dall'I.V.A. di attività non ancora autorizzata dall'Ente di competenza
464	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla prescrizione di annualità d'imposta ai fini del rimborso dell'I.V.A. asseritamente non dovuta
495	Equitalia Nord S.p.A. <sup>128</sup>	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla cartella di pagamento, con particolare riferimento alle modalità di notificazione

<sup>126</sup> L'istante è stato indirizzato all'Ufficio del Difensore civico dal Garante del Contribuente operante in Valle d'Aosta.<sup>127</sup> *Idem.*<sup>128</sup> *Idem.*

PAGINA BIANCA

**Allegato 18****ALLEGATO 18 – Richieste di riesame del diniego o del differimento del  
l'accesso ai documenti amministrativi.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
247- 248	Champorcher	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame del diniego di ac- cesso alla documentazione afferente a concessioni edilizie
455	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame del diniego tacito di accesso alla documentazione afferente al- l'incidenza e alla mortalità delle malattie neoplastiche in Valle d'Aosta

PAGINA BIANCA

**Allegato 19****ALLEGATO 19 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
2 <sup>129</sup>	Ministero dell'Interno <sup>130</sup> Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana per l'intero nucleo familiare
13-17 <sup>131</sup>	Courmayeur Regione	Tutela dell'ambiente e del paesaggio Urbanistica	Ambiente Assetto del territorio	Legittimità della deliberazione di variante al P.R.G.C.
21-22 <sup>132</sup>	Courmayeur Regione	Tutela dell'ambiente e del paesaggio Urbanistica	Ambiente Assetto del territorio	Legittimità della deliberazione di variante al P.R.G.C.
23-24 <sup>133</sup>	Courmayeur Regione	Tutela dell'ambiente e del paesaggio Urbanistica	Ambiente Assetto del territorio	Legittimità della variazione urbanistica di un terreno da edificabile ad agricolo
30 <sup>134</sup>	Gestione Servizi Elettrici <sup>135</sup>	Obbligazioni e contratti	Ordinamento	/
62	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
78	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
82	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
85	SOGEI Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Agenzia delle Entrate	Servizi sanitari	Sanità	Assistenza ai fini dell'acquisizione di copia della tessera sanitaria asseritamente mai ricevuta
90	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

<sup>129</sup> Pratica aperta nel 2011.<sup>130</sup> Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.<sup>131</sup> Pratiche aperte nel 2012.<sup>132</sup> *Idem.*<sup>133</sup> *Idem.*<sup>134</sup> Pratica aperta nel 2012.<sup>135</sup> Nei confronti di Gestione Servizi Elettrici S.p.A. l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

**Allegato 19**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
109	Ministero degli Affari esteri	Immigrazione	Ordinamento	/
163	R.A.I. S.p.A. <sup>136</sup>	Utenza radiotelevisiva	Ordinamento	Legittimità della richiesta di versamento del canone a cittadino sprovvisto di apparecchio televisivo
165	Società di Servizi Valle d'Aosta SpA <sup>137</sup>	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla graduatoria prevalente in caso di più graduatorie vigenti
184	Polizia di Stato	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
197	Agenzia delle Entrate nazionale <sup>138</sup>	Impiego pubblico	Organizzazione	/
203	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca	Impiego pubblico	Organizzazione	/
230	Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	/
233	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
304	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
335	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
346	Comune di Cherasco <sup>139</sup>	Residenza	Ordinamento	/
367	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Verifica del mantenimento delle condizioni di validità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata da cittadina straniera sposata con un cittadino italiano nel frattempo deceduto
370	Courmayeur	Fiere, mostre e mercati	Attività economiche	Indicazioni in ordine alla legittimità del verbale di accertamento per mancata previa comunicazione della destinazione di un terreno privato all'esposizione di opere artistiche

<sup>136</sup> Nei confronti della R.A.I. S.p.A. l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

<sup>137</sup> Nei confronti della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

<sup>138</sup> L'istante è stato indirizzato al Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per competenza.

<sup>139</sup> L'istante è stato indirizzato al Difensore civico della Regione Piemonte, competente per territorio.

**Allegato 19**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
409	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
419	Compartimento Polizia stradale della Toscana Prefettura di Firenze Prefettura di Prato Equitalia Nord S.p.A. <sup>140</sup>	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a cartella di pagamento asseritamente non preceduta dalla notifica del verbale di contestazione
426	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
431	Compartimento Polizia stradale della Toscana Prefettura di Firenze Equitalia Nord S.p.A. <sup>141</sup>	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	Assistenza in ordine alla redazione di nota finalizzata all'annullamento di verbale di infrazione
443	Finaosta S.p.A. Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine all'istituto del prestito d'onore
446	Finaosta S.p.A. Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine all'istituto del prestito d'onore
459	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
461	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
462	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
466	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
467	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
475	Comune della Lombardia	Tributi locali	Ordinamento	/
476	Comune della Lombardia	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	/

<sup>140</sup> L'istante è stato indirizzato all'Ufficio del Difensore civico dal Garante del Contribuente operante in Valle d'Aosta.<sup>141</sup> *Idem*.

**Allegato 19**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
492	Ministero delle Finanze	Giurisdizione	Ordinamento	/
494	Questura di Aosta	Giurisdizione	Ordinamento	/



**Allegato 20****ALLEGATO 20 – Questioni tra privati.**

Caso n.	Materia
4	Obbligazioni e contratti
5	Contratto utenze energia elettrica
25	Contratto utenze energia elettrica
46	Lavoro subordinato
47	Lavoro subordinato
52	Contratto utenze energia elettrica
53	Contratto utenze energia elettrica
60	Obbligazioni e contratti
70	Obbligazioni e contratti
71	Proprietà
72	Proprietà
73	Obbligazioni e contratti
74	Proprietà
77	Obbligazioni e contratti
79	Contratti bancari
80	Obbligazioni e contratti
81	Proprietà – Condominio
86	Obbligazioni e contratti
92	Diritto di famiglia
106	Proprietà
107	Proprietà
122	Obbligazioni e contratti
131	Diritto di famiglia
138	Obbligazioni e contratti <sup>142</sup>
167	Diritto successorio
171	Titoli di credito

<sup>142</sup> L'istante è stato indirizzato alle Associazioni dei consumatori e degli utenti operanti in Valle d'Aosta.

**Allegato 20**

Caso n.	Materia
177	Proprietà
178	Patrocinio legale
198	Proprietà – Condominio
206	Contratto utenze energia elettrica
213	Obbligazioni e contratti
214	Obbligazioni e contratti
215	Diritto di famiglia
216	Lavoro subordinato
222	Obbligazioni e contratti
223	Obbligazioni e contratti
235	Lavoro subordinato
236	Società in genere
237	Lavoro subordinato
305	Obbligazioni e contratti <sup>143</sup>
319	Obbligazioni e contratti
320	Obbligazioni e contratti <sup>144</sup>
321	Obbligazioni e contratti <sup>145</sup>
322	Lavoro subordinato
323	Lavoro subordinato
324	Lavoro subordinato
325	Lavoro subordinato
326	Lavoro subordinato
336	Diritti reali
338	Obbligazioni e contratti
342	Diritto di famiglia
343	Responsabilità civile e penale
345	Lavoro subordinato

<sup>143</sup> L'istanza è stata indirizzata alle Associazioni dei consumatori e degli utenti operanti in Valle d'Aosta.<sup>144</sup> *Idem.*<sup>145</sup> *Idem.*

**Allegato 20**

Caso n.	Materia
351	Proprietà
352	Proprietà
353	Rapporti di vicinato
357	Obbligazioni e contratti
358	Obbligazioni e contratti <sup>146</sup>
362	Contratto utenze energia elettrica
363	Contratto di utenza telefonica <sup>147</sup>
365	Contratto utenze energia elettrica
368	Diritto successorio
371	Obbligazioni e contratti <sup>148</sup>
372	Obbligazioni e contratti <sup>149</sup>
373	Obbligazioni e contratti <sup>150</sup>
374	Obbligazioni e contratti
380	Contratto di locazione
381	Proprietà intellettuale
382	Proprietà intellettuale
385	Contratto di locazione
397	Obbligazioni e contratti
398	Proprietà
402	Danni
468	Contratto utenze energia elettrica
477	Riservatezza
496	Obbligazioni e contratti <sup>151</sup>
497	Obbligazioni e contratti
498	Obbligazioni e contratti

<sup>146</sup> L'istante è stato indirizzato alle Associazioni dei consumatori e degli utenti operanti in Valle d'Aosta.

<sup>147</sup> L'istante è stata indirizzata al CORECOM operante in Valle d'Aosta.

<sup>148</sup> L'istante è stato indirizzato alle Associazioni dei consumatori e degli utenti operanti in Valle d'Aosta.

<sup>149</sup> *Idem.*

<sup>150</sup> *Idem.*

<sup>151</sup> *Idem.*

**Allegato 20**

Caso n.	Materia
501	Consorzio di miglioramento fondiario
504	Contratto utenze energia elettrica
505	Contratto di locazione

**Allegato 21****ALLEGATO 21 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 <sup>152</sup>	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di indennizzi per veicoli danneggiati da collisioni con animali selvatici
2 <sup>153</sup>	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
3 <sup>154</sup>	Regione Bacino imbrifero montano <sup>155</sup>	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di selezioni volte all'attribuzione di borse di studio per soggiorni all'estero di studenti valdostani indette da <i>Onlus</i> sovvenzionate dall'Ente pubblico
4 <sup>156</sup>	I.N.P.S.	Cassa Integrazione Guadagni	Previdenza e assistenza	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di tempi di erogazione dell'indennità di disoccupazione
5 <sup>157</sup>	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Proposta di miglioramento normativo in materia di concorsi – accertamento della lingua francese presso l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta
6 <sup>158</sup>	Consiglio permanente degli enti Locali <sup>159</sup>	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di mense scolastiche
7 <sup>160</sup>	Università della Valle d'Aosta / Université de la Vallée d'Aoste	Impiego pubblico	Organizzazione	Proposta di miglioramento normativo in materia di concorsi – accertamento della lingua francese presso l'Università della Valle d'Aosta / Université de la Vallée d'Aoste
8	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di ausili assistenziali

<sup>152</sup> Proposta di miglioramento effettuata nel 2009 e ancora senza esito.<sup>153</sup> Proposta di miglioramento effettuata nel 2012 il cui esito è stato portato alla conoscenza del Difensore civico ad inizio 2014.<sup>154</sup> *Idem.*<sup>155</sup> Nei confronti del Bacino imbrifero montano la proposta di miglioramento è stata effettuata a titolo di collaborazione interistituzionale.<sup>156</sup> Proposta di miglioramento effettuata nel 2012.<sup>157</sup> *Idem.*<sup>158</sup> *Idem.*<sup>159</sup> Nei confronti del Consiglio permanente degli Enti locali la proposta di miglioramento è stata effettuata a titolo di collaborazione interistituzionale.<sup>160</sup> Proposta di miglioramento effettuata nel 2012.

**Allegato 21**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
9	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di corresponsione dell'assegno mensile di invalidità
10	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di corresponsione del ticket su esami sanitari eventuali
11 <sup>161</sup>	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di modalità di calcolo della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevedendo esenzioni o riduzioni tariffarie
12 <sup>162</sup>	Aosta	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di modalità di comunicazione degli importi dovuti per violazioni del Codice della Strada

<sup>161</sup> Proposta di miglioramento ancora senza esito.<sup>162</sup> *Idem.*

PAGINA BIANCA

€ 10,20



\*171280002780\*